



MONT BLANC

FONDAZIONE
CENTRO INTERNAZIONALE SU
DIRITTO, SOCIETÀ E ECONOMIA
OSSERVATORIO SUL SISTEMA MONTAGNA
"LAURENT FERRETTI"



MONTAGNA RISCHIO E RESPONSABILITÀ

CONVEGNO SU
MONTAGNA, RISCHIO E ASSICURAZIONE

N. 23

FONDAZIONE  CRT

ENTI FONDATORI
CENSIS
CENTRO NAZIONALE
di PREVENZIONE
E difesa SOCIALE
COMUNE di COURMAYEUR
REGIONE AUTONOMA
VALLE d'AOSTA

Il Convegno su **Montagna, Rischio e Assicurazione** completa il fortunato programma pluriennale di ricerca della Fondazione *Montagna Rischio e Responsabilità*.

Avviato nel 1993, in vent'anni d'intensa attività di ricerca e di confronto, ha consentito a Fondazione Courmayeur Mont Blanc di assumere una leadership in quest'area riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

Il percorso è iniziato con una prima ricognizione generale dei problemi. Nel 1994 si è affrontata la responsabilità del maestro di sci e della guida alpina, nel 1995 ci si è occupati della responsabilità dell'ente pubblico, nel 1996 di alpinismo, sci e soccorso alpino e nel 1997 si è trattato il tema della via assicurativa.

L'attività è proseguita in modo continuativo nel corso degli anni affrontando il rischio e la responsabilità in montagna attraverso diversi profili.

Convegni di argomento strettamente giuridico (ad esempio il Convegno su *Il punto sulla legislazione, la giurisprudenza e la dottrina* del 2004), sono stati affiancati da incontri che hanno riguardato specifiche problematiche delle professioni della montagna (ad esempio il Convegno su *L'Alta Montagna: alpinismo e agonismo, responsabilità e sicurezza* del 2002).


Sono stati affrontati temi d'interesse dei pubblici amministratori (ad esempio il Convegno su *La Responsabilità dell'ente pubblico e degli amministratori nella gestione del territorio e dei rischi naturali in montagna* del 2009).

Ricordiamo anche le Giornate della prevenzione e del soccorso in montagna, organizzate congiuntamente alla Fondazione Montagna Sicura ed al Soccorso alpino della Guardia di Finanza che hanno esaminato, nel corso di ciascuna iniziativa, tematiche specifiche: comunicazione e montagna, educare e rieducare alla montagna, *domaine skiabiles* e sci fuori pista, ecc...

A tutte le iniziative congressuali ha fatto seguito la pubblicazione del volume atti, consentendo di divulgarne i risultati ad un pubblico ampio. A questo ciclo si è affiancata, anno dopo anno, una raccolta di dottrina, legislazione e giurisprudenza a livello di singola nazione. Al codice italiano, francese, spagnolo e svizzero e austriaco si è aggiunto, nel 2008, l'aggiornamento multimediale dei *Codici della montagna* raccolti in unico CD. La collana Montagna, Rischio e Responsabilità conta ben **23 volumi**, compreso il presente.

Il Comitato scientifico della Fondazione da tempo discute ed esamina come proseguire ed estendere quanto svolto in questi venti anni di attività. Stiamo lavorando, in continuità, insieme a Waldemaro Flick, che ringraziamo sentitamente per lo straordinario lavoro profuso nell'ambito di Montagna, Rischio e Responsabilità, ad un programma pluriennale di ricerca diretto ad approfondire temi della vita e della sostenibilità in montagna, con attenzione prioritaria agli aspetti giuridici.

LODOVICO PASSERIN D'ENTRÈVES
presidente
Comitato scientifico
Fondazione Courmayeur Mont Blanc



GIUSEPPE DE RITA
presidente
Fondazione Courmayeur Mont Blanc



PREFAZIONE

Vent'anni esatti sono trascorsi da quando la Fondazione Courmayeur Mont Blanc coraggiosamente decise di affrontare questioni, considerate spesso spinose, legate alla montagna ed ai rischi ad essa connessi, con la collana *Montagna, Rischio e Responsabilità*. Una prospettiva allora innovativa che, unita ad un approccio multidisciplinare, ha permesso, nel lungo arco di tempo trascorso, a professionisti appartenenti a mondi, spesso non comunicanti direttamente tra loro, di interagire, di condividere e di prospettare concrete soluzioni ai problemi che quotidianamente si presentavano in montagna.

Questo progetto multidisciplinare in cui la Fondazione sin dal principio ha creduto e ha sostenuto con passione, ha coinvolto figure professionali eterogenee che a diverso titolo operano in montagna. Da questi incontri è nata una nuova *koinè*, un nuovo linguaggio della montagna che col tempo ha allargato il proprio raggio di azione estendendosi dagli studiosi della Montagna in senso giuridico a più figure professionali. Ma l'estensione è stata anche geografica, dalla piccola e preziosa Valle d'Aosta siamo arrivati prima ad abbracciare l'intero Stivale e poi a toccare i confini d'Europa.

Con piacere posso dire che il motore di questa impresa è stato uno ed uno solo: la passione. La passione per la montagna ha accomunato un gran numero di persone, creando relazioni e contatti, che hanno permesso di progredire notevolmente nella tecnica e nell'approccio alla particolare realtà della montagna.

È proprio questa l'eredità dei venti anni passati insieme e che dovremo preservare per il futuro: aver creato una rete di professionisti, appartenenti a diversi settori scientifici e operativi, che oggi – finalmente – si confrontano, si arricchiscono vicendevolmente con nuove conoscenze e guardano coesi alle nuove scommesse che la montagna propone all'uomo.

Il cammino percorso, per dirla con uno slogan, potrebbe così sintetizzarsi: *Uniti nella diversità!* Difatti, l'aver coinvolto nelle nostre attività di studio figure appartenenti a mondi lontani, ma sempre accomunati da un'unica grande passione, la montagna, ha permesso di arricchire enormemente le conoscenze pratiche, scientifiche ed anche relazionali non solo della Fondazione, ma di tutti coloro che seguono con interesse e passione il Pianeta Montagna.


Il dialogo che è nato da questi incontri è rimasto impresso negli atti dei convegni che la Fondazione diligentemente ha voluto raccogliere permettendo, anno per anno, alla nostra Collana di progredire, affinarsi ed ampliarsi verso orizzonti prima sconosciuti.

La Fondazione ha avuto con questo progetto il coraggio di guardare oltre i confini e di confrontarsi con le realtà circostanti, principalmente in ambito europeo. L'interscambio non solo ha permesso di mettere a contatto e a confronto metodologie diverse di approccio alle numerose problematiche, ma ci ha anche dimostrato che siamo molto più consapevoli e progrediti di quanto non pensassimo nell'affrontare

le complessità della realtà montagna; ma soprattutto abbiamo imparato a conoscere una legge non scritta che lega con un “*fil rouge*” tutta la gente di montagna: la legge della solidarietà. Da ciò possiamo trarre un’iniezione di fiducia per il futuro soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando.

Ringrazio la Fondazione per aver creduto nel progetto che abbiamo intrapreso e per averlo sostenuto con vigore e passione nel tempo. Nuove giornate di studio ci aspettano, le affronteremo con lo stesso spirito e con lo stesso entusiasmo di sempre.

WALDEMARO FLICK
*vice presidente dell’Osservatorio
sul Sistema Montagna della Fondazione
Courmayeur Mont Blanc*




Waldemaro Flick



COLLANA “MONTAGNA RISCHIO E RESPONSABILITÀ”

1. UNA RICOGNIZIONE GENERALE DEI PROBLEMI
2. LE INDICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE, DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA
3. I LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DEL MAESTRO DI SCI E DELLA GUIDA
4. LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PUBBLICO
5. LA RESPONSABILITÀ DELL'ALPINISTA, DELLO SCIATORE E DEL SOCCORSO ALPINO
6. LA VIA ASSICURATIVA
7. CODICE DELLA MONTAGNA – LE INDICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE, DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA
8. CODE DE LA MONTAGNE – LE INDICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE, DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA FRANCESE
9. CODIGO DE LOS PIRINEOS – LE INDICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE, DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA SPAGNOLA
10. CODICE DELLA MONTAGNA – 1994–2004 IL PUNTO SULLA LEGISLAZIONE, LA GIURISPRUDENZA, LA DOTTRINA
11. IL PUNTO SULLA LEGISLAZIONE, LA GIURISPRUDENZA E LA DOTTRINA 1994 – 2004 (Atti del Convegno)
12. GIORNATE DELLA PREVENZIONE E DEL SOCCORSO IN MONTAGNA
13. CODICE SVIZZERO DELLA MONTAGNA. LE INDICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE, DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA SVIZZERA
14. GIORNATE DELLA PREVENZIONE E DEL SOCCORSO IN MONTAGNA SU “COMUNICAZIONE E MONTAGNA”
15. CODICE AUSTRIACO DELLA MONTAGNA. LE INDICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE, DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA AUSTRIACA
16. GIORNATE DELLA PREVENZIONE E DEL SOCCORSO IN MONTAGNA SU “EDUCARE E RIEDUCARE ALLA MONTAGNA”

- 
17. CD – CODICE DELLA MONTAGNA – “LE INDICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE, DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA ITALIANA, FRANCESE, SPAGNOLA, SVIZZERA E AUSTRIACA”
 18. GIORNATE DELLA PREVENZIONE E DEL SOCCORSO IN MONTAGNA SU “*DOMAINES SKIABLES* E SCI FUORI PISTA”
 19. LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE PUBBLICO E DEGLI AMMINISTRATORI NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEI RISCHI NATURALI IN MONTAGNA
 20. DU PIOLET À INTERNET. APPLICAZIONI TRANSFRONTALIERE DI TELEMEDICINA IN MONTAGNA
 21. DU PIOLET À INTERNET. APPLICATIONS TRANSFRONTALIÈRES DE TÉLÉMÉDECINE EN MONTAGNE
 22. RISCHI DERIVANTI DALL’EVOLUZIONE DELL’AMBIENTE DI ALTA MONTAGNA
 23. MONTAGNA, RISCHIO E ASSICURAZIONE

PUBBLICAZIONI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR
PUBLICATIONS DE LA FONDATION COURMAYEUR

ANNALI

1. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 1992
2. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 1993
3. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 1994
4. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 1995
5. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 1996
6. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 1997
7. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 1998
8. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 1999
9. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2000
10. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2001
11. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2002
12. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2003
13. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2004
14. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2005
15. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2006
16. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2007
17. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2008
18. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2009
19. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2010
20. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2011
21. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2012
22. ANNALI DELLA FONDAZIONE COURMAYEUR ANNO 2013 (*in preparazione*)

QUADERNI

1. MINORANZE, CULTURALISMO CULTURA DELLA MONDIALITÀ
2. IL TARGET FAMIGLIA
3. LES ALPAGES: HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN – L'ENTRETIEN DU PAYSAGE MONTAGNARD: UNE APPROCHE TRANSFRONTALIÈRE
4. MEMORIE E IDENTITÀ: PROSPETTIVE NEI PERCORSI DEL MUTAMENTO
5. L'INAFFERRABILE ÉLITE
6. SISTEMA SCOLASTICO: PLURALISMO CULTURALE E PROCESSI DI GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA E TECNOLOGICA
7. LE NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
8. ARCHITETTURA NEL PAESAGGIO RISORSA PER IL TURISMO? – 1°
9. ARCHITETTURA NEL PAESAGGIO RISORSA PER IL TURISMO? – 2°
10. LOCALE E GLOBALE. DIFFERENZE CULTURALI E CONTESTI EDUCATIVI NELLA COMPLESSITÀ DEI MONDI CONTEMPORANEI
11. I GHIACCIAI QUALI EVIDENZIATORI DELLE VARIAZIONI CLIMATICHE
12. DROIT INTERNATIONAL ET PROTECTION DES REGIONS DE MONTAGNE/*INTERNATIONAL LAW AND PROTECTION OF MOUNTAIN AREAS* – 1°
13. DEVELOPPEMENT DURABLE DES REGIONS DE MONTAGNE – LES PERSPECTIVES JURIDIQUES À PARTIR DE RIO ET JOHANNESBURG/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS – LEGAL PERSPECTIVES BEYOND RIO AND JOHANNESBURG* – 2°
14. CULTURE E CONFLITTO
15. COSTRUIRE A CERVINIA... E ALTROVE/*CONSTRUIRE À CERVINIA... ET AILLEURS*
16. LA RESIDENZA E LE POLITICHE URBANISTICHE IN AREA ALPINA
17. ARCHITETTURA MODERNA ALPINA: I RIFUGI/*ARCHITECTURE MODERNE ALPINE: LES REFUGES* – 1°
18. *RICORDANDO LAURENT FERRETTI*
19. ARCHITETTURA MODERNA ALPINA: I CAMPI DI GOLF
20. ARCHITETTURA MODERNA ALPINA: I RIFUGI/*ARCHITECTURE MODERNE ALPINE: LES REFUGES* – 2°

21. I SERVIZI SOCIO-SANITARI NELLE AREE DI MONTAGNA: IL CASO DELLA COMUNITÀ MONTANA VALDIGNE-MONT BLANC - RICERCA SU “SISTEMI REGIONALI E SISTEMI LOCALI DI *WELFARE*: UN’ANALISI DI SCENARIO NELLA COMUNITÀ MONTANA VALDIGNE-MONT BLANC”
22. IL TURISMO DIFFUSO IN MONTAGNA, QUALI PROSPETTIVE?
23. ARCHITETTURA DEI SERVIZI IN MONTAGNA – 1°
24. AGRICOLTURA E TURISMO: QUALI LE POSSIBILI INTEGRAZIONI? RICERCA SU “INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E GLI ALTRI SETTORI DELL’ECONOMIA DI MONTAGNA NELLA COMUNITÀ MONTANA VALDIGNE-MONT BLANC”
25. IL TURISMO ACCESSIBILE NELLE LOCALITÀ DI MONTAGNA
26. LA SPECIFICITÀ DELL’ARCHITETTURA IN MONTAGNA
27. LA SICUREZZA ECONOMICA NELL’ETÀ ANZIANA: STRUMENTI, ATTORI, RISCHI E POSSIBILI GARANZIE
28. ARCHITETTURA DEI SERVIZI IN MONTAGNA – 2°
29. UN TURISMO PER TUTTI
30. ARCHITETTURA E SVILUPPO ALPINO
31. TURISMO ACCESSIBILE IN MONTAGNA – 3°
32. ECONOMIA DI MONTAGNA: COLLABORAZIONE TRA AGRICOLTURA E ALTRI SETTORI / ÉCONOMIE DE MONTAGNE: COOPÉRATIONS ENTRE AGRICULTURE ET AUTRES SECTEURS
33. ARCHITETTURA E TURISMO. STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI
34. FORTI E CASTELLI. ARCHITETTURA, PATRIMONIO, CULTURA E SVILUPPO
35. TURISMO ACCESSIBILE IN MONTAGNA – 4°
36. TURISMO ACCESSIBILE IN MONTAGNA – 5°
37. L’AGRICOLTURA DI MONTAGNA E GLI ONERI BUROCRATICI
38. VIVERE LE ALPI – ARCHITETTURA E AGRICOLTURA
39. CAMBIAMENTI E CONTINUITÀ NELLA SOCIETÀ VALDOSTANA

ORGANI DELLA FONDAZIONE
LES ORGANES DE LA FONDATION

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Giuseppe DE RITA, *presidente*; Camilla BERIA di ARGENTINE, *vice presidente*;
Alex FODON; Roberto RUFFIER; Alberto VARALLO

COMITATO SCIENTIFICO

Lodovico PASSERIN d'ENTRÈVES *presidente*; Enrico FILIPPI, *vice presidente*;
Alberto ALESSANDRI; Marco BALDI; Stefania BARIATTI; Guido BRIGNONE;
Ludovico COLOMBATI; Mario DEAGLIO; Pierluigi DELLA VALLE; Stefano DI-
STILLI; Gianluca FERRERO; Waldemaro FLICK; Franzo GRANDE STEVENS;
Andrea LUCÀ; Jean-Claude MOCHET; Federico MOLINO; Paolo MONTALEN-
TI; Giuseppe NEBBIA; Guido NEPPI MODONA; Lukas PLATTNER; Livia PO-
MODORO; Giuseppe ROMA; Ezio ROPPOLO; Giuseppe SENA; Camillo VENE-
SIO; Adriana VIERIN

COMITATO di REVISIONE

Giuseppe PIAGGIO, *presidente*; Ludovico COLOMBATI,
Pierluigi DELLA VALLE; Jean-Claude FAVRE, *supplente*

Elise CHAMPVILLAIR, *segretario generale*

Barbara SCARPARI, *assistente del Presidente*



SEZIONE ITALIANA



FONDAZIONE
COURMAYEUR
MONT BLANC
FONDAZIONE
CENTRO INTERNAZIONALE SU
DIRITTO, SOCIETÀ E ECONOMIA
OSSERVATORIO SUL SISTEMA MONTAGNA
"LAURENT FERRETTI"

MONTAGNA RISCHIO E RESPONSABILITÀ

CONVEGNO SU MONTAGNA, RISCHIO E ASSICURAZIONE

Atti del CONVEGNO
COURMAYEUR, 5 APRILE 2013

N. 23

*Cura redazionale di Camilla Beria di Argentine
Si ringrazia per la collaborazione la dott.ssa Elise Champvillair*

INDICE

Saluti

LODOVICO PASSERIN D'ENTRÈVES, FABRIZIA DERRIARD, MARCO VIÉRINpag. 9

RELAZIONI INTRODUTTIVE

Modera MASSIMO SCUFFIpag. 17

Responsabilità civile e sport di montagna: una ricognizione dei problemi

MASSIMO SCUFFIpag. 19

Una ricognizione dei problemi - aspetti penali

MARILINDA MINECCIApag. 25

MASSIMO SCUFFIpag. 32

Il contratto di assicurazione

UGO CARASSALEpag. 33

Il contratto bianco o di skipass

WALDEMARO FLICKpag. 57

Prima Sessione

Modera WALDEMARO FLICKpag. 87

Assicurazione su pista e fuori pista, roccia e ghiaccio

LUKAS PLATTNERpag. 89

Assicurazione per i professionisti della montagna

LORENZO SOMMOpag. 95

MONIA RUTIGLIANIpag. 103

MARISELLA CHEVALLARDpag. 105

Frodi e profili di illiceità

MASSIMILIANO IOVINOpag. 107

La voce dei consumatori

ASSUNTA DODAROpag. 113

Seconda Sessione

Introduce PAOLO MONTALENTIpag. 119

Presentazione del sito *Jus Montagna* – Diritto e responsabilità in montagna

a cura della Presidenza del Tribunale di Aosta, dell'Ordine Avvocati di Aosta

e della Regione Autonoma Valle d'Aosta

con la collaborazione della Procura della Repubblica di Aosta

GIUSEPPE COLAZINGARIpag. 125

NICOLE JORISpag. 127

MASSIMO SCUFFI.....	pag. 128
MARILINDA MINECCIA.....	pag. 129
RICCARDO JANS	pag. 131
PIERRE HUMBLET.....	pag. 132
MARISELLA CHEVALLARD	pag. 134
VINCENZO TORTI.....	pag. 135
Le problematiche delle compagnie di assicurazione nell'assicurare i rischi della montagna	
PIETRO NEGRI.....	pag. 139
I gestori di impianti a fune	
FERRUCCIO FOURNIER	pag. 147
LODOVICO PASSERIN D'ENTRÈVES	pag. 151

Il Convegno "Montagna, Rischio e Assicurazione", promosso dall'Osservatorio sul sistema montagna "Laurent Ferretti" della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, costituisce l'annuale approfondimento del programma pluriennale di ricerca su Montagna, Rischio e Responsabilità.

Avviato nel 1993, con una prima ricognizione generale dei problemi, nel corso degli anni il programma è stato sviluppato mediante diversi profili: la responsabilità del maestro di sci e della guida alpina; la responsabilità dell'ente pubblico; l'alpinismo, lo sci ed il soccorso alpino; la via assicurativa; l'educazione alla montagna; lo sci fuori pista; la telemedicina di montagna; i rischi derivanti dall'evoluzione dell'ambiente di alta montagna.

A questo ciclo si è affiancata, anno dopo anno, una raccolta di dottrina, legislazione e giurisprudenza a livello di singola nazione. Al codice italiano, francese, spagnolo, svizzero e austriaco si è aggiunto, nel 2008, l'aggiornamento multimediale dei Codici della montagna raccolti in un unico CD. Tale raccolta ha favorito una normativa "comune" a livello europeo comprendendo il meglio del prodotto legislativo degli stati membri.

Il Convegno su "Montagna, Rischio e Assicurazione" in analogia a quanto affrontato nel 1997 con l'Incontro su "La via assicurativa", intende affrontare, mediante diversi profili, il tema dell'assicurazione nell'ambito del rischio e della responsabilità in montagna. È previsto un ampio confronto tra esperti ed operatori del settore.

L'incontro sarà anche l'occasione per la presentazione del sito internet *Jus montagna - Diritto e responsabilità in montagna*, progetto realizzato a cura della Presidenza del Tribunale di Aosta, dell'Ordine avvocati di Aosta e della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Segreteria scientifica e organizzativa

Fondazione Courmayeur Mont Blanc

Via dei Bagni, 15 - 11013 Courmayeur Mont Blanc, Valle d'Aosta
TEL. +39/0165 846 498 - FAX. +39/0165 845 919
E-mail: info@fondazionecourmayeur.it
www.fondazionecourmayeur.it



CONVEGNO SU MONTAGNA, RISCHIO E ASSICURAZIONE



Courmayeur, Hôtel Pavillon
Venerdì 5 Aprile 2013



FONDAZIONE CRT

SEZIONE ITALIANA

PROGRAMMA
Courmayeur, Hôtel Pavillon
Venerdì 5 aprile 2013

ore 9.00
Saluti

- **LODOVICO PASSERIN D'ENTREVES**, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc
- **FABRIZIA DERRIARD**, sindaco di Courmayeur Mont Blanc
- **MARCO VIÉRIN**, assessore Opere pubbliche, Difesa del suolo e Edilizia residenziale pubblica della Regione Autonoma Valle d'Aosta

ore 9.45

Relazioni introduttive

- **Una ricognizione dei problemi - aspetti civili**
MASSIMO SCUFFI, presidente del Tribunale di Aosta
- **Una ricognizione dei problemi - aspetti penali**
MARILINDA MINECCIA, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta
- **Il contratto di assicurazione**
UGO CARASSALE, avvocato
- **Il contratto bianco o di skipass**
WALDEMAREO FLICK, avvocato, vice presidente dell'Osservatorio sul sistema montagna "Laurent Ferretti" della Fondazione Courmayeur Mont Blanc

ore 11.00

Prima Sessione

Moderatore

WALDEMAREO FLICK, avvocato, vice presidente dell'Osservatorio sul sistema montagna "Laurent Ferretti" della Fondazione Courmayeur Mont Blanc

- **Assicurazione su pista e fuori pista, roccia e ghiaccio**

LUKAS PLATTNER, avvocato, componente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc

- **Assicurazione per i professionisti della montagna**

LORENZO SOMMIO, avvocato

- **Frodi e profili di illiceità**

MASSIMILIANO LOVINO, avvocato

- **La voce dei consumatori**

ASSUNTA DODDARO, segretario aggiunto Associazione Adiconsun Valle d'Aosta

ore 12.30

Buffet

ore 14.00

Seconda Sessione

Moderatore

PAOLO MONTALENTI, professore ordinario di diritto commerciale nell'Università di Torino, componente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, presidente di AIDA - Sezione Italiana "Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni"

- **Presentazione del sito Jus montagna - Diritto e responsabilità in montagna**

a cura della Presidenza del Tribunale di Aosta, dell'Ordine Avvocati di Aosta e della Regione Autonoma Valle d'Aosta

con la collaborazione della Procura della Repubblica di Aosta

GIUSEPPE COLAZINGARI, giudice presso il Tribunale di Aosta

NICOLE JORIS, avvocato, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Aosta

SANDRA BOVO, capo ufficio stampa Regione

Autonoma Valle d'Aosta

- **Le problematiche delle compagnie di assicurazione nell'assicurare i rischi della montagna**

PIETRO NEGRI, avvocato, responsabile ufficio legale

ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

- **I gestori degli impianti a fune**

FERRUCCIO FOURNIER, presidente AVIF - Associazione Valdostana Impianti a Fune

Tavola rotonda

ore 16.30

Terza Sessione

Conclusioni

- **PAOLO MONTALENTI**, professore ordinario di diritto commerciale nell'Università di Torino, componente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, presidente di AIDA - Sezione Italiana "Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni"

- **AUGUSTO ROLLANDINI**, presidente della Regione

Autonoma Valle d'Aosta

SALUTI

Venerdì 5 aprile 2013

LODOVICO PASSERIN D'ENTRÈVES
*presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc*

Signori, buongiorno. Possiamo iniziare i nostri lavori.

Do il benvenuto, a nome di Fondazione Courmayeur, alle Autorità e ai partecipanti al Convegno.

Passo anzitutto la parola al padrone di casa, il sindaco Fabrizia Derriard.

Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento del ciclo “Rischio e responsabilità in montagna” portato avanti con grande costanza e passione da Fondazione Courmayeur; un filone che, nato nel 1993, ha prodotto grandi contributi, sotto diversi aspetti, per quanto riguarda il tema dei rischi naturali.

Parlando di ciò, credo che il binomio “rischi naturali” e “vivere in montagna” sia praticamente inscindibile, perché vivere in montagna significa convivere quotidianamente con dei rischi naturali.

Quello dell’assicurazione, quindi, è un tema particolarmente importante, soprattutto per chi amministra un comune di montagna, che si vede sempre più spesso sollecitato a cercare coperture assicurative, anche per situazioni banali. Come sindaco, però, posso affermare che è sempre più difficile trovare qualcuno interessato a dare coperture assicurative, per esempio ad un Comune quale il nostro.

È insomma necessaria una riflessione perché si deve tenere conto anche del fatto che, evidentemente, se un Comune deve pagare in modo elevato assicurazioni che sono spessissimo sollecitate, questi sono costi che, in ultima analisi si riversano sulla collettività.

Sono necessarie delle regole chiare, anche recuperando banalmente insegnamenti “antichi” dell’andare in montagna, quali quelli del padre che dice al figlio: “Quando percorri un sentiero, oltre al panorama, devi guardare dove metti i piedi!”.

Mi riferisco, insomma, al concetto di “auto responsabilità”, che non può essere marginale in questo campo, perché credo che, in assenza di regole chiare, sia altrimenti molto difficile uscire dal sistema attuale, che ci pone costantemente di fronte, a situazioni e comportamenti che lasciano aperti troppi dubbi e interpretazioni, anche dal punto di vista assicurativo.

Voglio essere ancora più esplicita, con un esempio banale: se io esco a dicembre, con la neve, con i tacchi, è palese che sto adottando un comportamento inadeguato alla situazione; penso che dovrebbe essere logico che chi esce di casa a dicembre, con la neve, debba essere adeguatamente attrezzato e debba essere responsabile di dove mette i piedi.

Se non si parte da principi di base certi di questo tipo, tutto può essere messo in discussione e siccome viviamo in un momento in cui c’è culturalmente una decisa tendenza a fare ciò, a sollevare sempre e comunque dubbi e obiezioni su responsabilità e competenze, bisogna comprendere ed essere consapevoli che tutto ciò va a discapito degli enti pubblici, e quindi della collettività, anche in termini di costi.

Ritengo che sia necessario spezzare quello che io definirei un “ingorgo”, ma non so se sarà possibile nel concreto della quotidianità.

I convegni e le analisi teoriche registrano una grande partecipazione di tutti gli attori coinvolti dai vari aspetti di questi temi, che sono molti e diversi, e si aprono sempre grandi speranze e prospettive.

Ma io auspico che queste elaborazioni si possano concludere con una specie di “patto finale”, dei documenti che possano servire a far evolvere nel concreto le cose, con l’assunzione di decisioni chiare; in un senso o nell’altro, ma chiare.

Concludo ringraziando ancora una volta Fondazione Courmayeur, per il grande

impegno con cui continua a portare avanti questo progetto e auguro davvero a tutti i partecipanti un buon lavoro.

LODOVICO PASSERIN D'ENTRÈVES

Grazie al Sindaco Derriard.

Prima di dare la parola all'Assessore Viérin, vorrei dire due parole introduttive.

Autorità, Signore e Signori, sono lieto di dare il benvenuto, a nome della Fondazione Courmayeur, alle Autorità ai partecipanti al Convegno su *Montagna, Rischio e Assicurazione*.

L'iniziativa di oggi completa il fortunato programma pluriennale di ricerca della Fondazione *Montagna Rischio e Responsabilità*.

Avviato nel 1993, in vent'anni d'intensa attività di ricerca e di confronto, ha consentito a Fondazione Courmayeur di assumere una leadership in quest'area riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

A tutte le iniziative congressuali ha fatto seguito la pubblicazione del volume degli atti, consentendo di divulgarne i risultati ad un pubblico ampio. A questo ciclo si è affiancata, anno dopo anno, una raccolta di dottrina, legislazione e giurisprudenza a livello di singola nazione. Al codice italiano, francese, spagnolo, svizzero e austriaco si è aggiunto, nel 2008, l'aggiornamento multimediale dei *Codici della montagna* raccolti in unico CD. La collana *Montagna, Rischio e Responsabilità* conta ben *22 volumi*, ai quali si aggiungeranno gli atti dell'Iniziativa odierna.

L'attenzione della Fondazione si è rivolta ai principali portatori d'interesse: *professionisti della montagna, pubblici amministratori e giuristi*.

Per i *professionisti della montagna* le iniziative congressuali hanno consentito un *approfondimento* su aspetti che concernono concretamente e specificatamente le loro attività professionali. Costante è stato il *confronto* sia con professionisti provenienti da altre realtà di montagna sia con altre professionalità operanti nei territori di montagna.

Gli *amministratori locali e regionali* hanno avuto modo di *confrontarsi su metodi e procedure amministrative concernenti temi specifici*, a titolo di esempio sui rischi derivanti dall'evoluzione dell'ambiente di alta montagna, con confronti in ambito transfrontaliero su casi di crisi legati ad eventi naturali che hanno riguardato i loro territori. Inoltre, determinante è stato il *confronto con i giuristi*, al fine di approfondire il tema della *responsabilità*.

I *giuristi*, nel senso più ampio della parola, dispongono oggi di una *raccolta di dottrina, legislazione e giurisprudenza sulla montagna a livello di singola nazione*. La realizzazione del codice italiano, francese, spagnolo, svizzero e austriaco ha favorito una normativa "comune" a livello europeo comprendendo il meglio del prodotto legislativo degli stati membri. Inoltre, non mancano *approfondimenti su temi giuridici specifici*, a titolo di esempio lo studio giuridico comparato tra Italia, Francia e Svizzera sull'applicazione della telemedicina in montagna e sul quadro legislativo della medicina di montagna, pubblicato nel 2011.

Vorrei ricordare, inoltre, che numerose iniziative del programma pluriennale di ricerca *Montagna, Rischio e Responsabilità* hanno concorso alla *formazione con-*

tinua di diverse categorie professionali. Segnalo che il Convegno odierno è stato accreditato dall'Ordine degli avvocati e dagli intermediari finanziari.

L'Incontro sarà, anche, l'occasione per la presentazione del sito internet *Jus Montagna* - Diritto e responsabilità in montagna, progetto realizzato a cura della Presidenza del Tribunale di Aosta, dell'Ordine avvocati di Aosta e della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Un sentito ringraziamento a nome della Fondazione Courmayeur e a titolo personale, a *Waldemaro Flick*, il suo appassionato lavoro è stato determinante per lo sviluppo e realizzazione di questo programma.

Con Waldemaro stiamo lavorando, in continuità, ad un programma pluriennale di ricerca diretto ad approfondire temi della vita e della sostenibilità in montagna con attenzione prioritaria agli aspetti giuridici.

Vorrei ringraziare la *Fondazione Montagna Sicura*, in particolare il presidente *Federica Cortese*, nonché *Renzino Cosson* che l'ha preceduta, ed il segretario generale *Jean Pierre Fosson*: le due Fondazioni operanti a Courmayeur sono state, e sono, attive compagne di viaggio con l'organizzazione congiunta di numerose iniziative. Un ringraziamento alla *Guardia di Finanza*.

Concludo ringraziando i relatori per il loro contributo, in particolare il presidente del Tribunale di Aosta *Massimo Scuffi*, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta *Marilinda Mineccia*, il presidente AVIF-Associazione Valdostana Impianti a Fune *Ferruccio Fournier*, l'avvocato *Pietro Negri* responsabile dell'ufficio legale dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ANIA e il professor *Paolo Montalenti* presidente della Sezione Italiana dell'Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni AIDA. Lo staff della Fondazione Courmayeur.

Passo la parola a *Marco Viérin*.

MARCO VIÉRIN
*assessore Opere pubbliche, Difesa del suolo
e Edilizia residenziale pubblica
della Regione Autonoma Valle d'Aosta*

Buona giornata a tutti.

Vorrei iniziare ringraziando la Fondazione Courmayeur, la quale ha fatto un lavoro molto importante, soprattutto in questi anni. Si è detto che si è cominciato nel 1997 a lavorare sul tema dell'assicurazione nel campo del rischio e della responsabilità in montagna, un campo che però ancora oggi è pieno di incognite, come diceva bene il Sindaco, sia sotto l'aspetto della responsabilità, sia sotto l'aspetto di come riuscire a definire le situazioni legate ai danni materiali al territorio. Quindi, le tre parole "montagna, rischio e responsabilità" sono strettamente legate tra loro.

In montagna il tema della responsabilità degli operatori è sempre più attuale e si infrange contro la difficoltà di interpretare le norme e di definire la responsabilità di coloro i quali frequentano la montagna (il Sindaco ha citato dei casi molto rappresentativi). Tale circostanza è confermata dal fatto che in montagna esistono ed esisteranno sempre situazioni di rischio non prevedibili e non prevenibili.

È chiaro a tutti che in montagna il rischio zero non esiste. Credo che oggi sia indispensabile che il legislatore nazionale, ma soprattutto quello europeo prenda coscienza di questo fatto oggettivo. Io ho già affrontato questo tema con parecchie persone presenti in sala in altri convegni e in altre circostanze anche qui a Courmayeur con la Fondazione. In questo senso, vorrei ribadire, sia i tecnici, sia gli amministratori pubblici di turno (di turno perché ogni tanto veniamo sostituiti, giustamente) presenti nell'Ente locale e in Regione, hanno questa spada di Damocle che pende sulla loro testa.

A volte incontro dei sindaci (con Fabrizia Derriard ci siamo visti sovente, in questi anni, purtroppo) e tutti concordano sul fatto che è difficile prendere certe decisioni. È difficile dire alla gente "non puoi tornare nella tua casa, non puoi tornare nella tua frazione, non puoi accedere al tuo paese", magari per venti o trenta giorni, poiché si prevede la caduta di una frana o perché è caduto un masso e quindi bisogna che i tecnici facciano le giuste valutazioni.

Il fatto è che la cultura del rischio, nella nostra società, non è ancora radicata. Noi stiamo lavorando soprattutto nella scuola (lo ripeto e lo ripeterò fino alla noia) perché è dalla scuola che si può partire per insegnare al cittadino che cosa significa "rischio". Cioè, il cittadino deve capire che non si può uscire quando i bollettini annunciano valanghe e quant'altro, oppure deve sapere che attrezzatura usare quando va in montagna. Ripeto, quindi, che credo oggi manchi proprio nella nostra società, la cultura del rischio.

Laddove esiste una responsabilità, esiste anche la necessità di verificare se e come il sistema assicurativo possa fornire un ausilio agli operatori nell'affrontare tale responsabilità. E qui, a catena, si pone l'altro problema importante, in un momento di difficoltà dei bilanci pubblici come quello che stiamo vivendo: i costi.

Come si diceva, già nel 1997 si parlava in questa sede di una via assicurativa nella gestione del rischio in montagna. La possibilità di soluzioni alternative al finanziamento *ex post* delle ricostruzioni tenendo conto dei vincoli del bilancio

pubblico, diventa un tema sempre più attuale man mano che si affrontano gli effetti disastrosi, soprattutto, degli ultimi terremoti e delle ultime inondazioni.

Le ipotesi sul tappeto sono diverse e spesso contrastanti, quindi sono quanto mai opportune iniziative volte a chiarire le numerose articolazioni nelle quali può essere visto e approfondito il problema, come l'iniziativa di oggi. Gli stessi operatori della montagna non possono, ormai, più prescindere da un sistema assicurativo in grado di capire le loro esigenze e di fornire soluzioni adeguate, come anche per l'amministrazione pubblica che deve affrontare problematiche assicurative complesse nella gestione dei rischi. Lo scorso anno, ad esempio, la Regione ha affrontato proprio a Courmayeur la problematica di una copertura dei possibili danni alla proprietà privata conseguenti all'intervento di bonifica sulla parete rocciosa del Mont de la Saxe, per cui con il Sindaco abbiamo dovuto tentare tantissime strade prima di giungere a una soluzione condivisa e soprattutto totalmente legittima per far fronte a cose ovvie.

La deriva alla quale si sta assistendo in campo medico, dove diventa sempre più oneroso per gli operatori, per non dire arduo, trovare una copertura assicurativa fa, inoltre, intravedere un'evoluzione della tematica ancora più preoccupante. Esiste, quindi, il massimo interesse dell'Amministrazione regionale ad acquisire tutte le informazioni possibili sul tema del rischio e sulle possibili modalità per la sua gestione, specie ora che le risorse pubbliche scarseggiano. E qui ribadisco, tanto per essere chiari, che nel bilancio regionale negli ultimi quattro o cinque anni abbiamo avuto un taglio che si aggira intorno al 40% rispetto a quattro o cinque anni fa. Voi capite, quindi, che affrontare questo tema, sia per la Regione, sia, a catena, per gli Enti locali, non è semplice.

Sono convinto che gli autorevoli invitati a questa giornata di lavoro sapranno portare un contributo sostanziale e lungimirante, fornendo alle istituzioni qualificati argomenti di riflessione per la gestione del tema.

Approfitto dell'occasione, prima di chiudere, per ringraziare chi per la Regione ha lavorato, ma soprattutto la Presidenza del Tribunale di Aosta e l'Ordine degli Avvocati del Foro di Aosta, che hanno contribuito all'apertura del sito *Jus Montagna*, un'importante sito, che permette di avere una conoscenza aggiornata di una materia che è estremamente delicata.

Auguro a tutti un proficuo lavoro. Sono convinto che tutti noi ricaveremo qualcosa di utile dalla discussione di oggi per quello che sarà il nostro lavoro di domani.

Grazie a tutti.

LODOVICO PASSERIN D'ENTRÈVES

Grazie, assessore Viérin.

Si conclude qui la parte iniziale dei nostri lavori.

Prego il dottor Massimo Scuffi, presidente del Tribunale di Aosta, la dottoressa Marilinda Mineccia, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, l'avvocato Carassale e l'avvocato Flick di salire sul palco per le relazioni introduttive.

Grazie.

RELAZIONI INTRODUTTIVE

Modera
MASSIMO SCUFFI
presidente del Tribunale di Aosta

Buongiorno a tutti.

Ringrazio la Fondazione per l'opportunità che ha fornito a tutti noi di esprimere delle opinioni sulla tematica che verrà affrontata oggi, soprattutto sotto il profilo assicurativo.

RESPONSABILITÀ CIVILE E SPORT DI MONTAGNA: UNA RICOGNIZIONE DEI PROBLEMI

MASSIMO SCUFFI
presidente del Tribunale di Aosta

Sommario: 1. Premessa. - 2. Gli utenti della montagna. - 3. Le posizioni di garanzia. - 4. I gestori degli impianti. - 5. Il maestro di sci. - 6. Le scuole. - 7. Le guide. - 8. Gli sport equestri

1. Premessa

La montagna invernale ed estiva si presta a fare da scenario ad una vasta gamma di attività turistico-ricreative quali lo sci, lo snowboard, l'alpinismo, l'equitazione ed i c.d sport estremi cui è associata una dose elevata di rischio.

Le gestione del rischio in questo settore è *multi direzionale* ed implica l'adozione di obblighi precauzionali:

- da parte dei fruitori /consumatori della pratica ludico-sportiva (che possono essere autori oltre che vittime di illeciti per condotte imprudenti altrui);
- da parte dei gestori di impianti e strutture tenuti a garantire condizioni di sicurezza per l'esercizio delle attività sportive;
- da parte di istruttori ed allenatori che nell'insegnamento delle relative discipline debbono assicurare vigilanza ed adeguata protezione all'allievo.

Doveri di prudenza, sicurezza, controllo e protezione sottendono dunque le posizioni dei protagonisti degli sport invernali (utenti, imprenditori, professionisti) e la loro inosservanza determina il sorgere di responsabilità civile (oltre che penale) in via esclusiva od a titolo di concorso.

I settori dei quali intendo occuparmi in questo breve *excursus* sono essenzialmente quelli dello sci-alpinismo cui vorrei aggiungere, anche, lo sport equestre (sovente praticato in montagna) perché presentano percentualmente la più ricca casistica giurisprudenziale¹.

Scarsi o nulli sono invece i precedenti in particolari discipline quali il *rafting* (discesa di corsi d'acqua impetuosi con speciali battelli pneumatici denominati raft con poppa e prua uguali), il *canoying o torrentismo* (discese fluviali singole con muta e casco di protezione), il *free climbing* (arrampicata libera), l'*alianti* (volo a vela su particolare aeromobile senza motore propulsore) ed il *parapendio* (lancio da alta quota con speciale paracadute manovrabile che sfrutta le correnti d'aria)

Ripartirei, dunque, la responsabilità su tre categorie:

¹ Tutte le sentenze del Tribunale di Aosta (unitamente alla legislazione di settore) sono reperibili sul sito *Jus Montagna* (diritti e responsabilità in montagna) realizzato dalla Presidenza del Tribunale di Aosta, dall'Ordine degli Avvocati di Aosta e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

- A. *utenti della montagna*
- B. *imprenditori della montagna*
- C. *professionisti della montagna*

Naturalmente, nell'ambito di ciascuna di esse la ricostruzione della colpa civilistica non potrà che transitare da *valutazioni di fatto* destinate a risentire della diversità delle situazioni e stato dei luoghi.

2. *Gli utenti della montagna*

I sinistri che investono il fruitore della pratica sportiva – al di là di quanto provocato esclusivamente da imperizia od imprudenza senza intervento di fattori esterni – trovano di regola riferimento eziologico nella condotta di terzi ed inquadramento giuridico – a seconda dei casi – nella responsabilità contrattuale od in quella extra-contrattuale, fermo restando l'eventuale concorso dei due titoli che può sempre far capo a soggetti diversi in relazione al medesimo fatto dannoso come al medesimo soggetto danneggiante.

Il danno da *scontro infrasciatorio* è dovuto a difetto di attività precauzionale di almeno una delle parti entrate in collisione che abbia contravvenuto a regole comportamentali di prudenza e vigilanza quali – ad esempio – quelle riassunte nel “decalogo dello Sciatore” (FIS) di cui al d.m. 20.12.2005 (che riprende ed integra la disciplina della l. 363/2003): controllo della velocità, regole di sorpasso, precedenza, sosta, salita, obbligo del casco per minori anni 14 etc.

La responsabilità che discende dall'inosservanza di queste regole ha sempre natura aquiliana (art. 2043 c.c.) e quindi la parte lesa non può avvalersi delle agevolazioni probatorie proprie della responsabilità contrattuale né di quelle transitanti dall'art. 2050 c.c. (perché l'attività sciatoria non è pericolosa per sua natura né per i mezzi che utilizza) o dall'art. 2051 c.c. (perché il danno non è causato dal dinamismo proprio della cosa in custodia bensì dal comportamento di chi la manovra).

Sul piano probatorio si è fatta strada, nella pratica dello sci, il criterio vigente in tema di circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.) che presume la *colpa paritaria* dei soggetti coinvolti nella collisione salva la prova contraria a carico di ciascuno della addebitabilità esclusiva (o maggioritaria) di colpa all'altro.

L'art.19 della l.24.12.2003 n.363, che contiene il *corpus* normativo in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, ripetendo la stessa formula civilistica prevede espressamente che nel caso di scontro tra sciatori vada presunta – fino a prova contraria – che ciascuno di essi abbia concorso in egual misura a produrre i danni.

In questi casi la prova liberatoria sovente riposa sulla posizione *a valle* dello sciatore rispetto al quale lo sciatore (o *snowboarder*) *a monte* che si trova in posizione favorita di avvistamento è tenuto ad optare per un percorso che eviti qualsivoglia pericolo di collisione, salvo che il primo effettui manovre repentine e/o imprevedibili (anche se qualche decisione di merito ha ravvisato un concorso di colpa quando entrambi gli sciatori per velocità moderata e condizioni della pista siano in grado di prevedere le reciproche traiettorie).

L'affiancamento della responsabilità dello sciatore alla materia della circolazione stradale potrebbe suggerire una previsione di obbligatorietà della copertu-

ra assicurativa per danni provocati a terzi così come introdotta dalla l. 990/69 (al momento una assicurazione “di massa” è prevista facoltativamente acquistando il biglietto con sovrapprezzo differenziato per infortuni e/o r.c.).

Ciò gioverebbe alla istituzione di un *fondo di garanzia* destinato a risarcire i danni alla persona cagionati da sciatori non identificati (perché datsi alla fuga) sul modello di quanto creato per le vittime della strada.

Non va peraltro sottaciuto che i costi potrebbero rivelarsi tali da drasticamente ridurre l'affluenza del pubblico sulle piste da sci.

3. Le posizioni di garanzia

Il concorso di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) è tipico delle c.d. *posizioni di garanzia*, cioè quelle facenti capo agli *imprenditori della montagna* quali i gestori dei comprensori sciistici ed i *professionisti della montagna* che accompagnano e/o insegnano (maestri, guide alpine, scuole).

Questi soggetti sono in grado di giovare di polizze assicurative di responsabilità civile per i danni derivanti ad utenti e terzi.

Il maestro di sci esercita una professione protetta *ex lege* 81/91 con iscrizione ad apposito albo regionale restando dunque soggetto agli obblighi assicurativi prescritti dal d.l. 138/2011 conv. in l.148/2011 a protezione dei rischi derivanti dall'attività professionale in qualsiasi area operativa esplicata.

Lo stesso dicasi per la guida, professione protetta che prevede l'iscrizione all'albo a sensi della Legge quadro sull'ordinamento professionale 6/1989.

Per i gestori delle aree sciabili attrezzate l'assicurazione è già obbligatoria perché possa essere consentita l'apertura al pubblico delle strutture del comprensorio (l.363/2003); lo stesso dicasi per gli esercenti degli impianti a fune (d.lgs.s 210/2003).

4. I gestori degli impianti

I gestori degli impianti di risalita (seggiovia, funivia, sciovia) che consentono il trasferimento degli sciatori da valle a monte dietro pagamento di corrispettivo rispondono per i danni a costoro occorsi in fase di risalita fino all'arrivo a destinazione (fine corsa) in virtù del *contratto di trasporto* oneroso stipulato (anche se talune pronunzie escludono da tale previsione i casi in cui difetti il totale affidamento della persona al vettore, esigendosi anche una cooperazione dell'utente come nello *skilift*).

In presenza di contratto di trasporto di persone (anche gratuito) opera a pieno titolo la presunzione di responsabilità a carico del vettore *ex art.1681 c.c.* salva la prova su di lui incombente del fatto del danneggiato o del terzo (caso fortuito e forza maggiore) e di aver adottato tutte le misure di sicurezza adeguate alla circostanza.

Trattasi di forma di inadempimento contrattuale (per violazione dell'obbligo di far arrivare il trasportato sano e salvo a destinazione) che non impedisce il cumulo con l'azione di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) per violazione del principio generale del *neminem ledere*.

Il gestore dell'impianto non assume però su di sé i soli rischi connessi all'attività di trasporto di risalita, bensì anche quelli inerenti l'attività sciistica di discesa.

Più che il profilo *extracontrattuale* per l'esercizio di *attività pericolosa* che caratterizzerebbe la gestione dell'area (art. 2050 c.c.) o della responsabilità per la cosa (pista) in custodia (art. 2051 c.c.), entra qui in gioco il profilo più propriamente negoziale fondato sulla stipula del c.d. *contratto (bianco) di ski pass* in forza del quale il gestore globalmente offre il mezzo di risalita e l'area di discesa al cui mantenimento in condizioni di sicurezza si obbliga in cambio del corrispettivo ricevuto (prezzo del biglietto).

Salita e discesa sono, dunque, unificati in *unico pacchetto contrattuale atipico* (perché non di solo di trasporto trattasi ma di trasporto *funzionale* all'attività sciistica che deve essere garantita su piste sicure) che soggiace alle regole dell'art.1218 c.c. con le facilitazioni probatorie ivi previste per il danneggiato.

Ciò trova riscontro positivo nella l. 363/2003 che definisce le aree sciabili attrezzate istituendo una responsabilità civile del gestore per la regolarità e sicurezza dell'esercizio delle piste (art. 4) fornendo in tal modo supporto alla tesi che vede nell'acquisto dello skipass, non un solo ticket di trasferimento da valle a monte, ma – in prosecuzione naturale del trasporto – l'offerta di una ampia gamma di servizi attraverso il libero accesso ed utilizzo del comprensorio.

Resta ovviamente salva la responsabilità del gestore a titolo *extracontrattuale ex art. 2043 c.c.* laddove sia accertata la trasgressione di *norme precauzionali*.

Numerose pronunzie hanno, infatti, ravvisato la colpa nell'assenza od inidoneità delle reti di protezione, nella mancanza di segnaletica, nella scarsa manutenzione della pista determinante situazioni di insidia o trabocchetto, nello scarso innevamento senza informazione all'utente (con ricorso – a seconda delle circostanze – anche al titolo di responsabilità *ex art. 2051 c.c.*).

5. Il maestro di sci

La responsabilità del maestro di sci (al pari dell'istruttore/allenatore) per gli eventi lesivi occorsi agli allievi nel corso delle lezioni ha fondamento contrattuale ed *extracontrattuale*.

Contrattuale – innanzitutto – perché nell'ambito del rapporto di didattica instaurato con il cliente si configura una prestazione d'opera intellettuale che implica la *diligenza del buon professionista* nell'espletamento dell'incarico che consiste, non solo nell'impartire un insegnamento tecnico-sciistico, ma anche (quale *contratto sociale*) nel vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo valutando – ad esempio – la sua capacità di apprendimento, il livello tecnico e la conformazione fisica nella scelta delle piste da percorrere e gli esercizi da eseguire.

Pertanto, eventuali sinistri occorsi in tali frangenti potranno trovare idonea risposta risarcitoria nell'ambito della responsabilità per inadempimento *ex art.1218 c.c.* in relazione all'art. 1176 c.c. con le eventuali esimenti dell'art. 2236 c.c. per le difficoltà tecniche.

Coesiste poi la responsabilità *extracontrattuale* per violazione del principio del *neminem ledere* (all'art. 2043 c.c.) quando si ravvisino gli estremi della colpa per imprudenza, imperizia, negligenza del maestro di sci nella conduzione della lezione.

ne (ivi compresa la violazione di regole di *codici deontologici* quali quelle riportate dal *Collegio nazionale dei maestri di sci* che sono norme giuridiche obbligatorie – nella misura in cui risultano sanzionate – per gli iscritti nell’ambito dell’ordinamento professionale di appartenenza ovvero gli *standards di condotta* delineati nel *Regolamento della FIS*).

La *culpa in vigilando* presunta in capo ai precettori e maestri d’arte nel tempo in cui gli allievi restano sotto la loro sorveglianza salva la prova liberatoria della impossibilità di prevenire il fatto (art. 2048 2° comma c.c.) non sembra invece possa operare (almeno secondo una parte della giurisprudenza) per le *condotte autolesive* dell’allievo (ma solo per i danni da quegli provocati a terzi).

6. Le scuole

La responsabilità *contrattuale* del maestro trova parallelo nella posizione della scuola che – al pari degli istituti scolastici – accolta l’iscrizione dell’allievo assume verso di lui, in virtù dell’instaurato vincolo negoziale, obblighi di protezione e vigilanza nel tempo in cui questi fruisce della prestazione, anche al fine di evitare che procuri danno a se stesso.

Anche in questo caso, la pretesa risarcitoria potrà sfruttare l’inversione dell’onere probatorio di cui all’art.1218 c.c. che impone al danneggiato la sola allegazione delle lesioni quale sintomo dell’inesatto adempimento, ma non delle modalità dell’evento che sarà la scuola tenuta a dimostrare derivante da una sequenza causale non a lei imputabile.

La responsabilità *extracontrattuale* discende dalla imputabilità dell’illecito al maestro nell’esercizio delle incombenze cui è adibito dalla scuola che risponderà delle conseguenze dannose del *preposto a* sensi dell’art.2049 c.c.

Responsabilità, questa, *indiretta* per c.d. rischio di impresa (di stampo oggettivo), *iuris et de jure* per *culpa in eligendo / vigilando*, salva la dimostrazione in capo al committente dell’assenza del rapporto di preposizione o della mancanza di *occasionalità necessaria* tra incombenze affidate e consumazione dell’illecito.

Questa responsabilità *vicaria* è stata estesa dalla giurisprudenza anche ai casi di *mera collaborazione* od *occasionalità* e, financo, alle *società di professionisti* (in concorso con il socio-istruttore) eccetto l’ipotesi del servizio realizzato in piena *autonomia decisionale ed organizzativa* del terzo.

Varrà comunque sempre la regola della responsabilità contrattuale per *fatto dell’ausiliario* di cui si avvalga il debitore della prestazione ex art.1228 c.c.

7. Le guide

La normativa sulla responsabilità civile nella materia sciistica si riverbera di pari sulla figura della guida alpina (e sulle scuole di alpinismo- sci/ alpinismo).

Il rapporto che si instaura tra guida e cliente rientra (come quello di avviamento alla pratica sciistica) nel contratto d’opera intellettuale che associa due o più persone per compiere una ascensione.

La guida – dietro retribuzione – si assume il comando della cordata con i ri-

schieramenti inerenti per cui per le lesioni subite dagli accompagnatori durante l'escursione troveranno ristoro secondo le usuali regole della responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1176, 2236 c.c.) con eventuale cumulo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. nelle specificazioni – a seconda dei casi – indotte dall'art. 2048 c.c. quando l'attività della guida rivesta natura didattica ovvero dell'art. 2050 c.c. quando l'insegnamento delle tecniche di alpinismo sia ritenuto costituire esercizio di attività pericolosa.

8. Gli sport equestri

Resta da dire della pratica dell'*equitazione* che assume una connotazione diversa dalle altre attività sportive dove gli accadimenti dannosi dipendono dal fattore umano, dalla struttura del mezzo impiegato, dallo stato dei luoghi.

Nell'*equitazione* rileva – al contrario – l'indole ed il comportamento dell'animale per cui concorrono sempre due condotte: quelle dell'uomo e quella del cavallo.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'attività equestre è da considerare pericolosa solo quando è esercitata da principianti o allievi giovanissimi e inesperti che non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell'animale.

Quindi dell'infortunio occorso all'allievo durante il cavalcamento sarà tenuto a rispondere in via presuntiva il gestore del maneggio a sensi dell'art. 2050 c.c. ove non dimostri di aver adottato tutte le cautele per evitare il danno, fermo il concorso della responsabilità *ex contractu* disciplinata dagli artt. 1218 e 1176 c.c.

Tale attività non può essere – invece – considerata pericolosa quando viene svolta all'interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore, con cavalli abituati e addestrati a essere montati da principianti su percorsi da loro conosciuti.

La pericolosità del mezzo "cavallo" resta infatti attenuata dalle misure di cautela (uso del casco o del kep ovvero idonea struttura del maneggio), dal cavaliere esperto, dal capocolonna e dall'istruttore che a terra impartisce i vari ordini.

Eventuali incidenti subiti dall'allievo transiteranno pertanto dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cc (danno cagionato da animali) salva la prova del caso fortuito.

Per verificare, insomma, se la caduta da cavallo riferibile alla condotta dell'animale nel corso di una cavalcata in regime di maneggio ricada sotto la disciplina giuridica dell'art. 2050 c.c. o dell'art. 2052 c.c. occorrerà valutare le specifiche caratteristiche dell'attività equestre se idonee a renderla obiettivamente pericolosa o meno.

Passo ora volentieri la parola all'amica procuratore di Aosta Marilinda Mineccia, che tratterà gli aspetti penali

UNA RICOGNIZIONE DEI PROBLEMI - ASPETTI PENALI

MARILINDA MINECCIA
*procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Aosta*

Tutti si chiederanno come mai, in un convegno sulla montagna, che è soprattutto volto ad analizzare gli aspetti civili ed assicurativi, sia presente un intervento relativo ai risvolti penali, non certo piacevoli.

Ringrazio la Fondazione, l'amico Flick e il presidente Scuffi di avermi invitata a parlare e soprattutto a dare un contributo alla presentazione del sito *Jus Montagna*, che ritengo un'iniziativa davvero molto valida.

Cercherò quindi di sviluppare il mio intervento in modo da fornire un contributo che possa costituire, anche in seguito, utile collaborazione a quello che potremmo definire un *work in progress*, posto che il sito dovrà essere ampliato e costantemente alimentato.

L'occasione davvero significativa di questo convegno ci permette, infatti, di approfondire diversi aspetti del tema ed anche di pensare a possibili innovazioni rispetto all'attuale sua struttura, che raccoglie, com'è giusto che sia, esclusivamente principi di diritto.

Considerata la particolarità e le caratteristiche della responsabilità in montagna, credo, infatti, che potremmo aggiungere altri elementi utili da un punto di vista pratico - operativo, fatto inusuale sotto il profilo di diritto, ma che, con riferimento ai problemi che qui si incontrano, appare rilevante ed innegabile.

Un esempio può chiarire meglio il mio pensiero.

Se ci riferiamo ad un principio generale di responsabilità nel segnalare il comportamento da tenere con riferimento ad una pista *azzurra*, ovvero *rossa*, diamo un'informazione importante all'utente, ma questa indicazione, pur astrattamente corretta nel suo aspetto statico, nell'ambiente di montagna va considerata nella sua realtà dinamica, perché, ad esempio, nel mese di aprile, una pista, che in precedenza era *azzurra*, molto probabilmente diventerà *rossa*.

Mi riferisco al caso (al momento assente sul sito, ma molto significativo, per cui spero venga inserito) di una ragazza che, agli inizi degli anni '90, scendendo sulla pista n. 5, che porta a Cervinia ed è, come a tutti noto, molto facile, andò a finire con gli sci su una roccia che affiorava nei pressi della pista, e, cadendo nel vicino torrente, perse la vita.

Evidenzio che era il mese di aprile e che l'incidente è avvenuto di pomeriggio, poco prima della chiusura degli impianti.

Questo esempio purtroppo tragico, ma molto semplice, evidenzia che, con una massima costituita solo da principi di diritto e riferimenti *statici*, potremmo perdere il dato più importante, fattuale, utile a far riflettere il gestore della pista sul comportamento da adottare, posto che non è sufficiente predisporre "una volta per tutte" le segnalazioni delle e nelle piste da sci, ma sono necessari ulteriori interventi, adeguati alle mutevoli condizioni climatiche.

Ritornando al tema principale – pur non facile da sintetizzare in poco tempo –

cercherò di chiarire per quale motivo, in un convegno in cui si parla di assicurazione, anche la materia penale sia importante.

Una prima osservazione è che vi sono continue interferenze tra civile e penale, sia perché, come sapete e come spesso i difensori consigliano ai propri clienti, soprattutto nei procedimenti di maggior rilievo, ossia quelli che riguardano i reati di omicidio colposo o di disastro colposo, vi è quasi sempre costituzione di parte civile, per cui la decisione assunta in sede penale diviene fondamentale per la ricostruzione e la dinamica degli eventi (e questo, di fatto, anche quando non c'è costituzione di parte civile), sia perché esistono molti incidenti in montagna che il Giudice Ordinario non vede in quanto legati al notevole lavoro della Procura nei reati di competenza del Giudice di Pace.

Si pensi a tutti quegli eventi che riguardano sciatori, o persone trasportate su impianti di risalita, da cui derivano solo lesioni e non, fortunatamente, la morte (a tal proposito richiamo quanto accennava prima il Presidente sulla interessante tematica dello scontro tra sciatori).

Evidenzio che i reati di competenza del Giudice di Pace possono anche essere di notevole rilevanza.

Recentemente abbiamo trattato il caso della caduta di un masso di notevoli dimensioni da un terreno privato, situazione in cui non è stata ravvisata la responsabilità di pubblici amministratori proprio perché, come appurato in apposito sopralluogo, il punto da cui si era staccato il masso, situato nel predetto terreno privato, non era assolutamente visibile dalla strada.

Questo enorme masso, precipitando sulla statale di Villeneuve, ha provocato un incidente che, sebbene non mortale – per cui la competenza è quella del Giudice di Pace – ha avuto sul guidatore dell'auto, che in quel momento vi transitava, conseguenze gravissime con una prima fase di coma e successiva disabilità permanente.

Come è noto il reato di lesioni colpose, anche gravissime, è perseguibile a querela e pertanto in tutti i casi, anche giuridicamente molto complessi, di avvenuto risarcimento del danno, ne consegue la remissione di querela ed il venir meno del procedimento.

Vedo in sala la dott.ssa Sara Pezzetto, vice procuratore onorario presso la nostra Procura, che esercita parte delle sue funzioni nei procedimenti davanti al Giudice di Pace: mi fa piacere ricordarla insieme agli altri magistrati onorari.

È giusto, infatti, valorizzare il lavoro dei nostri VPO, che ricostruiscono l'evento nell'immediatezza, nei minimi particolari, consentendo la formulazione di un capo d'imputazione molto accurato; capo d'imputazione che consente di comprendere in modo sintetico la dinamica dell'accaduto, evidenziando i profili di colpa sui quali ci si dovrà concentrare, anche per chi viene ritenuto responsabile.

Questo lavoro, se è fatto bene (e se non è tale vi sarà *opposizione* della parte lesa con conseguenti approfondimenti), comporta l'importante intervento delle assicurazioni, che consentono l'estinzione del processo penale con la pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela.

Questi casi sono in numero decisamente rilevante.

Ne parlavamo con il presidente Scuffi: sarebbe davvero utile trovare il modo di introdurre nel sito anche queste situazioni, riportando quei capi d'imputazione che, avendo condotto alla conciliazione delle parti, si sono rivelati puntuali e corretti.

Questa è l'ulteriore prova che, se si fa bene il lavoro di operatori del diritto, si contribuisce alla pace sociale.

Eliminare la conflittualità in un settore come il colposo, dove pure non esiste "malafede" come nel dolo, è un aspetto altrettanto importante, se si pensa che è un modo per stimolare la persona ad avere maggiore cura dell'altro.

A tal proposito vorrei fare alcune brevi considerazioni.

I pubblici amministratori evidenziano l'imprevedibilità degli eventi naturali avversi e lamentano nei frequentatori della montagna una certa mancanza di responsabilità che andrebbe invece loro richiesta.

Questa prospettiva è simile a quella dei medici, che evidenziano la nascita della medicina *difensiva* quale risposta ad una magistratura che *perseguita*, più che perseguire i reati.

Vorrei tuttavia richiamare la vostra attenzione sul non facile dilemma di fronte a cui spesso si trova il pubblico ministero che, avendo l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale e dovendo valutare la situazione di una o più parti lese e di possibili indagati, ha il dovere di approfondire la vicenda, anche se lo deve certamente fare con molta equità e rispetto delle persone, rendendosi conto delle difficoltà di previsione dell'evento *ex ante*, ossia prima che avvenisse l'incidente.

Penso agli eventi alluvionali e valanghivi che fanno parte dei temi in materia di Protezione Civile.

Sul sito sono presenti alcune sentenze penali relative a tali aspetti ed altre potranno essere aggiunte con il nostro contributo.

Ebbene, in tema di Protezione Civile, si registrano novità che meritano di essere evidenziate per il significativo cambiamento di prospettiva rispetto al passato.

Innanzitutto diverse persone, titolari, a causa del loro particolare ruolo, delle c.d. posizioni di garanzia, hanno un obbligo di controllo sulle fonti di pericolo, obbligo di controllo – radice della possibile responsabilità per colpa – cui si assolve adottando le cautele richieste dalla migliore scienza ed esperienza secondo il momento storico.

Oggi la scienza consente di intervenire sugli eventi naturali avversi, di prevederli per diminuirne o limitarne gli effetti e, in qualche caso, persino di dominarli, sebbene mai completamente.

Diversi anni fa questi stessi eventi erano vissuti sempre come fato inesorabile di fronte al quale l'uomo non poteva che subire e sperimentare la propria radicale debolezza, oggi l'opinione pubblica pare esigere sempre e in qualsiasi situazione un responsabile.

Da un lato si è fatta finalmente strada la consapevolezza che spesso ci troviamo a gestire situazioni negative create da altre generazioni prima di noi e che anche noi, a nostra volta, talora non impediamo eventi drammatici, ovvero stiamo creando per le generazioni future condizioni di vita fortemente sfavorevoli; dall'altro si è portati a pensare in modo troppo semplicistico che per ogni situazione esista un rimedio e che ciascuno possa pretendere dai pubblici amministratori o da qualche privato la salvaguardia della propria vita, della propria salute e dei propri beni.

Dobbiamo in ogni caso riflettere sul fatto che oggi la cura che dovremmo avere per gli altri è sicuramente maggiore rispetto al passato, sia perché la sensibilità umana si è complessivamente elevata, sia perché, come già detto, quello che un tempo non si poteva prevedere oggi può essere in parte conosciuto.

Penso alla caduta del ghiacciaio della Brenva ed alle persone che in quella drammatica situazione hanno perso la vita, all'individuazione di diversi responsabili ed alle sentenze per alcune posizioni di assoluzione e per altre di condanna, in sede di Appello e Cassazione.

Riterrei importante che sul sito fossero presenti – anche con riferimento a più gradi di giudizio – quelle sentenze in cui vari aspetti problematici sono stati approfonditi in tutte le sfaccettature: la loro lettura può essere utile per comprendere meglio il quadro di possibili responsabilità e potrebbe rivelarsi, se vissuta senza paura, come accrescimento e opportunità di allargare i propri orizzonti.

Nel caso della Brenva, ricordo – essendome occupata personalmente tanti anni fa, in una prima fase aprendo un modello 45 (ossia un procedimento relativo a fatti non costituenti reato, essendomi inizialmente posta di fronte a quell'evento come a qualcosa di imprevedibile) – che, dopo accurata ricerca, avevo nominato come consulenti due ingegneri del Politecnico di Torino, la cui qualifica era quella di “esperti in disastri”.

I due tecnici mi mostrarono della documentazione cartografica dalla quale emergeva che nell'arco di alcuni secoli la caduta di quella parte del ghiacciaio si era già verificata più volte nella medesima area o in quella circostante.

Oltre a questo, nelle sentenze di condanna sono stati messi in rilievo numerosi altri elementi da cui si sarebbe dovuto desumere che il pericolo di caduta del ghiacciaio era imminente.

Ciò che a prima vista sembrava imprevedibile non è stato quindi ritenuto tale.

Ho voluto fare questo esempio per ribadire che tutto il sistema della Protezione Civile si basa sulla necessità di conoscere e valutare le possibili fonti di rischio, sulla programmazione e pianificazione delle azioni volte a neutralizzare e/o limitare pericoli e danni.

Cercherò ora di delineare le tipologie di reato presenti sul sito, per fornire un quadro generale della situazione.

Dico subito che in materia penale colposa non è necessario reperire l'esistenza di una norma specifica quale fonte di responsabilità, essendo previsto il principio generale, connesso alla c.d. posizione di garanzia, in base al quale chiunque ricopre un ruolo, per cui deve farsi carico dell'incolumità degli altri, non deve agire con negligenza, imprudenza o imperizia, né incorrere nella violazione di eventuali norme specifiche volte a prevenire quella situazione di pericolo.

Con particolare riferimento alla montagna (e non posso che rivolgere un plauso alla Valle d'Aosta), la legge regionale n. 9 del 17 marzo 1992 (ancora in vigore con qualche integrazione di leggi successive), è stata davvero la precorritrice della legge nazionale del 2003, in quanto aveva già delineato in modo completo regole puntuali ed idonee con riferimento al tracciamento ed alle caratteristiche delle piste da sci (sia di fondo che di discesa), alle figure ed ai compiti dei gestori, dei direttori di pista, della Commissione locale Valanghe ecc.

La legge 24 dicembre 2003 n. 363 “norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” ha ripreso (diciamo, perché è giusto essere orgogliosi delle cose buone che si fanno) ed utilmente ampliato i principi contenuti nella legge della Valle d'Aosta.

Nelle altre regioni qualche legge esisteva.

Pensate, tuttavia, ad una normativa regionale secondo cui lo sciatore che gridava “pista!” aveva la precedenza.

La legge quadro nazionale all'art. 10 ha giustamente puntualizzato che "lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle".

Con particolare riferimento allo scontro tra sciatori vale anche l'interessante discorso del presidente Scuffi su possibili pronunce, diverse tra loro secondo i casi, quando ad esempio lo sciatore a valle ha tenuto un comportamento imprevedibile.

Anch'io ho esaminato queste decisioni. Il tempo limitato non consente adeguato approfondimento, anche se ribadisco il principio secondo cui per arrivare ad una decisione e per comprenderla è fondamentale rendersi conto di quanto realmente accaduto e dello scenario dei luoghi (che in montagna, per altro, sono sempre mutevoli).

Qualsiasi principio di diritto può risultare non più valido se cambia un elemento del fatto, in grado di richiamare un altro principio applicabile.

Proprio per questo riterrei importante inserire nel sito non solo i principi di diritto, ma anche un commento in cui si affronta in modo chiaro e specifico l'aspetto fattuale sulla cui base il giudice ha deciso.

Questa modalità potrebbe infatti costituire per i titolari di posizione di garanzia utile stimolo a migliorare.

Un'altra proposta che vorrei fare per il sito proviene dall'esperienza di aver recentemente letto, proprio in occasione di questo convegno, una sentenza di circa quaranta pagine che affronta problemi tecnici nel settore della montagna.

Non è stato per nulla facile e credo sarebbe davvero utile se il giudice che l'ha scritta, o il pubblico ministero che ha seguito il processo, potesse fare un breve commento di introduzione.

La sentenza verrebbe comunque allegata, ma con la possibilità di essere più agevolmente compresa.

Un altro esempio: nel 1994 la cabina del primo tratto della funivia del Monte Bianco è precipitata sulle rocce, causando la morte di un uomo e solo per puro caso non sono state coinvolte nel tragico evento le trenta persone che stavano per salire sull'altra cabina di quella stessa funivia.

La fune portante si è spezzata per corrosione.

L'indagine è stata molto difficoltosa e all'inizio il caso sembrava insolubile.

Il direttore della funivia sosteneva, infatti, producendo la relativa documentazione, di aver recentemente eseguito su quella fune una *gammagrafia*, ossia l'esame per verificarne l'integrità e ne sottolineava l'esito favorevole.

Nella massima presente sul sito (n. 302 del 23.5.1997) ci si limita ad affermare che il direttore di esercizio di un impianto funiviario ed il funzionario dell'U.S.T.I.F. di Torino sono incorsi in responsabilità "per non aver eseguito sulla fune i necessari controlli previsti dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 261/1983", ma potrebbe essere molto utile una breve descrizione del modo in cui si è giunti a risolvere questo apparente enigma, per trarre dalla complessità della situazione validi spunti operativi.

Premesso che i primi consulenti non riuscivano a spiegare la situazione contraddittoria di un esame tecnico da cui non risultava in alcun modo l'avanzato stato di corrosione della fune da loro accertato, nel corso dell'istruttoria ho deciso, fra le altre cose, di recarmi personalmente a parlare con chi operava in situazioni analoghe.

Poiché non tutte le funivie sono uguali – motivo per cui il Ministero dei Trasporti ha emanato delle circolari, in tema di sicurezza, ove le regole sono espresse con formule che, per adattarsi a tutte le tipologie di impianti esistenti, sono decisamente generiche (si parla, ad esempio, di esame “idoneo” senza specificare quale) – furono scelti, sia in Trentino Alto Adige che in Lombardia (per riferirsi a modalità di gestione anche differenti), alcuni impianti funiviari analoghi a quello in cui si era realizzato il tragico incidente di Courmayeur.

In tutti questi, infatti, esisteva, come per la funivia del Monte Bianco, una fune portante che doveva essere “tolta d’opera” dopo trent’anni – preciso che nel nostro caso eravamo al ventinovesimo anno – e due parti di questa, poste all’inizio ed alla fine dell’impianto, che vengono considerate molto più rischiose sotto il profilo della sicurezza in quanto, appoggiandosi sulle *carrelliere*, che consentono alla fune di passare dalla posizione verticale a quella orizzontale, sono soggette a maggiore sollecitazione ed usura.

Per queste parti di fune è necessario, infatti, provvedere ogni cinque anni al loro *scorrimento*, utilizzando una riserva che viene accantonata *a monte* al momento di costruzione dell’impianto.

Può essere consentito di non seguire questa procedura “unicamente qualora dagli esami non distruttivi, effettuati con idonei metodi, oppure dagli esami a vista interni, risulti l’integrità delle funi”.

Da sottolineare che, mentre per la fune portante *in linea*, ossia nel suo tratto maggiore ed orizzontale, è possibile eseguire piuttosto agevolmente l’esame con apparecchi *magnetoinduttivi* in grado di vedere se all’interno del cavo vi sia corrosione dei c.d. trefoli che lo compongono, sui tratti che si trovano lungo le *carrelliere* in pratica non si può fare nessuno di questi esami per intrinseca difficoltà di movimento.

Nel caso della funivia del Monte Bianco erano ben tredici anni che la fune posta sulla *carrelliera* a monte non scorreva, anche se nell’undicesimo anno era stato fatto l’esame *gamma*grafico di cui si è detto.

Come in molti altri casi di incidente in montagna, chi viene ritenuto responsabile non era stato del tutto inerte, aveva fatto qualcosa, ma purtroppo aveva fatto la cosa sbagliata. Di qui l’utilità di indicare sul sito il comportamento idoneo.

Gli operatori degli impianti funiviari con cui ero andata a parlare dichiararono tutti a verbale che la *gamma*grafia non era un esame di cui potessero fidarsi; qualcuno di loro dopo questo tipo di controllo aveva fatto scorrere la fune e aveva constatato che, nonostante risultasse integra, all’interno era sfilacciata e piena di ruggine.

Tutti, per sicurezza, effettuavano lo scorrimento ogni anno.

Un ulteriore consulente, professore universitario ed esperto in *gamma*grafie, spiegò che con questo esame è possibile vedere solo aspetti di discontinuità, ma non la corrosione che, pur procedendo inesorabilmente, sino al momento della rottura non lascia vedere dei “vuoti”.

È come un esame medico in cui si può osservare solo uno specifico aspetto e non un altro.

La *gamma*grafia, in conclusione, è in grado di rilevare le rotture interne dei fili, ma non lo stato di corrosione dei medesimi e pertanto deve essere ripetuta a intervalli ravvicinati, quanto meno annuali.

Passo a parlare di un altro aspetto che vorrei portare alla vostra attenzione, come ulteriore possibile contributo.

Ho notato che sul sito viene riportata una sentenza (n. 657 del 5.10.1999), che ho riconosciuto in quanto mi ero personalmente occupata dell'istruttoria, in cui il direttore di esercizio, con riferimento ad un incidente avvenuto sul secondo tratto della funivia del Monte Bianco, viene ritenuto esente da responsabilità in quanto "non ha alcun dovere di sovrintendere personalmente alle verifiche e prove mensili sugli impianti, che vengono eseguite dai capi servizio, ma ha il solo obbligo di presenziare alle verifiche annuali e a quelle straordinarie".

Non è stata invece riportata – perché normalmente nei siti e nei massimari le sentenze *ex art. 444 c.p.p.* non vengono indicate – la sentenza di "patteggiamento" riguardante gli altri imputati, nei cui capi di imputazione erano descritti i fatti e le norme violate, che a mio avviso, a prescindere dalla enunciazione di principi di diritto, potrebbero comunque rivestire notevole interesse, proprio in considerazione della peculiarità della materia trattata.

Nel caso in questione, di particolare gravità, era stato manomesso il sistema di sicurezza, ossia quello per cui la cabina non può muoversi quando le porte sono aperte.

Era accaduto che il macchinista ed il capo servizio dell'impianto, per poter trasportare più velocemente i passeggeri, avevano omesso di reinserire, dopo il primo tragitto di prova, il circuito di sicurezza, per cui, allorché un giovane sciatore aveva indugiato sulla soglia della cabina, e quindi tardato a scendere, il macchinista, che con un *monitor* teneva sotto controllo lo spazio di uscita, ritenendo erroneamente che tutti i passeggeri fossero già scesi, aveva rimesso in moto la cabina, provocando il terribile incidente.

Non posso dimenticare il volto del padre di quel giovane che aveva cercato invano di trattenere il figlio e lo aveva visto scivolare inesorabilmente dalle sue braccia, precipitare sulle rocce e morire.

Ricordo che nell'immediatezza dei fatti era stato operato il sequestro dell'impianto e che una accurata consulenza, con chiara ricostruzione dei fatti, aveva indotto gli imputati a chiedere di definire il procedimento con il rito del patteggiamento.

Per completare la ricognizione dei problemi trattati sul sito sotto il profilo penale, devo ancora sinteticamente indicare i casi di responsabilità del gestore e del direttore di pista, per l'omissione dei comportamenti richiesti dagli artt. 8 e 9 della Legge Regionale prima citata, quali garantire l'agibilità e la manutenzione della pista in relazione alle idonee condizioni meteorologiche e di innevamento; provvedere alla sistemazione della segnaletica; assumere la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso; provvedere alla chiusura dei percorsi, in caso di pericolo di valanghe, ecc.

Va aggiunto il settore di responsabilità riguardante il comportamento scorretto degli sciatori e quello di chi fornisce attrezzature inadeguate o con difetti tecnici.

Si pensi all'usura delle lamine, alla errata regolazione degli attacchi ecc...

Ancora qualche osservazione sugli incidenti "fuoripista".

La Legge Regionale n. 27 del 15.11.2004 ha evidenziato, per fugare qualsiasi dubbio in proposito (anche se la giurisprudenza è sempre stata concorde nel ritenere) che il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste "non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi...".

Va detto, tuttavia, che vi sono situazioni in cui la responsabilità del gestore può ugualmente sussistere, nonostante l'evento si verifichi "fuori" dalla pista, sempre che la causa sia interna alla stessa, come nel caso di mancanza di reti in zone scoscese o pericolose, ovvero qualora vi siano pericoli "insidiosi" in luoghi vicini alla pista su cui, a causa di una particolare pendenza, o per altri motivi, si può prevedere di andare a cadere.

Si pensi alla presenza di rocce, oppure di cannoni da neve non adeguatamente protetti.

Infine, vi sono delle sentenze in cui si individua una responsabilità dei medesimi sciatori o di chi li accompagna, come quando, *tagliando* il percorso dall'alto, hanno provocato delle valanghe.

Vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro che questa occasione di incontro sia l'inizio di un proficuo lavoro insieme volto alla crescita di ciascuno per la cura degli altri.

MASSIMO SCUFFI

Solo una brevissima osservazione, visto che c'è stato un accenno al sito.

Gli spunti della collega Marilinda Mineccia sono sicuramente da cogliere, pur tenendo presente che il sito nasce come una raccolta di legislazione e di giurisprudenza, essendovi state inserite tutte le sentenze civili e penali reperibili che contengano principi di diritto da massimare perché, evidentemente, quando si parla di giurisprudenza si allude sempre a sentenze in grado di fornire un contributo di puro diritto.

Sarà, comunque, nostra cura cercare di raccogliere anche tutto quel materiale che concerne il profilo penale, come risultanze di indagini, archiviazioni, sentenze di patteggiamento, che possono rimandare a capi di imputazione indicativi della frequenza dei fenomeni che interessano il settore.

Cercheremo, dunque, di implementare il sito anche in questa direzione e ricordo che esso contiene pure un settore dedicato alla legislazione e alla dottrina, onde offrire un quadro completo in tema di responsabilità in montagna per tutti gli operatori del settore

Do ora la parola all'avvocato Carassale che entrerà nel vivo delle problematiche parlandoci del contratto di assicurazione.

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

UGO CARASSALE
avvocato

Il filo conduttore di questa giornata di studi è sostanzialmente la riparazione di un danno, ovvero la percezione di un indennizzo che tenta di trovare la propria provvista nel capitale assicurativo, anche nello specifico settore della responsabilità per i “rischi della montagna”.

Forniti brevi cenni introduttivi sul contratto di assicurazione, secondo lo schema dettato dal codice civile, conducendo una analisi parallela con similari aree responsabilistiche sotto il profilo dell'imputazione della responsabilità, come ad esempio quella medica, si cercherà da un lato, di analizzare le cause e le ragioni che hanno condotto, negli ultimi vent'anni, ad aumento esponenziale dei danni e dei costi risarcitori; dall'altro ad individuare la risposta del mondo assicurativo innanzi a rischi, cioè a quell'elemento fondamentale del contratto di assicurazione, sempre più gravosi.

1. Il “danno” è uno dei due punti focali dell'assicurazione.

Non può essere considerato quello fondamentale solo perché risulta assai difficile, per la eterogeneità delle posizioni, un bilanciamento tra l'assicurazione danni e l'assicurazione sulla vita, entrambe racchiuse – in una visione unitaria da tempo sottoposta a critica – nella definizione del contratto data dall'art. 1882 c.c..

Nell'aspetto “di danno” (assicurazione danni) l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro, entro i limiti degli accordi pattuiti.

Nell'ottica “sulla vita” (assicurazione vita), che oggi non è oggetto di trattazione, l'assicuratore si obbliga – sempre a fronte del versamento del premio – al pagamento di un capitale o di una rendita, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

In termini di valori economici e di rilevanza sociale può, peraltro, essere ragionevolmente riconosciuta una larga prevalenza dell'aspetto di danno, essendo indubitabile ed indiscussa l'influenza che l'assicurazione danni ha esercitato ed esercita nel consorzio sociale, quale strumento sia di tutela della collettività, sia di liberazione del soggetto leso da uno stato di bisogno, sia quale indice di scelte valutative ed interpretative, sia di obbligatoria conservazione del proprio patrimonio nel contestuale presidio di generali valori. Ecco perché il contratto di assicurazione, la cui conoscenza è ormai di generale dominio, diventa il sostegno sostanziale della richiesta che cresce, nell'alveo di una concezione indennitaria.

L'assicurazione della responsabilità civile rappresenta oggi il momento di più stretto contatto tra il danno, l'area del danno risarcibile ed il “mondo assicurativo”: rapporto di danno e rapporto assicurativo sono, di conseguenza, strettamente legati e reciprocamente condizionati.

Lo sviluppo dei traffici, dei mezzi di locomozione, dei contatti sociali, del raffinemento delle arti e dei mestieri, da un lato, e dei mezzi di diffusione delle idee, dall'altro, ha con pari energia aumentato le ipotesi dei danni reclamabili e l'area

del danno risarcibile, nonché il numero delle controversie; qualunque operatore è un potenziale soggetto passivo di una azione risarcitoria, salvo qualche residuale ipotesi di chi gode ancora di antichi privilegi, non sempre giustificati: categorie, un tempo ritenute intoccabili, sono quotidiano bersaglio di azioni giudiziarie, spesso benevolmente valutate e raramente gravate da oneri di spese processuali nell'ipotesi della soccombenza.

Dall'isolata azione risarcitoria contro un professionista, nella pratica quotidiana si è passati all'azione contro qualsiasi operatore (notai, ingegneri, commercialisti, amministratori di Società, Sindaci, consulenti del lavoro, sono – oltre ai medici e all'appaltatore – i produttori principali di controversie risarcitorie per responsabilità civile e professionale), ed anche contro pubblici dipendenti e pubblici amministratori. Contro questi ultimi soggetti, la rivalsa esercitata dal Procuratore della Repubblica presso la Corte dei Conti, distrettuale, risulta una evenienza che sta diventando quotidiana.

Non è questa la sede per valutare perché simili azioni non possano prendere incondizionata generalità, forse per esigenze di fatto, ad esempio: scarsità di mezzi economici del dipendente che reca un danno al datore di lavoro; o per ragioni di diritto, si pensi alla surroga dello Stato nella responsabilità degli insegnanti della scuola elementare, per tacer d'altro. È, però, la sede per ricordare come l'estensione del numero dei danni e dell'area del danno ha necessariamente inciso nel mercato assicurativo della responsabilità con la conclusione e la divulgazione di sempre nuovi prodotti, cioè di tipologie di polizze assicurative, che pedissequamente seguono l'individuazione, reale o presunta tale, di una nuova area di scoperta, talvolta così evanescente da essere soltanto terminologica. Del resto, anche il mondo imprenditoriale ha offerto notevole incremento nel settore della responsabilità civile e l'assicurazione dei vari rischi di impresa apporta quotidianamente nuovi contributi quali la r.c. per prodotti difettosi; la r.c. operai; la r.c. per danni da inquinamento; per ricordare i più ricorrenti, sia per il numero dei sinistri, sia per la potenziale *magnitudo* del danno.

In conseguenza di tutto ciò, l'istituto dell'assicurazione della responsabilità civile, conosciuto nel codice di commercio del 1882 soltanto come appendice accessoria della copertura del conduttore-inquilino, che si assicurava contro l'incendio, ha acquisito valenza fondamentale nella quotidianità delle professioni, dei mestieri, dei rischi di impresa, per tacere dei rischi obbligatoriamente assicurati, ed è sempre più rara l'ipotesi che un privato operatore eserciti arte o mestieri senza una adeguata copertura assicurativa.

Gli antichi pregiudizi che precludevano l'assicurabilità della propria colpa, lieve o grave che fosse, inizialmente superati con le ipotesi di responsabilità presunta, che consentivano comunque la copertura, sono oggi decisamente abbandonati e l'assicurazione della propria responsabilità per un fatto colposo, lieve o grave, produttivo di un danno, è pratica ricorrente. L'evoluzione del sistema e del mercato assicurativo è stato, tuttavia, non favorevolmente condizionato dalle scelte giurisdizionali che, come esamineremo, turbano e non poco il settore, anche se possono avere una loro logica, purché sia sempre certo che la responsabilità civile non è equivalente al diritto assicurativo, come talora si presume.

Nell'ambito della responsabilità civile mai come in questo momento storico le decisioni della giurisprudenza sono state influenzate da ragioni di politica inter-

pretativa, piuttosto che dalla ratio del sistema. Peraltro, esistono nel firmamento giuridico principi che *prima facie* appaiono assoluti e incontrovertibili.

Se dovessimo rispondere istintivamente, saremmo pronti a garantire che è un principio certo la separazione dei poteri, ed in questa anche la funzione esclusivamente giurisdizionale del Giudice; il potere soltanto amministrativo del Governo. Tuttavia, se si scava nel sistema, si percepisce che spesso così non è. Tralasciando quello che fa il Governo, la giurisprudenza non solo interviene allorché “la vacanza” del potere legislativo giustifica un’attività “di supplenza”; ma spesso perché ritiene di non poter più condividere alcune scelte del potere legislativo a volte anche risalenti, non aggiornate ovvero lacunose. Crea, quindi, nuovi modelli; ricalibra determinati principi giuridici; dà corpo a nuovi istituti. Compie variegata scelte interpretative solo in funzione di quelli che sembrano, o possono sembrare al momento, interessi meritevoli di tutela. Vengono, quindi, colte opportune occasioni per enunciare nuovi principi.

Completando un percorso intrapreso da tempo, la Cassazione con la decisione SS.UU. n. 13533/2001, muovendo da un contrasto non tra difformi orientamenti interpretativi, ma tra “massime” giurisprudenziali in conflitto circa la distribuzione dell’onere probatorio in tema di risoluzione ed in tema di adempimento, ha colto l’intuizione di addossare detto onere in via generale impiegando la regola della vicinanza della prova: a volte strumentalizzandolo oltre misura, come fosse cosa insormontabile, ad esempio nella materia sanitaria, procurarsi una cartella clinica; altre volte ritenendo che sia di scarsa tutela per uno dei contendenti il principio di diritto dell’enunciato normativo, di cui capovolge i principi, diventandone, quindi, il nuovo legislatore.

L’attività sopra descritta e che potremmo definire di “ingegneria giuridica” trova un suo fondamentale e sostanziale riferimento nella decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533 la quale, pronunciandosi in tema di inadempimento, ha concretizzato il canone per cui a carico del debitore convenuto vige l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione, mentre per il creditore esiste il solo obbligo di allegare – non di provare – l’inesattezza dell’adempimento. Ulteriori opere di “ingegneria giuridica” si avvertono anche in tema di prescrizione del credito, ben evidenziate nel pacchetto di sentenze delle SS.UU. dello scorso gennaio 2008, che ha già dato i suoi frutti con l’arresto della decisione 18 novembre 2008, n. 27337, la quale, ribaltando l’orientamento precedente (Cass. SS.UU. n. 5121/2002) fa decorrere il termine prescrizione dal momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. Si ricorda ancora la decisione 16 ottobre 2007, n. 2007 con la quale, distaccandosi drasticamente dall’orientamento delle Sezioni Unite Penali, in tema di nesso nella causalità omissiva impropria, la Cassazione ha affermato che (solo) il processo penale deve operare in funzione della tutela dell’imputato (caso Franzese), mentre il giudizio civile deve attestarsi al principio del “più probabile che non” in funzione della tutela del danneggiato. Tale sentenza sembra una sintesi del pensiero di P. Trimarchi e di S. Rodotà, e candidamente confessa che i Supremi Magistrati intendono compiere un lavoro costruttivo con un arresto valutativo ad una soglia meno elevata di certezza processuale.

Non può, quindi, stupire che, nel sistema generale, i principi giuridici che ci sem-

bravano garantirci, e che abbiamo faticosamente percepito, siano diventati sempre meno fermi e meno rigorosi di come li ricordavamo, o di come li abbiamo studiati da giovani. Conseguenza, quindi, che lo studioso e l'operatore pratico che esaminano il divenire delle regole del merito e delle forme processuali hanno modo di constatare che il Legislatore non sempre è presente nelle scelte di fondo sostanziali; raramente è tempestivo nel disciplinare le regole del rito.

L'intervento della giurisprudenza, quale diritto vivente, nel divenire del tempo modella la regola al caso, nell'intendimento di offrire una tutela al soggetto che ritiene meritevole. In tali operazioni, un sentimento "simpatetico" vale a dire di partecipazione (soffrire assieme) già studiato da Bagolini nella morale e nel diritto negli anni 50/60 dello scorso secolo si manifesta evidente.

La giurisprudenza crea, quindi, nuovi principi, un tempo neppure immaginabili, ribalta regole di diritto che – rovesciando oneri probatori – individuano in anticipo chi sia, o chi debba essere, il soggetto soccombente: l'onere probatorio è, infatti, notoriamente un rischio ed il soggetto gravato è, spesso e pedissequamente, il soggetto soccombente, o potenzialmente soccombente. Infatti, "onere probatorio" è significativo di rischio processuale. Vale a dire che il soggetto gravato dall'onere probatorio è il soggetto gravato dal pericolo di perdere la controversia, se non adempie all'onere. L'onere, e la prova, sono nel loro insieme astratti concetti, neutri per l'ordinamento, ma solo in una valutazione "pura" del diritto. Infatti, le regole generali, sempre in astratto, affermano che il soggetto che richiede deve dimostrare i fatti che pone a fondamento della propria pretesa.

Questo atteggiamento che ha recepito l'esegesi sociale della più autorevole dottrina (Trimarchi, Rodotà, Monateri, Castronuovo) ha inevitabilmente inciso sui costi risarcitori e, di conseguenza sui prodotti e sui modelli assicurativi cosicché, in considerazione della giornata odierna, il confronto di oggi con i rappresentanti delle Imprese Assicuratrici si presenta particolarmente vivace ed interessante.

2. L'interesse dell'assicurato al risarcimento del danno in suo favore, ovvero in favore del soggetto leso nelle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile, con implicita tutela del patrimonio, è elemento imprescindibile dell'assicurazione danni: l'art. 1904 c.c. dispone, infatti, la nullità del contratto di assicurazione contro i danni qualora, al momento in cui il contratto deve avere efficacia, l'assicurato non abbia un interesse al risarcimento.

Interesse e danno assumono, tuttavia, aspetti diversi a seconda dell'oggetto della copertura garantita, che può influenzare anche i limiti della prestazione dell'assicuratore, che non sempre conserva la propria originaria natura indennitaria, tipica delle assicurazioni di cose, o di patrimonio, non sempre presente nelle assicurazioni di persone, ad esempio: contro gli infortuni, tradizionalmente correlate ai patti di polizza, piuttosto che alla reale entità del danno subito, che pertanto, quantomeno in via teorica, può essere maggiore o anche minore rispetto ai comuni criteri di valutazione.

Il timore del verificarsi di un danno, e quindi la possibilità che un evento futuro ed incerto, il c.d. rischio, cioè elemento fondamentale del contratto di assicurazione, possa provocarlo; o il danneggiamento di una cosa; ovvero una incidenza negativa sul patrimonio o sulla persona, supportano, di conseguenza, l'interesse alla stipulazione del contratto di assicurazione. Con la diffusione dei traffici e del-

le relazioni sociali ed economiche sono correlativamente aumentate le occasioni di produzione di un danno e con queste l'esigenza di una copertura assicurativa contro il rischio del danno, recato o subito. Le leggi del mercato hanno, quindi, indirizzato le Società a forme di assicurazione (danni) sempre più diffuse ed estese.

La possibilità, data all'imprenditore, di poter trasferire i costi del premio corrisposto all'assicuratore caricandolo sul prodotto della propria attività imprenditrice, e la conseguente polverizzazione dei costi, in una con il principio della sopportazione del rischio, che ha trovato larga risonanza in dottrina ed in giurisprudenza, hanno di fatto privilegiato l'assicurazione della responsabilità civile, stipulata dal potenziale responsabile, rispetto ad una assicurazione diretta, stipulata dal proprietario del bene.

Il legislatore, poi, è intervenuto in larghi settori della attività imprenditoriale e sociale imponendo l'obbligo di concludere contratti di assicurazioni con lo scopo di tutelare le vittime di incidenti provocati da attività con alto grado di rischio di provocare danni. La pratica giudiziaria quotidiana, con il fervore degli studi scientifici e – sia concesso – una sempre più diffusa corsa al risarcimento, hanno ampliato e continuano ad ampliare, l'area del danno e dei danni risarcibili. Nel dubbio interpretativo e di alternativa tra possibili responsabili la certezza dell'esistenza di una copertura assicurativa fa spesso propendere la scelta in favore del danneggiato, con conseguenti oneri per l'assicuratore, tanto che spesso si ha l'impressione che abbia corpo ed applicazione l'antico principio, solo in teoria superato, "*assurance oblige*": risponda chi è assicurato!

Sicché, pare che danno ed assicurazione si condizionino e si influenzino reciprocamente: l'esistenza della copertura assicurativa tende a provocare la dilatazione del danno e dei danni risarcibili, i quali necessariamente inducono a nuove coperture, con equilibri sempre nuovi. Peraltro, il danno non sempre è correlabile al fatto illecito. Tale aspetto, con l'inadempimento colposo, è certamente tipico dell'ipotesi di assicurazione (danni) della responsabilità civile (art. 1917 c.c.) in forza della quale l'assicuratore tutela il patrimonio dell'assicurato dal pregiudizio derivante da un danno da questi provocato ad un terzo, in conseguenza della responsabilità dedotta in contratto.

La correlazione tra danno e fatto illecito e inadempimento colposo, secondo l'ottica della responsabilità civile, è, pertanto, una valutazione dell'attività dell'uomo e della sua relazione causale con il pregiudizio recato ad un terzo. Per contro, il danno in senso assicurativo può prescindere dall'attività dell'uomo ed essere ricondotto anche a fatti ed eventi non necessariamente umani, ma valutati in senso naturalistico. Ed ha specifica valenza, e particolare disciplina, anche il danno correlato all'attività umana che prescinda da ogni individuazione e qualificazione di responsabilità: i danni diretti alla cosa per eventi naturali o accidentali; l'assicurazione del rischio infortuni, ne sono un chiaro esempio. Pur nella eterogeneità della situazione, il diritto positivo ha previsto norme spesso coincidenti.

3. Unitamente al danno e all'interesse, il rischio è ritenuto elemento fondamentale o presupposto del contratto di assicurazione.

L'univoco orientamento giurisprudenziale si è affermato nel senso che non può sussistere un valido contratto di assicurazione senza l'effettiva esistenza di un rischio, pur non potendosi questo qualificare come oggetto del contratto: configura,

infatti, un elemento essenziale che, non sussistendo all'inizio o venendo successivamente a mancare, determina la nullità o la risoluzione del contratto, senza necessità della manifestazione di volontà in tal senso, ex artt. 1895 - 1896 c.c. (cfr. Cass., 30 ottobre 1958, n. 3564; Cass., 13 giugno 1963, n. 1470; Cass., 3 luglio 1991, n. 7300; Cass., 21 Maggio 1998, n. 5080), ma con onere di darne comunicazione all'assicuratore.

Il rischio viene comunemente inteso, sia pure con una certa approssimazione, come la possibilità di un evento futuro ed incerto, il quale, secondo lo schema delineato dall'art. 1882 c.c., influisce negativamente sull'assicurato e di conseguenza pregiudica un suo interesse (nell'assicurazione danni: il richiamo e l'applicazione dell'art. 1904 sono evidenti); ovvero è relativo ad un evento attinente la vita umana (assicurazione vita). All'evidenza, mentre nell'assicurazione danni l'evento è necessariamente sfavorevole, non altrettanto può affermarsi nell'assicurazione vita, potendo essere anche favorevole, come certamente favorevole è il caso della sopravvivenza che provoca l'erogazione di un capitale o di una rendita a carico dell'assicuratore. Il rischio, quindi, quale evento futuro e incerto, come sopra delineato, a differenza della condizione, non riveste caratteristiche di elemento eventuale o accidentale del contratto, ma costituisce l'essenza stessa del negozio.

La delimitazione del rischio, salva l'ipotesi delle assicurazioni obbligatorie, che provoca l'inserimento automatico nel contratto delle regole fissate dalla disciplina legale, è normalmente (o solo formalmente) riservata alla libera autonomia delle parti. Infatti, come da tempo è stato ben chiarito, le parti contraenti, a volte, però, solo in via teorica, conservano la piena libertà, nell'esercizio della loro privata autonomia, di segnare i confini del rischio dedotto nel contratto di assicurazione, di circoscrivere l'estensione, di determinare l'oggetto e di fissarne i limiti. Gli accordi conclusi dalle parti in ordine alla delimitazione del rischio, nella comune interpretazione, precisano l'oggetto del contratto. Di conseguenza, non costituiscono limitazioni della responsabilità: essi delimitano semplicemente l'obbligazione che l'assicuratore assume a fronte del pagamento del premio, vale a dire di quella somma di danaro che rappresenta la controprestazione. Non costituendo una limitazione di responsabilità non è, di conseguenza, necessario approvarli specificamente per iscritto (art. 1341, 2° comma, c.c.). Sul punto l'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato e risalente.

Riassuntivamente, pertanto, si può affermare che il contratto di assicurazione realizza il trasferimento da un soggetto (l'assicurato) ad altro soggetto (l'assicuratore) delle conseguenze negative derivanti dall'accadimento di un evento futuro e incerto e l'evento di danni che provoca l'obbligazione risarcitoria, o indennizzo, è usualmente definita "sinistro", felicemente definito anche come "la realizzazione del rischio".

4. Astrattamente può essere concepito un sistema assicurativo comportante una generale copertura che preveda il risarcimento del danno senza alcuna indagine sulla responsabilità, e ciò sia per i casi di garanzia diretta (polizza danni a cose, infortuni, e così via), sia per i danni derivanti da responsabilità civile, istituto che ricollega immediatamente l'idea del danno al risarcimento.

Conosciuti sono, infatti, orientamenti propositivi di un sistema *no fault*, in taluni settori.

Non rare sono state anche in Italia le occasioni di riflessione sul punto. Allo stato, tuttavia, la disciplina positiva prevede, come si è accennato, ed è anche in via di espansione, la doppia disciplina della garanzia diretta e della garanzia, nella forma dell'assicurazione della responsabilità civile, disciplinata, nel diritto comune, dall'art. 1917 c.c..

Tale scelta dell'ordinamento, collegata nella sostanza all'autodeterminazione, è rimasta immutata negli anni nonostante i disagi e gli aggravati di oneri e di energie che, inevitabilmente, conseguono alla soluzione, spesso in via giurisdizionale, delle questioni relative alla individuazione del soggetto responsabile, della misura della responsabilità e dell'entità della somma risarcitoria dovuta.

Danno, interesse, rischio, costituiscono, pertanto, le nozioni base del contratto di assicurazione che, come succintamente, ma significativamente, già accennato nella specifica materia interessano particolarmente l'assicurazione danni e, incisivamente, l'assicurazione infortuni e l'assicurazione di responsabilità civile.

La struttura del rapporto è, quindi, ben delineata sul principio del trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore obbligato a pagare il danno, in R.C., e l'indennizzo nella polizza infortuni. Pertanto, a fronte del pagamento del premio da parte del contraente, l'assicuratore si impegna ad una prestazione in favore dell'assicurato, il quale nella assicurazione di persone, ad esempio, polizza infortuni con capitale "morte", può essere un terzo, detto beneficiario.

Intuitivo, quindi, che la figura del soggetto "contraente" può non coincidere con il soggetto "assicurato", e mai coinciderà con il soggetto "beneficiario", nel senso sopra indicato, anche se l'assicurato può essere il beneficiario di una rendita o di un capitale al raggiungimento di una certa età.

Il presente momento storico, in materia assicurativa, è circostanziato dal raggruppamento dell'intero mercato in pochissimi gruppi che sembra che stiano creando un oligopolio con tendenza alla frustrazione della concorrenza e all'uniformità dei prodotti e, conseguentemente, al restringimento delle garanzie offerte.

Il disegno del legislatore sembrerebbe invece di segno contrario.

Sarà molto interessante il dibattito che oggi realizzeremo con i rappresentanti delle imprese. Nulla può eliminare l'incertezza che l'assicurato, soprattutto il lavoratore autonomo vorrebbe sopire garantendo il rischio derivante dall'esercizio della propria attività, a fronte del regolare pagamento di un premio adeguato.

Nell'ottica legislativa, invero, ed anche nella contrattazione collettiva, il principio dell'autodeterminazione che dovrebbe essere la regola, appare fortemente compresso. Ciò dovrebbe essere esponenziale della tutela del contraente più debole, essendo evidente lo squilibrio delle parti "assicuratore"/ "assicurato".

Tuttavia, la realtà del mercato pare di contrario avviso ed allo sforzo risarcitorio della giurisprudenza, si contrappone una reazione delle imprese che agiscono tramite prodotti tutti pressoché omogenei con frustrazione degli intendimenti legislativi. Evidenzieremo successivamente il problema.

Al momento, giova ricordare che il principio dell'autodeterminazione nell'assicurazione della responsabilità civile incontra, tuttavia, notevoli limitazioni. Infatti, nell'ottica di tutelare comunque le vittime di sinistri che si presentano più ricorrenti, l'ordinamento impone che (ed il principio viene sempre più utilizzato negli accordi sindacali) l'obbligo assicurativo sia in riferimento a determinate categorie di soggetti, esposti continuativamente ad un determinato rischio (come accade per taluni dipendenti) in favore dei quali è prevista la stipulazione di una polizza infortuni per

conto terzi: in tale ipotesi il danneggiato acquisisce anche la veste di assicurato; sia in riferimento a determinate attività, notoriamente produttive di danno e potenzialmente lesive del diritto di una collettività indifferenziata.

Specifiche e predeterminate attività non possono di conseguenza essere esercitate se il soggetto, ipoteticamente responsabile, non si è previamente assicurato contro il rischio della responsabilità civile. In tale ipotesi il soggetto assicurato non è il soggetto danneggiato, ma quello responsabile del danno recato, che è colui a carico del quale è imposto l'obbligo di assicurazione.

La legge determina di volta in volta quali siano i casi in cui sia obbligatoria la stipulazione di polizza infortuni per conto di terzi; ovvero di copertura della responsabilità civile.

Senza alcuna presunzione di completezza, possono così delinearsi, rimanendo nell'ambito delle assicurazioni private le seguenti più ricorrenti ipotesi in cui il legislatore stabilisce che un soggetto deve essere obbligatoriamente assicurato.

A. Obbligo di assicurazione contro gli infortuni per conto di terzi

1. Assicurazione obbligatoria stipulata dall'esercente dell'aeromobile per conto del personale navigante, e dall'esercente di linee aeree regolari per conto dei passeggeri: art. 935, 941 ss. C. nav.
2. Assicurazione obbligatoria per gli infortuni dei dipendenti degli enti ospedalieri: art. 30 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 130.
3. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli aderenti ed organizzazione di volontariato: artt. 4 - 7, legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Assicurazione contro il rischio della morte e contro gli infortuni a favore degli sportivi professionisti: art. 8, legge 23 marzo 1981, n. 91.

B. Obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile.

1. Assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie: artt. 798, 1010 ss. C. nav.
2. Assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e dei natanti: legge 24 dicembre 1969, n. 990, con tutte le numerose coperture dalla medesima prevista.
3. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per l'impiego di energia nucleare, per il rischio atomico: artt. 21, 22 legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
4. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni provocati da fuoriuscita di idrocarburi trasportati via mare: Conv. Bruxelles 19 novembre 1969; legge 6 aprile 1977, n. 185; d.p.r. 27 maggio 1978, n. 504.
5. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per le imprese distributrici di gas, petrolio, liquefatti in bombole, per conto proprio e per conto di utenti: art. 5, legge 2 febbraio 1973, n. 7.
6. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la caccia: art. 12, legge 11 febbraio 1992, n. 157.
7. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per conto proprio e del personale dipendente stipulata dall'amministrazione ospedaliera: art. 29, d.p.r. 27 marzo 1969, n. 130.
8. Assicurazione obbligatoria per danni a consumatori derivanti dai prodotti venduti per corrispondenza su catalogo o a domicilio: art. 36, legge 11 giugno 1971, n. 426.

9. Riassicurazione presso l'INA di quota parte dei rischi assunti dall'assicuratore nel ramo vita: art. 23 T.U. ass. priv.
10. Assicurazione della responsabilità civile del *broker*: art. 4, legge 28 novembre 1984, n. 792.
11. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione di veicoli oggetto di privilegio per il creditore privilegiato: art. 2, r.d. 15 marzo 1927, n. 436.
12. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per i danni per le merci date in pegno alla banca: art. 1847 c. c.
13. Assicurazione obbligatoria dell'organizzatore e del venditore di pacchetti di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: art. 20 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111.
14. Assicurazione obbligatoria per danni a terzi di apparecchi utilizzati per volo da diporto e sportivo: artt. 1 - 2, legge 25 marzo 1985, n. 106.
15. Assicurazione obbligatoria di trasporto (di merci mediante autoveicoli): artt. 13 legge 6 giugno 1974, n. 298.
16. Assicurazione delle attività sciatorie svolta nella Regione Piemonte; l.r. Piemonte 26 gennaio, 2009, n. 2.

Pur nell'ambito dei modesti cenni che possano essere congrui all'occasione, proprio nell'intendimento di puntualizzare le incertezze e l'incompletezza del sistema, deve essere rimarcato come nella legge italiana soltanto in due ipotesi è stata raggiunta una sufficiente normativa ed una adeguata tutela del consumatore, o più in generale dell'utenza: a) nella RC in materia di circolazione di autoveicoli e natanti; b) in materia di attività venatoria e caccia, nell'ambito della quale la normativa è modellata in riferimento alla RC Auto.

Lo strumento legislativo utilizzato in cotale ipotesi consiste principalmente:

- nell'obbligatorietà dell'assicurazione in generale;
- nella copertura di ogni soggetto comunque danneggiato, escluso il conducente del veicolo (nella CA);
- nella fissazione di massimali minimi obbligatori inderogabili;
- nell'obbligo delle imprese a contrarre;
- nella possibilità di azione diretta contro l'assicuratore;
- nell'impossibilità di sollevare al danneggiato eccezioni di natura contrattuale entro il massimale di polizza;
- la costituzione di un fondo vittime (della strada), obbligato ad intervenire (tramite l'impresa designata) nelle ipotesi di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazioni; di danni recati da veicoli sconosciuti; di veicoli non assicurati; di veicoli sottratti al proprietario e che circolano contro la di lui volontà. Soltanto cotali condizioni rendono effettiva la tutela del soggetto danneggiato nell'ipotesi di responsabilità civile. Ovviamente, le ipotesi di "infortunio" privato possono non meritare una così accertata tutela, poiché la scelta dell'impresa è riservata alla libera contrattazione e nulla impedisce a chi vuol assicurarsi al meglio contro gli infortuni di essere più attento e più diligente. Del resto, nelle regole, più si paga, meglio ci si assicura.

Nelle altre ipotesi e certamente nell'ipotesi di responsabilità civile non pare che la tutela offerta dall'ordinamento sia adeguata e sufficiente, anche se astrattamente viene previsto un obbligo assicurativo.

Nonostante talvolta su organi di stampa appaia qualche notizia di dubbia validità in ordine alla pericolosità del settore (il *Corriere della Sera* del 19/2/2013 ha incautamente fatto un bilanciamento con gli infortuni domestici, che sarebbero più numerosi; dimenticando a quanto ammonti la popolazione mondiale ed il numero di giornate in riferimento che sempre è di 365 all'anno, e non talune soltanto) è certo che negli ultimi anni l'attività sciistica è divenuta sempre più pericolosa, vuoi anche per l'imprudenza delle persone che praticano questo sport, vuoi anche per l'affollamento che si registra sulle piste, vuoi per l'assenza di adeguati sistemi e attrezzature di sicurezza. Le piste da sci sono, quindi, teatro di numerosi incidenti, spesso con conseguenze particolarmente gravi.

In una situazione che vede coinvolti più soggetti, non facilmente controllabili nella loro attività sciistica, e in un contesto naturale non sempre amico per la sua morfologia, quale quello della montagna, si pone il problema di individuare il soggetto chiamato a rispondere per i (probabili) incidenti e i meccanismi più idonei per prevenirli, o nel caso, farvi fronte.

L'evoluzione degli sport invernali si traduce in una crescente esigenza di sicurezza ed è in tale contesto che si inserisce la legge nazionale 24 dicembre 2003, n. 363: "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo".

Rilevanti per il tema che qui interessa sono:

- articolo 1. Finalità e ambito di applicazione: "La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente";
- articolo 3. Obblighi dei gestori;
- articolo 4, comma 1. Responsabilità civile dei gestori: "I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree";
- articolo 17. Sci fuori pista e sci-alpinismo: "Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso";
- articolo 18, comma 1. Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni: "Le Regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti".

Dalla lettera della normativa non emerge alcun riferimento esplicito allo strumento dell'assicurazione R.C. per gli utenti delle piste, ma non si esclude tale possibilità permettendo a Regioni e Comuni di dotarsi di normative più severe. Certo è che sarebbe opportuna un'armonizzazione a livello nazionale, per evitare di creare disequilibri tra Regioni e per mandare un messaggio univoco in nome della si-

curezza e del comportamento prudente sulle piste sciistiche; così come sarebbe opportuna un'armonizzazione delle disposizioni a livello europeo, come oggi è di moda parlare.

A titolo comparativo, e per amor di completezza, si richiamano una normativa francese (1) e una slovena (2):

(1): Nell'ordinamento francese l'assicurazione di responsabilità civile che garantisce i danni causati ad altri è, per principio, facoltativa, e non è obbligatoria né per l'utilizzatore delle piste, né per gli sciatori fuori pista.

Tuttavia, testi specifici la rendono obbligatoria: si segnala la legge del 5 luglio 1985 nella quale la copertura assicurativa è obbligatoria per ogni persona la cui responsabilità civile può essere impegnata, a causa dei danni subiti da terzi, risultanti da pregiudizi a persone o beni, nella realizzazione dei quali è coinvolto un veicolo terrestre motorizzato (si pensi al c.d. "gatto delle nevi"). E ancora la legge del 16 luglio 1984, modificata il 6 luglio 2000, la quale rende l'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per gruppi sportivi, i gestori di stabilimenti di attività fisica e sportiva, e gli organizzatori di eventi sportivi; prevede, altresì, che i gestori di impianti di risalita, diversi da quelli statali, debbano sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile. Tale assicurazione deve garantire la riparazione, sia per gli utilizzatori degli impianti che per ogni altra persona, dei danni corporei o materiali risultanti da incidenti, incendi o esplosioni causati dagli impianti, dalla caduta delle persone, materiali, accessori, prodotti, oggetti o sostanze. Per i maestri di sci e le guide che esercitano la propria attività in forma liberale, non esiste una legge specifica che obblighi direttamente a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per i danni causati ad altri (nella pratica, la responsabilità civile professionale dei maestri di sci e delle guide è coperta da un'assicurazione di gruppo).

(2): Nell'ordinamento sloveno si fa un passo ulteriore e si prospetta una responsabilità di tipo penale: la legge di riferimento è la Legge sulla Sicurezza delle Aree Sciabili Protette n. 110/2002.

Nella "delinquenza" sciistica il maggior numero di reati è di natura colposa e le sentenze comminano per lo più pene pecuniarie, oppure detentive con la condanna condizionale. La responsabilità penale non esclude quella civile e viceversa. Con particolare riferimento allo sciatore, questo è responsabile di reato penale, per mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 24, in caso che l'incidente abbia provocato la morte, oppure lesioni alla persona o danni rilevanti a cose. I più frequenti motivi di reati penali commessi dallo sciatore sono: - la velocità non adeguata alla propria abilità sciistica, allo stato del terreno, e non conforme alle condizioni meteorologiche ed all'affollamento della pista; - la mancata scelta della propria direzione di discesa in modo da non mettere in pericolo gli altri utenti della pista; - il sorpasso non corretto, senza distanza di sicurezza...

Il gestore delle aree sciabili protette e degli impianti di risalita e il loro personale di servizio possono essere chiamati a rispondere per i seguenti reati: provocare pericolo generale (articolo 317 c.p. sloveno): omissione di atti necessari per l'allontanamento di un pericolo (articolo 323 c.p. sloveno), mettere a repentaglio il traffico pubblico su mezzi di trasporto particolari (articolo 326 c.p. sloveno).

La responsabilità penale non si limita solamente alle aree sciabili protette, ove esiste un'organizzazione di soccorso e di accertamento della causa dell'incidente. Secondo la teoria sciistica slovena, anche gli sciatori in questi campi da sci improv-

visati devono comportarsi secondo le regole prescritte; ciò vuol dire che in caso di mancato rispetto di dette regole si profila una responsabilità in caso di incidente. Di particolare interesse è l'articolo 28 di suddetta legge che prevede, come provvedimento preventivo e cautelare (e non come sanzione penale), il ritiro della tessera per accedere agli impianti sportivi: tali misure ben potrebbero essere inserite anche nel nostro apparato normativo, fungendo, senza ombra di dubbio, come efficace deterrente e stimolo ad un comportamento più prudente e rispettoso.

Tornando ad occuparci del nostro Paese non si può non richiamare, ancora una volta, la legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 della Regione Piemonte, espressione della possibilità data a Regioni e Comuni dall'articolo 18, comma 1, della legge 363/2003.

L'articolo 18, lett. I di tale legge prevede che: "il gestore è tenuto a stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità, anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista; l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore".

La Regione Piemonte ha, quindi, optato per la obbligatorietà dell'assicurazione R.C., comminando, in caso di sua assenza, una sanzione amministrativa (da Euro 40,00 a Euro 250,00): una tutela, quindi, molto debole, in scarsa armonia con il lodevole intendimento di generale tutela.

Vista la frequenza degli incidenti sulle piste da sci e la gravità delle conseguenze di questi, non si può non apprezzare il tentativo della Regione Piemonte di creare un meccanismo volto ad attutire e coprire i danni (patrimoniali e non) cagionati con l'attività sciistica; la speranza è che anche le altre Regioni, in un prossimo futuro, inseriscano l'importante obbligatorietà dell'assicurazione come *conditio sine qua non* dell'utilizzo degli impianti sciistici e la pratica dell'attività sportiva. Nessuna normativa, tuttavia, prevede né la nullità delle clausole in deroga al modello legale, né un massimale obbligatorio minimo, né la tutela per danno causato da soggetto non noto, ma riconducibile all'attività sciistica, né soprattutto l'obbligo di intervento di un Fondo di garanzia nell'ipotesi di fallimento della Società sciistica, situazione tutt'altro che impossibile. In questa ipotesi l'inadempimento dello "stato-soggetto" a regole di comune perizia o prudenza o diligenza pare evidente.

Anche se, in ipotesi, è previsto l'obbligo di assicurazione, a parte la sanzione di pochi Euro, non esiste nessuna tutela del danneggiato, leso anche in Piemonte, da chi non si è assicurato; né vi è controllo sulla applicabilità della normativa. Infatti, in primari centri sciistici dell'alto Piemonte la normativa non trova puntuale attuazione ed è l'utente, cioè lo sciatore, a dover richiedere con l'acquisto dello skipass la copertura assicurativa che rimane, quindi, nella realtà facoltativa.

Che dire poi del soggetto, anche gravemente leso da un fatto addebitabile al gestore di una pista "fallito", seppure assicurato. Perché questo sventurato danneggiato deve vedere davanti a sé ben 10 crediti privilegiati a tenore dell'art. 2778 c.c. e tra questi anche i crediti per redditi immobiliari, tributi indiretti, imposte sul reddito, e quant'altro indicato nei nn. 1-10 dell'art. 2778 c.c.? All'evidenza, quindi, l'inefficienza del sistema assicurativo fino a questo momento sviluppato in modo molto dilettantistico e con una tutela totalmente inefficiente.

Sempre al fine di evidenziare le incertezze del vastissimo panorama assicurativo, è d'uopo spendere qualche considerazione circa il principio indennitario che è, o meglio dovrebbe essere, l'architrave dell'intero sistema delle assicurazioni.

Come noto, detto principio ha come unico fine quello di tutelare il patrimonio del danneggiato dalle conseguenze di un determinato evento subito (danno); proprio il danno rappresenta il presupposto ed il limite dell'assicurazione. La definizione poc'anzi specificata, riproduce con chiarezza quello che dovrebbe essere lo scopo del principio indennitario: nessun lucro, nessun arricchimento può derivare da un sinistro; al danneggiato spetta tutto il danno, ma solo il danno, con l'ovvia conseguenza che se il danneggiato non deve avere un euro di meno, non deve avere neanche un euro di più di quello che è rapportabile al danno che ha subito.

Perché tale necessario principio si realizzi effettivamente, sono previste, ad esempio, precise regole per l'ipotesi di assicurazione dello stesso rischio presso più assicuratori con obbligo per il danneggiato di avvisare tutti gli assicuratori della contestuale copertura del medesimo rischio e, parimenti, di segnalare l'eventuale sinistro a tutti i predetti assicuratori.

Tuttavia, il principio indennitario, che certamente persiste, ha mantenuto l'originaria validità solamente nelle polizze di danni alle cose.

Al contrario:

a) È divenuto via via più sfumato, per non dire evanescente, nelle assicurazioni di danni alla persona. Nell'ambito delle assicurazioni private, come detto, il mercato assicurativo ha provocato l'elusione del principio indennitario grazie soprattutto all'atteggiamento delle imprese le quali, per intuitive attività concorrenziali, hanno da tempo rinunciato al diritto di surroga in favore del danneggiato, che rappresenta la norma di chiusura del sistema indennitario, rinuncia che la Suprema Corte di Cassazione, peraltro, ha ritenuto legittima.

Perché ciò? Semplice: a fronte della riscossione di un premio, le imprese sono ben disposte a rinunciare alla surroga in favore del leso! Questo può, quindi, ottenere il risarcimento dal responsabile e l'indennizzo dall'assicuratore, così duplicando la prestazione.

b) Con specifico riferimento alle assicurazioni sociali (più Inail, visto che la rivalsa Inps è decisamente più rara) la giurisprudenza ha contribuito a destabilizzare il principio indennitario ed il presupposto che prima abbiamo evidenziato, e cioè che il danneggiato da un sinistro dovrebbe essere reintegrato, una sola volta, nel patrimonio che lo stesso aveva prima dell'evento dannoso: non un euro in meno, ma nemmeno un euro in più.

Il caso tipico è costituito dal lavoratore che ha ricevuto tutte le prestazioni assistenziali da parte dell'Inail, ma quest'ultimo aveva dimenticato di esercitare la rivalsa pur certificando alla Corte d'Appello di aver corrisposto la rendita; risultato di tutto questo è che il danneggiato ha ottenuto sia il risarcimento da parte del responsabile civile, sia l'indennizzo da parte dell'Assicuratore sociale. Peraltro, detta possibile fattispecie, che chiaramente non rispetta il principio indennitario, risulta, altresì, condivisa da alcuni orientamenti della Corte di Cassazione (Cass. n. 2550/81, n. 2285/91, n. 3361/97), con la conseguenza di un'errata distribuzione di somme, certamente a danno delle Casse previdenziali, quindi dello Stato.

Fortunatamente, sussistono anche indirizzi giurisprudenziali, che, nelle fattispecie appena menzionate, ribadiscono il principio indennitario; la Corte di Cassa-

zione, infatti, in diverse sue pronunce, ha stabilito che *“il risarcimento spettante all’infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’Inail in dipendenza dell’infortunio, al fine di evitare una locupletazione in favore degli aventi diritto i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l’intero danno, sia le indennità. Tale danno ‘differenziale’ deve essere, quindi, determinato sottraendo dall’importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi di cui agli artt. 1223 e ss., 2056 e ss., c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall’Inail riconducendolo allo stesso momento in cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione”*.

Pertanto, in definitiva, si può essere tutti concordi nell’affermare che, in materia di assicurazioni danni alla persona, il principio indennitario non è più la regola fissa, inderogabile del sistema: è quindi, ammesso, nella pratica, che, per esempio, un lavoratore o lo sciatore possa ottenere anche di più del risarcimento che gli sarebbe, effettivamente, dovuto secondo le comuni regole del diritto civile. In altre parole, secondo quello che ritengono le autorità giudicanti, non è vero che al danneggiato si debba garantire il ristoro di tutto il danno e soltanto (ma non più) del danno sofferto.

Nella pratica, come abbiamo appena visto, può succedere l’esatto opposto!!! E ciò, nelle Assicurazioni Private, è solo conseguenza delle scelte delle imprese.

Spostando ora l’attenzione al tema degli incidenti sciistici, si devono necessariamente individuare due distinte fattispecie:

A) in caso di sinistro (scontro) tra due o più sciatori, la legge 363/2003, già in precedenza richiamata, all’art. 19 dispone, in maniera non dissimile da quanto previsto dall’art. 2054 c.c. (norma che regola gli incidenti stradali), che, fino a prova contraria, si presume che ciascuno dei soggetti coinvolti abbia concorso egualmente a produrre gli eventuali danni.

Pertanto, al fine di superare compiutamente detta presunzione concorsuale, lo sciatore dovrà necessariamente dimostrare la responsabilità esclusiva di controparte e quindi che la condotta di quest’ultima ha avuto un’efficienza causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso.

B) Per ciò che concerne invece la responsabilità del gestore degli impianti sciistici, intesi nel suo complesso: piste, impianti di risalita, la giurisprudenza, che originariamente era consolidata nel ritenere detta responsabilità di natura extracontrattuale, ha via via considerato la stessa, attraverso la qualificazione del c.d. “contratto di skipass”, anche di natura contrattuale.

Analizziamo, quindi, i passi decisivi che hanno portato a considerare il contratto di skipass un contratto unitario capace di inglobare diverse prestazioni e non solo di mera risalita, tra le quali anche il “diritto” di poter usufruire di un’area sciabile sicura. La prima isolata pronuncia fu quella del Tribunale di Monza del 1990 che, accanto alla tipica ipotesi della responsabilità aquiliana, ha configurato, sulla scorta del principio di buona fede, un’obbligazione contrattuale del gestore degli impianti di garantire una pista da discesa priva di insidie. Un primo riconoscimento formale da parte della Suprema Corte di Cassazione, circa la sussistenza di un vincolo negoziale atipicamente corrente fra sciatore e gestore, anche con riferimento alla fase di discesa, vi fu, ma soltanto in apparenza,

con la sentenza 15 febbraio 2001, n. 2216; infatti, nel caso di specie, veniva sostanzialmente negata la sussistenza di un rapporto contrattuale in quanto era assente una clausola espressa o implicita da cui desumere una responsabilità del gestore anche per la manutenzione delle piste.

Forse il passo decisivo per la configurazione di una responsabilità anche contrattuale a carico del gestore degli impianti sciistici fu l'emanazione della Legge 363/2003, la quale ha introdotto il c.d. contratto per la fruizione delle aree sciabili attrezzate, nel quale un soggetto, lo sciatore, dietro il pagamento di un corrispettivo, può usufruire di una determinata area attrezzata ed un altro soggetto, il gestore, che con autonoma organizzazione e propri mezzi deve garantire la fruizione dell'area in sicurezza.

Tuttavia, nonostante l'introduzione della predetta Legge, la Cassazione, con la sentenza 10 febbraio 2005, n. 2706, uniformandosi peraltro alla pronuncia, già menzionata del 2001, ha escluso la sussistenza a carico del gestore dell'impianto sciistico di un'eventuale responsabilità contrattuale in assenza di una clausola espressa o implicita, riconducendo il tutto nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. (danno da cosa in custodia).

Peraltro, rivisitando la materia, la Corte di Cassazione 6 febbraio 2007, n. 2563 ha testualmente specificato che *"il contratto di skipass presenta caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto predetto ed è vero, dunque, che con il predetto contratto il gestore dell'impianto, in quanto obbligato alla manutenzione in sicurezza della pista, può essere chiamato a rispondere dei danni prodotti (ai soggetti che con il gestore hanno stipulato il contratto di skipass) dalla cattiva manutenzione, sulla base delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento"*.

Dunque, alla luce di cotale decisione nel momento in cui lo sciatore acquista lo skipass, il gestore della stazione sciistica è responsabile, anche contrattualmente, di eventuali danni provocati allo sciatore stesso. Tuttavia, detta pronuncia ha sempre riconosciuto a carico del gestore della pista anche una responsabilità di natura extracontrattuale per essere quest'ultimo, di fatto, sia il custode dell'impianto di risalita sia della pista di discesa. Pertanto, si può tranquillamente affermare che tali ipotesi di responsabilità non si escludono l'una con l'altra ma possono operare congiuntamente.

La tendenza della Cassazione non è certamente isolata; nel tentativo di contrattualizzare tutto, implicitamente si solleva il danneggiato da oneri probatori e si dilatano i termini di prescrizione del danno.

Nel modello di responsabilità contrattuale, come noto, mentre lo sciatore danneggiato potrà limitarsi a provare la fonte del suo diritto (skipass) ed allegare l'inadempimento del gestore, quest'ultimo dovrà sostanzialmente dimostrare di aver adottato tutte le possibili misure di sicurezza al fine di evitare il danno, non certo la prova più semplice da fornire. Lo schema è il medesimo già delineato nella parte introduttiva del presente scritto con riguardo alle più note fattispecie di responsabilità professionale.

Si ricorda, infatti, che onere probatorio è sempre sinonimo di rischio processuale! Onere che in precedenza, allorquando la materia era governata solamente dalla responsabilità extracontrattuale, gravava maggiormente sul soggetto danneggiato il quale doveva inevitabilmente provare fatto storico, nesso causale e colpa.

Non è così assurdo elaborare il seguente schema: responsabilità contrattuale -> onere della prova a carico del gestore -> maggiori possibilità per il danneggiato di vincere un ipotetico giudizio risarcitorio. L'ovvia conseguenza di tutto ciò è lo smisurato incremento dei risarcimenti che, come tutti sanno, sono abitualmente a carico delle compagnie assicurative le quali, pertanto, decidono sovente di fuggire da tale realtà.

La tendenza del mondo assicurativo è, quindi, verso la vaporizzazione dei prodotti assicurativi ed i pochi che restano non tendono a coprire (non assumono in garanzia) alcuni rischi come per esempio l'eventuale colpa grave (esempio il Prodotto Arisa Assurance, "contratto di assicurazioni multirischi per lo sportivo").

Sul sistema già vacillante, incombe anche pesantemente l'orientamento risarcitorio dei giudici. Sul punto, chi scrive è un estremo e deciso sostenitore della tesi secondo cui "non esistono italiani di serie A e italiani di serie B". Non si comprende, infatti, per quale fondata ragione per un soggetto che subisce un danno (comportante un'i.p. <9%), derivante dalla circolazione stradale si debba applicare la più restrittiva tabella del Codice delle Assicurazioni Private mentre per un soggetto che patisce lo stesso pregiudizio, ma in qualunque altra fattispecie, debbano essere applicate le più "generose" Tabelle del Tribunale di Milano che, peraltro, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia del 7/6/2011, n. 12408, ha ritenuto applicabili presso i Tribunali di tutta la penisola italiana. Un'invalidità permanente, per esempio del 4%, è la stessa quale che sia il fatto che l'ha generata. Anche su detto punto è intervenuto il Decreto Balduzzi n. 156/12, la cui legge di conversione ha dato attuazione all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, i cui principi peraltro erano stati già ritenuti di applicazione generale dalle Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972 e seguenti, e ha precisato che il danno va liquidato seguendo i parametri delle piccole lesioni e delle piccole invalidità. In altre parole, ha sancito che non esiste, meglio non dovrebbe esistere, uno *ius singulare* !

7. Tale situazione ha, quindi, provocato una vivace reazione del mondo assicurativo che ha pesantemente inciso sui prodotti in commercio. Se da un lato ha mitigato le conseguenze della vaporizzazione del principio indennitario con l'introduzione di clausole riduttive dell'indennizzo nei primi punti di invalidità (con clausola di franchigia), che poi sono quelli di maggior diffusione pratica, viva reazione ha mosso contro il sistema legale della polizza di R.C. – l'art. 1917 c.c. – in riferimento alla responsabilità dei professionisti, capigruppo nei quali rientrano certamente i docenti, gli istruttori, i maestri di sci e, comunque, tutti gli esercenti un'attività professionale che civilmente certamente rispondono a titolo contrattuale.

Va comunque premesso, è mio convincimento che, oltre ai comuni sentimenti di pietà e di equità verso il soggetto che si è visto minorato nella propria salute, ritenuta bene fondamentale dell'individuo e costituzionalmente garantita dall'art. 32 della Costituzione, attraverso il quale la Repubblica tutela la salute medesima come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, anche lo sviluppo del mercato assicurativo abbia, di fatto, influenzato tante scelte giurisprudenziali.

Lo stesso Legislatore ha ritenuto di dover intervenire, come già si è visto sino ad oggi con disposizioni blande, ha infatti semplicemente previsto che l'Unità (oggi Azienda) Sanitaria Locale dovesse essere garantita da polizza di R.C. per il risarcimento di danni alla persona recati per l'esercizio della propria attività istituzionale

con le disposizioni di cui all'art. 29 d.p.r. 27/3/1969 n. 130. Successivamente, la contrattualizzazione collettiva ha imposto quanto lo Stato non ha più fatto. Non ha però stabilito alcunché in ordine ai limiti della copertura assicurativa che, soprattutto in riferimento ai primi tempi successivi alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale, sono state inspiegabilmente molto bassi. Anche oggi nelle poche ipotesi di assunzione del rischio da parte delle imprese i massimali sono molto bassi.

È notorio che in riferimento agli anni 1970 / 1990 erano previsti massimali, anche nelle RCA, anche nell'ordine di 50 - 100 milioni per persona danneggiata o deceduta, somma decisamente molto modesta a fronte dei danni rilevati, correttamente ritenuti obbligazioni di valore. Somma ancor più modesta considerando che l'orientamento interpretativo più corrente, ma molto discutibile, della Suprema Corte ritiene che l'obbligazione dell'assicuratore abbia natura "valutaria" o nominalistica e divenga attuale soltanto con l'accertamento giudiziale o negoziale della responsabilità e del danno.

È evidente che tutto quanto si è fin qui delineato ha provocato un dilagamento di costi, essendo accresciuta l'area del danno e l'ampiezza dei danni risarcibili, come si evince ampiamente anche nelle norme giurisprudenziali che tendono ad applicare nella responsabilità contrattuale criteri non codificati di elaborazione autonoma. Non solo, gravano sempre sul privato tutte le conseguenze del non ottimale funzionamento della giustizia.

Anche l'eventuale responsabile ha diritto alla verifica giudiziale dell'ampiezza del suo debito, soprattutto a fronte di richieste stratosferiche.

Ma se una causa dura 10 / 15 anni – accade – il soccombente finale, cioè l'assicuratore, deve pagare oltre al danno anche la rivalutazione del debito e gli interessi legali, i quali con una lucidissima (!) norma del nostro Parlamento (che si era dimenticato che il debitore più ricorrente è lo Stato e/o l'Ente pubblico) nell'epoca 1990 / 1998 ha elevato il tasso al 10%.

La durata del processo, la creazione di nuove aree di responsabilità, l'individuazione di nuovi danni, ovvero di altre aree dello stesso danno, la rimodulazione di nuovi parametri liquidativi ha ingigantito la *magnitudo* del costo globale del sinistro, vale a dire dell'evento di danno che realizza il rischio assicurato e ciò ha comportato una rimodulazione di prodotti assicurativi che stanno ritrasferendo una parte di costi sulla collettività.

Per tanti anni la magistratura non ha inteso che l'ampiezza dei danni e l'ampiezza della liquidazione producono una ricollocazione del costo del liquidato sulla collettività ed una frustrazione del servizio, ovvero un minore sviluppo dell'efficienza dello stesso.

Non intendo prospettare questioni politiche, ma si avverte in ogni momento elettorale il pericolo che incontra, ad esempio, la nostra sanità che pur irrissorquotidianamente sulla stampa, è aperta a tutti gratuitamente, anche se piace considerarla contrattuale. È palese che cotale sistema ha costi elevati ed è noto che la sanità è perennemente in rosso. È, altresì, palese che qualsiasi struttura deve agire con le sole risorse che riceve; con il personale che ha, con le attrezzature che può acquisire, senza caricare costi aggiuntivi sulle prestazioni. E senza poter rinviare il servizio al 2016, come "altrove" accade.

È offerta, quindi, alla valutazione della collettività la riflessione sulle conseguenze del sistema, atteso che:

I) le migliori imprese assicurative oggi tendono a rifiutare la copertura e disertano le gare indette per l'appalto del servizio assicurativo. Anche nella specifica odierna materia non si vedono imprese così desiderose di assumere i rischi. In altre materie, come nella sanità, ove il processo evolutivo ha segnato la materia da tempo, le principali imprese si sono ritirate dalla copertura di primari presidi ospedalieri nazionali. Si può dare torto a quell'assicuratore che 25 anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale è ancora coinvolto in controversie risalenti agli anni 1990 con una giurisprudenza che tende a spostare nel tempo il *dies a quo* del decorso della prescrizione?

II) È dato storico che l'ospedale oggi sia assicurato con una franchigia di € 20.000,00 per sinistro: ciò vuol dire che per ogni fascicolo aperto i primi 20.000,00 Euro sono a carico della collettività. Esistono realtà ove l'ospedale X ha una franchigia di € 103.000, per sinistro. Ciò significa che i primi € 103.000,00 per sinistro sono a carico della collettività. L'azienda Z ha una franchigia per anno assicurativo di € 1.000.000,00: ciò significa che sono previsti risarcimenti per l'anno corrente o scorso superiori a € 1.000.000 e che tale importo resta a carico della collettività.

Anche quando l'ospedale vince, le spese di giudizio sono compensate. Solo il costo della consulenza è spesso non inferiore a € 5.000 - 6.000. A volte detta consulenza segue altre consulenze svolte in sede penale in un procedimento conclusosi con l'archiviazione; ed a volte è seguita da altra consulenza il cui costo finisce sulla collettività.

È, quindi, evidente che l'impatto giurisprudenziale ha provocato una fuga dell'assicuratore dal mercato; l'aumento dei costi, il trasferimento di una parte del danno sui consociati e, di conseguenza una pesante incidenza sui bilanci pubblici e, dunque, sul servizio che, per l'effetto, può essere la genesi di nuove richieste risarcitorie per deficienza delle strutture.

Non oso pensare a cosa potrà succedere nel nostro agone forense se e quando i criteri di valutazione divenissero omogenei.

III) Sotto altro aspetto l'ampiezza del danno e la durata dei processi ha prodotto una rivisitazione del contratto di assicurazione che dal sistema *loss* è convertito nel sistema *claims*.

I due prodotti (*loss occurrence* e *claims made*) sono così modellati:

A. (*loss*) art. 1: la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni corporali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

art. 2: l'assicurazione vale per i danni derivati da comportamento colposo in essere durante il periodo di efficacia del contratto. Salvo il disposto dell'art. 2947 c.c., la garanzia non sarà tuttavia operante per le denunce di sinistro pervenute alla Società dopo dieci anni dalla cessazione del contratto.

B. (*claims*) l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre (di regola) due - tre anni prima della data di effetto della polizza.

L'Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile.

Deve, peraltro, essere precisato che talune imprese, intervenendo sul premio, garantiscono il recupero integrale di tutto il pregresso (sempre condizionato dagli artt. 1892 e 1893 c.c.) e che altre imprese, più disinvolute, non recuperano nessun periodo. Inoltre, può essere convenuta, previo pagamento di un ulteriore premio, una “*sunset clause*”, cioè, una c.d. “clausola del tramonto”, per coloro che cessano l'attività, o per i loro eredi, in forza della quale l'assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato entro.... anni dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.

Le ragioni sostanziali addotte dalle imprese hanno indubbiamente grande importanza nel loro profilo economico, sia sotto l'aspetto dell'ampiezza delle garanzie, sia in riferimento al contenuto delle medesime. Sotto il versante dell'elaborazione di una controposta alla voragine dei costi derivante dai mutati orientamenti giurisprudenziali, nonché dalla diminuzione degli introiti (cumulo dei premi) conseguita ad una non sempre opportuna dialettica contrattuale al ribasso dei costi, attuata dalle imprese negli anni 80, per acquisire nuovi clienti, la unilaterale modificazione della struttura del contratto può trovare una spiegazione. In effetti, il vecchio e collaudato sistema dell'assicurazione della responsabilità civile disciplinato dall'art. 1917 c.c. ha retto per decine di anni e, senza le succitate situazioni, presumibilmente non sarebbe stata avvertita la necessità di modificarlo.

Difficilmente giustificabile è, però, la mancata spiegazione della *ratio* sottesa al mutamento del prodotto (tuttora sconosciuto anche a larga parte degli operatori del settore), così com'è difficilmente spiegabile il silenzio del mondo delle associazioni dei consumatori, che non poco stupisce, ove si rapporti alle espressioni di plauso al *claims made*.

In riferimento alla responsabilità civile, si afferma che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, e ciò corrisponde al modello legislativo indicato nell'art. 1917 c.c. Il significato proprio delle parole sta, quindi, ad indicare che sono in copertura i danni che si devono pagare in conseguenza di un fatto accaduto (cioè di una azione o di una omissione compiuta) durante il tempo dell'assicurazione, come dispone l'art. 1917 c.c.

In tale contesto normativo è stato rilevato dalle imprese di assicurazione, da un lato, che la giurisprudenza ha coltivato la tendenza alla contrattualizzazione dei rapporti, con conseguente generalizzata dilatazione del termine di prescrizione a quello ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 c.c.; dall'altro che i giudizi possono venire in decisione decorso un periodo anche di non pochi anni, come si è già ricordato.

Per l'effetto, a fronte di un premio percepito (ad esempio) nell'anno 1990, l'impresa può venire obbligata anche ben oltre l'anno 2015, sommando il termine di prescrizione con quello del giudizio. Ciò comporta l'evidente creazione di sinistri c.d. tardivi (con terminologia anglosassone IBNR “*incurred but non reported*”) per i quali l'assicuratore è sempre stato impreparato.

In effetti, secondo la prospettazione delle imprese (che dimenticano di aver percepito il premio in un'epoca lontana, teoricamente facendolo ripetutamente fruttare, o capitalizzandolo, e ... il più delle volte senza sinistri) i sinistri stessi potrebbero venire in liquidazione in un momento storico nel quale esse imprese non percepiscono premi ... quasi fosse una evenienza addebitabile al cliente assicurato.

Utilizzando, quindi, un meccanismo nato nel mondo anglosassone, così ripudiando sia la concezione del “compimento dell'azione”, sia quella “della manifestazione del danno”, utilizzando lo schema contrattuale consigliato dall'ANIA, le imprese hanno unilateralmente modificato la struttura del contratto, mettendo in garanzia non “il fatto accaduto”, produttivo di danno, ma “la richiesta di risarcimento”. Sarebbe, quindi, in garanzia la richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione in corso. È, quindi, in logica conseguenza, ma non è di intuitiva percezione, e non viene mai detto, che il giorno stesso in cui il contratto cessa termina immediatamente la copertura assicurativa.

Inizialmente le imprese pattuivano un recupero assicurativo di tutte le pregresse posizioni non note e questo poteva, ma solo molto in astratto, bilanciare la cessazione della copertura alla scadenza del contratto. Negli ultimi tempi, peraltro, la garanzia viene limitata ad eventuali fatti dannosi ignoti al cliente, “purché accaduti entro un determinato periodo di tempo, ad esempio, un anno, due anni e di solito al massimo tre, prima della accensione della polizza. Tale patto aggiuntivo deve, inoltre, essere necessariamente coordinato con i principi disciplinati *ex art. 1892 c.c.* Se, infatti, il contraente è a conoscenza di circostanze (ad esempio già sapeva di essere incorso in una decadenza processuale) tali che avrebbero inciso sull'accettazione del rischio, ha l'onere di comunicarlo: non farlo può consentire all'assicuratore di rifiutare la prestazione *ex art. 1892, 3° comma, c.c.*

Inoltre, con *estrema disponibilità*, pagando un alt(*r*)o premio, alla cessazione del contratto si può pattuire una “*sunset clause*”, cioè, una ultrattività «per eventi accaduti durante la validità della polizza per alcuni anni, usufruendo del massimale dell'ultima annualità assicurativa». In tal caso, detto massimale varrà per sinistro e per l'ultimo periodo considerato.

Negli ultimi tempi, infine, sono comparsi prodotti negoziati da alcuni assicuratori che, nella totale ignoranza dell'assicurato, circoscrivono temporalmente la garanzia alla sola annualità di stipulazione del contratto, nell'abito della quale deve compiersi l'azione o l'omissione, prodursi il danno ed essere ricevuta la richiesta risarcitoria.

Se si considera che i contratti, un tempo proposti con durata decennale, oggi vengono stipulati in tendenza con durata annuale e che tutte le polizze prevedono il potere, per entrambe le parti, di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro, si percepirà, come, nella quasi generale indifferenza – ed ignoranza da parte dell'assicurato – le garanzie siano state ridimensionate e come i costi si siano moltiplicati... e con il pericolo di vedersi stornare il contratto dopo la denuncia di un sinistro e di non essere assicurati per il passato, pur avendo regolarmente pagato il premio e pur essendo il professionista sottoponibile ad un'azione risarcitoria nel termine di una prescrizione decennale.

A fronte di cotali evidenti situazioni pregiudizievoli a carico dell'assicurato, le imprese tendono ad evidenziare ipotetici vantaggi che la clausola *claims* potrebbe apportare all'assicurato: tutto ciò impone un bilanciamento tra *loss* e *claims*.

Innanzitutto, “*la certezza della validità temporale del contratto*”, come se possa essere difficile per un professionista conoscere o provare la data in cui è incorso in una decadenza; ovvero il momento in cui ha compiuto un errore chirurgico; oppure il giorno in cui ha consegnato al cliente un progetto errato, ovvero ha omesso un controllo nell’ambito di una direzione lavori in un contratto d’appalto; *et similia*.

Inoltre, a differenza dal regime *loss occurrence*, “*il massimale applicabile al sinistro sarebbe quello della richiesta risarcitoria e non quello della stipulazione di un antico contratto, che potrebbe risultare insufficiente dopo tanti anni*”. Quest’ultima proposizione, che risulterebbe del tutto sterile nella rivisitazione della natura della prestazione, che nell’ottica della tutela del patrimonio condurrebbe l’indennizzo nell’alveo delle obbligazioni di valore, certamente non coglie nel segno.

Nell’ipotesi in cui non fossero percorribili altre vie – presumibilmente non gradite alle imprese – come ancorare le prestazioni ad una valuta forte o con clausole di indicizzazione è comunque preferibile essere garantiti da un massimale modesto, che risultare totalmente scoperti: ciò che accade con un *claims* comportante il recupero (è oggi la regola) di due - tre anni in tutte le ipotesi in cui l’assicurato è costretto a cambiare impresa.

Tutto ciò, ovviamente, risulta impossibile in una successione di polizze nel sistema tradizionale o nel sistema *loss occurrence*.

Di ciò, peraltro, la citata dottrina non pare volersi occupare. Non solo.

Anche la prezzolata “*sunset clause*”, graziosamente concessa, a fronte del pagamento di un premio ulteriore, dopo la cessazione dell’attività professionale, è del tutto inutile nel sistema tradizionale, e senza alcun costo, essendo connaturale al contratto che la garanzia, stipulata a copertura di un fatto dannoso, avvenuto durante il tempo dell’assicurazione, permanga, *naturaliter*, anche se l’assicurato ha cessato l’attività professionale.

Anche sotto un profilo pratico il meccanismo *claims* crea non pochi e non facili problemi che pongono il sistema in potenziale conflitto con specifiche regole del codice, talvolta anche inderogabili. In particolare, che fare se l’assicurato nel corso del periodo di vigenza del contratto si accorga di aver posto in essere fatti che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento ma, da un lato, il danno non si è ancora verificato e, dall’altro, non sono pervenute richieste di risarcimento?

Nel caso di polizza tradizionale l’assicurato potrebbe sporgere “denuncia cautelativa” che porrebbe l’assicuratore in grado di accantonare una riserva adeguata per l’ipotesi di successiva eventuale richiesta di risarcimento.

Nel caso di polizza *claims made* una denuncia non avrebbe senso e, comunque, non sarebbe produttiva di effetti dal momento che il “sinistro”, *id est* la richiesta di risarcimento, non si è ancora verificato. Peraltro, l’assicuratore potrebbe esercitare un potenziale diritto di recesso proprio al fine di evitare che una richiesta di risarcimento successiva attivi la garanzia. E in questo caso, l’assicurato che fosse costretto a rivolgersi ad altro assicuratore, dovrebbe comunicare al nuovo assicuratore, ai sensi dell’art. 1892 c.c., rafforzato dal testo contrattuale, che prevede espressamente che l’assicurato debba comunicare le circostanze o le situazioni che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento, i fatti di cui è a conoscenza, con la conseguenza che proprio questo rischio, per il quale si era assicurato, non venga garantito né dalla polizza in vigore al momento in cui il fatto è stato compiuto, né da una polizza successiva che lo escluderebbe necessariamente.

D'altra parte, anche il testo del contratto è equivoco: consideriamo ad esempio l'art. 4 della polizza standard "proposta" dall'ANIA per "l'Assicurazione della Responsabilità civile del Consulente del lavoro, commercialista, ragioniere o perito commerciale, notaio, avvocato". L'art. 4 (obblighi dell'assicurato in caso di sinistro) prevede che l'assicurato, conformemente al principio disciplinato dall'art. 1913 c.c., debba dare avviso di sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Ed, inoltre, "deve far seguito con ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *sinistro di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza*".

Sembrirebbe di dover interpretare, per dare un senso compiuto e non equivoco al testo, che l'assicurato debba dare notizia del fatto dannoso di cui sia venuto a conoscenza.

Peraltro, nelle definizioni previste nelle polizze, per "*sinistro*" l'assicuratore intende la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato.

E allora, l'assicurato deve denunciare il fatto di cui è venuto a conoscenza o trasmettere la richiesta ricevuta? E quali indicazioni circa le modalità di accadimento del sinistro deve comunicare? Di aver ricevuto una raccomandata, una lettera semplice, una telefonata?

La conseguente possibilità di recesso prevista nell'art. 6 dopo "ogni sinistro" può essere esercitata dopo la comunicazione dei fatti dannosi o dopo la trasmissione della richiesta?

Anche l'art. 5 presenta momenti di dubbio: si prevede che l'assicuratore "assume ... la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa..."

Supponiamo che inizi il procedimento penale senza che il danneggiato abbia avanzato richiesta di risarcimento e senza costituzione di parte civile. L'assicurato deve dare comunicazione-denuncia al fine di consentire all'assicuratore di gestire la vertenza, oppure difendersi autonomamente (con spese legali a proprio carico, come espressamente prevede l'ultimo comma dello stesso articolo "*la società non rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per legali... che non siano da essa designati...*")? In caso di omissione di denuncia l'assicuratore, impossibilitato ad assumere la gestione della vertenza, potrebbe invocare la violazione del patto di gestione della lite e addebitare il pregiudizio all'assicurato?

Che dire, poi, dell'obbligo di salvataggio e del diritto dell'assicurato di ricevere dall'assicuratore la restituzione delle somme "spese non inconsideratamente", diritto che la Corte di Cassazione con la pronuncia 19 agosto 1995, n. 8958 estende anche all'assicurazione di responsabilità civile?

Se l'assicurato adempie ai propri obblighi di avviso (art. 1913 c.c.) e di salvataggio (1914 c.c.) corre il rischio del recesso dell'assicuratore dal contratto per l'avvenuto avviso o di non essere rimborsato per le spese sostenute per il salvataggio? Anche nell'ipotesi in cui non intervenga una successiva richiesta di risarcimento?

Senza nulla concludere, pare evidente l'artificiosità della pur elegante costruzione di un rapporto fondato non su di un fatto produttivo di un danno, ma su un evento esterno, derivante dall'iniziativa del danneggiato la cui inerzia potrebbe compromettere la posizione soggettiva dell'assicurato stesso. Tutto ciò senza voler considerare che, contrariamente a quanto viene affermato, il complesso dei costi è largamente aumentato, mentre le garanzie sono drasticamente contenute.

Si paga per il progresso; si paga per il corrente anno; si paga per la garanzia

postuma (triennale, quinquennale, quasi mai decennale) e per un solo massimale. Pur pagando l'intero premio, in caso di responsabilità solidale, la garanzia è ridotta alla sola quota di responsabilità. Il contratto è sottoposto alla clausola di regolazione del premio. Infine, è prevista quasi sempre una franchigia del 10%.

Il costo base del contratto è quindi aumentato, a volte anche considerevolmente.

Nel *Loss*, quasi sempre si otteneva o si poteva ottenere una franchigia fissa; non esisteva la clausola limitativa alla quota di responsabilità. Si riusciva a pagare un premio fisso. La garanzia postuma decennale era automatica. Il prezzo complessivo era sensibilmente inferiore.

Gli esempi proponibili pur nella varietà delle ipotesi sono innumerevoli: gli autori dovrebbero documentarsi bilanciando i costi del sistema "*loss*", con quello della polizza *claims*: basta parametrare la tariffa ANIA relativa agli anni 1988 / 1990 con l'odierna tariffa di qualsiasi impresa.

Con ciò non si vuole criticare il giusto, anzi sacrosanto, diritto dell'impresa al pagamento del premio dovuto, che deve essere aggiornato alle realtà economiche.

Si vuole solo rimarcare la scarsa informazione che si dà allorché si ignora, o non si riflette su tali circostanze, che paiono di intuitiva evidenza.

In tutto questo contesto anche il nostro legislatore al momento, per quanto è a mia conoscenza, si è mosso, ma solo per i notai prevedendo un recupero integrale del passato ed una postuma decennale obbligatoria ("Decreto Severino" del 19 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013).

Speriamo che sia l'inizio di una nuova era!

MASSIMO SCUFFI

Grazie, avvocato, per l'interessante relazione e per gli spunti che ha fornito, con qualche fugigata alla Corte Suprema per certi criteri utilizzati e anche al Tribunale di Milano per le famose tabelle di danno... Sono stato per venticinque anni al Tribunale di Milano, so bene da dove sono nate le tabelle, i periodici aggiornamenti e lo scopo che si ripromettevano.

Se non altro hanno, però, avuto il merito di accorpare figure di danno che un tempo si presentavano come vere e proprie duplicazioni.

Direi che si può ora passare all'ultima relazione, quella dell'avvocato Flick, il quale tratterà del contratto bianco o di *skipass*, punto molto importante da affrontare.

IL CONTRATTO BIANCO O DI SKIPASS

WALDEMARO FLICK

*avvocato; vice presidente dell'Osservatorio
sul sistema montagna "Laurent Ferretti"
della Fondazione Courmayeur Mont Blanc*

Sommario: I. Introduzione - II. L'interpretazione tradizionale della responsabilità per i danni occorsi in ambito sciistico - III. L'evoluzione della concezione della responsabilità del gestore degli impianti e il suo inquadramento contrattuale - IV. L'intervento del legislatore: la legge 363/2003 - V. L'evoluzione giurisprudenziale alla luce del portato normativo - VI. Conclusioni.

Grazie Presidente,

voglio cominciare ringraziando innanzitutto per le cortesi parole il presidente Lodovico Passerin d'Entreves. Ma, mentre Lodovico enunciava i titoli dei vari lavori realizzati in ventidue volumi, la mente mi correva anche a due persone che vorrei ricordare, che per la Fondazione sono state fondamentali.

La prima persona è Adolfo Beria di Argentine, che ha voluto questa Fondazione e che soprattutto, con intuizione assoluta, già nel primo convegno sulla ricognizione dei problemi aveva parlato di una legge quadro, uscita dieci anni dopo, nel 2003, perché si sentiva la necessità di riformare la normativa delle varie regioni.

L'altra persona che voglio ricordare, alla quale ho pensato mentre Lodovico parlava dei vari volumi, è il professor Predieri, il quale ci ha insegnato a fare "testi della memoria", cioè a mantenere la memoria, per ogni volume è un blocchetto di fatica di ogni anno e tutti insieme costituiscono un considerevole tesoro.

Ma perché il presidente diceva che oggi si chiude un ciclo? Il ciclo direi che lo apre il presidente Scuffi proprio con la creazione del sito *Jus Montagna*, che mi sembra uno strumento importantissimo. Quando il presidente mi ha invitato ad Aosta per parlarmi di questo sito e quindi vedere se fosse possibile un lavoro comune con la Fondazione, ho colto subito l'importanza massima di questo strumento, perché non ne esistono di simili, in Italia. Tutti dicono che esistono ... è come l'Araba fenice: che ci sia ognuno lo dice, dove sia nessuno lo sa.

Il presidente Scuffi ha avuto una folgorante intuizione nel realizzare il sito *Jus Montagna* che oggi andiamo a presentare. Raccogliere le sentenze che parlano di montagna è quanto di più difficile ci sia. Ben venga un Tribunale che se ne accoli l'onere. Quindi, io credo, che il presidente Passerin d'Entreves nel sottolineare che il lavoro della Fondazione Courmayeur è compiuto, alludesse al fatto che noi vogliamo ampliare la nostra visione, perché in tutti questi anni abbiamo capito che, sì, il diritto è fondamentale, in montagna, ma vi sono altre leggi che non sono propriamente giuridiche: la legge di gravità, che qui insiste in modo assolutamente pervicace, e la legge della solidarietà, che di nuovo non è una legge di diritto positivo, è una legge che appartiene agli uomini della montagna.

Abbiamo quindi capito che per entrare sempre meglio nel mondo della mon-

tagna dobbiamo ampliare la nostra visione, prendendo esempio soprattutto dalla Francia, che nella sua Costituzione ha inserito il diritto di vivere in montagna, che è diventato un diritto costituzionale rispetto a cui lo stato francese si assume l'onere di superare l'handicap di territori che sono difficili. Credo che questo sia il nostro nuovo percorso, ma accompagnati soprattutto da *Jus Montagna*, perché non dobbiamo mai dimenticare che i nostri diritti sono quelli che valgono, ma è importante che noi i nostri diritti li possiamo far valere.

1. Introduzione

Orbene, per entrare nell'argomento che mi è stato assegnato dobbiamo innanzitutto osservare come lo sci alpino sia stato oggetto di una profonda evoluzione dagli inizi del ventesimo secolo, passando da essere considerato sport d'élite fino a coinvolgere numeri importanti di appassionati, che oggi si stimano in circa 4 milioni in Italia, 20 milioni in Europa e 60 milioni nel mondo².

La concezione di montagna degli sciatori di inizio secolo non poteva essere più che diametralmente opposta a quella odierna. Allora quando pochi gruppi di persone si avventuravano in montagna anche d'inverno, risalivano sulle cime con gli sci muniti di pelli di foca. Infatti, all'epoca non vi erano mezzi di risalita per sciatori, né piste da discesa predisposte; di conseguenza non si poneva alcun problema di natura giuridica in caso di danni alle persone dovuti alle insidie o all'accidentalità del terreno e lo sciatore, andando in montagna, si assumeva tutte le responsabilità e accettava il rischio³ insito in tale attività.

Con il progressivo aumento del numero di persone che praticavano tale attività nacquero le prime stazioni sciistiche con impianti di risalita a fune che, dietro il pagamento di un *quantum*, permettevano agli utenti di diminuire il tempo di risalita e, soprattutto, eliminare la grande fatica dell'ascensione. In questo modo lo sciatore poteva dare più spazio e rilievo alla discesa, che restava pur sempre una libera scelta, sia per quanto riguarda il tracciato, che per la sicurezza.

Negli ultimi quarant'anni il progresso tecnologico, il diffondersi del benessere e l'au-

² "Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363", in *Danno e Responsabilità* n. 5/2004.

³ Riguardo al concetto di rischio sportivo v. FRAU, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, collana *Diritto Privato nella Giurisprudenza* a cura di Cendon, vol. X, 307 ss. Cfr. altresì sul «rischio sportivo» e la sua incidenza sul regime della responsabilità civile, DE MARZO, *Accettazione del rischio e responsabilità sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 8; AA.VV., *Sport e rischio*, VI, 1985; BUSNELLI - PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. e prev.* 1984, 283; SERRAVALLE, *I cosiddetti atti di disposizione del proprio corpo e la tutela della persona umana*, Napoli, 1984; SCARLATTINA, *La responsabilità nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. e prat. ass.*, 1980, 330; FRATTAROLO, *In tema di responsabilità per l'esercizio di attività sportive*, in *Foro pad.*, 1985, 375. Così Viola: "La tematica del c.d. «rischio sportivo», alla quale si ricollega la questione dell'autoassunzione dello stesso, rappresenta un aspetto particolarmente complesso della responsabilità sportiva in generale e di conseguenza, della responsabilità civile in tema di incidente sciistico. Occorre evidenziare come la pericolosità per l'incolumità fisica dei partecipanti a determinate attività, sportive in particolare, costituisca innegabilmente il motivo della pratica delle stesse. La volontaria esposizione a detto rischio di danno costituisce un elemento importante ai fini del giudizio di responsabilità. Viene definito «rischio sportivo» quel rischio di lesione (prevalentemente fisica) riconducibile all'alea normale connaturata al tipo di attività praticata accettata preventivamente dal praticante come conseguenza normalmente prevedibile della pratica stessa", in *La responsabilità civile nell'incidente sciistico*, Forlì, 2002, 22.

mento delle capacità finanziarie e del tempo libero hanno avvicinato alla montagna invernale enormi masse di persone, trasformando completamente lo sport dello sci, destinato non più a pochi e audaci atleti, ma ad un numero sempre maggiore di turisti "cittadini", mediamente poco dotati di conoscenze e capacità sia tecnico-sciatorie sia relative alla montagna stessa, spesso anche fisicamente poco preparati, che esercitano l'attività sportiva semplicemente a livello amatoriale, privi di velleità agonistica alcuna⁴.

Al crescente interesse verso la montagna da parte delle masse cittadine, purtroppo, non vi è stato un corrispondente interesse da parte del Legislatore nazionale, a differenza di quello regionale che, invece, è copiosamente intervenuto in materia (come meglio specificato nel prosieguo della trattazione), seppur disegnando una conseguente disciplina disomogenea sul territorio statale. L'attuale sciatore ha a disposizione, nel solo arco alpino, circa 1.500 impianti di risalita, che servono 40.000 piste per un'estensione di 120.000 chilometri. La capacità di portata oraria di un impianto è aumentata in modo straordinario: da una media di duecento persone nel 1960 alle mille dei nostri giorni⁵.

L'elevato numero di praticanti e il complicato intreccio di interessi che gravitano attorno al mondo dello sci hanno posto, con urgenza sempre maggiore, problemi di regole e, più in generale, di governo e disciplina del fenomeno⁶.

II. *L'interpretazione tradizionale della responsabilità per i danni occorsi in ambito sciistico*

L'identificazione del tipo di relazione intercorrente tra il gestore degli impianti sciistici e gli utilizzatori degli stessi è stata oggetto di grande attenzione e profonda analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza, a seguito della diffusione dello sci quale sport di massa.

Fino alla fine degli anni '80 il contenzioso relativo alla responsabilità dell'esercente l'impianto di risalita era relativo quasi esclusivamente ai danni occorsi in fase di ascesa.

Vi era in passato una considerazione differenziata degli obblighi gravanti sulla società impianti a seconda che il danno si fosse verificato in fase di risalita o di discesa.

L'opinione comune era, infatti, che, mediante l'acquisto dello skipass, si stipulasse con il gestore dell'impianto di risalita un vero e proprio contratto di trasporto⁷,

⁴ PRADI, intervento al Convegno *Regole per uno sci più sicuro*. Atti raccolti a cura di E. Ballardini, Rovereto, 2002, 13.

⁵ M. FLICK, "Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363", in *Danno e Responsabilità* n. 5/2004.

⁶ NICHELINI, intervento al Convegno *Regole per uno sci più sicuro*. Atti raccolti a cura di E. Ballardini, Rovereto, 2002.

⁷ Il contratto di risalita in seggiovia è stato inquadrato dalla Suprema Corte nel contratto di trasporto (Cass. 7 ottobre 1968, n. 3136, in *Foro it.*, 1969, 1960; Cass. 13 gennaio 1993, n. 356, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2133, con nota di CHINÈ e in *Giur. it.*, 1995, I, 154, con nota di PUTTI; Cass. 23 maggio 1997, n. 4607, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, 91, con nota di FERRI; secondo un nuovo orientamento la causa del negozio che si instaura tra gestore e sciatore non è tanto il trasporto, bensì l'attività complessiva che consiste nel poter «salire e scendere», ovvero di «un trasporto giurifunzionale all'attività sciistica su piste sicure» Cass. 15 febbraio 2001, n. 2216, in questa *Rivista*, 2001, 372, con nota di CARBONE; Trib. Modena 12 novembre 1990, in *Dir. trasp.*, 1992, 579.

sicché, qualora il passeggero avesse subito danno alcuno in fase di risalita, l'onere di dimostrare di aver assunto tutte le possibili cautele atte a prevenire l'evento, sarebbe gravato sul vettore⁸. Ovviamente tale connotazione del rapporto appariva a favore dello sciatore⁹.

Una parte della giurisprudenza distingueva ulteriormente in base al tipo di impianto di risalita utilizzato. Si configurava un ordinario contratto di trasporto, ex art. 1678 c.c.¹⁰, qualora il mezzo fosse stato un'ovovia, seggiovia o funivia in quanto il trasporto poteva essere fine a se stesso e l'attività sportiva connessa all'uso del mezzo non essenziale¹¹.

⁸ Cfr. sul punto LANNUZZI, *Del trasporto*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna - Roma, 970, 88.

⁹ La presunzione stabilita dall'art. 1681 c.c. ci porta ad analizzare la teoria "analisi costi-benefici" che, in sintesi, predica che del danno debba rispondere chi si trovi nella migliore condizione di decidere se prevenirlo o reintegrare la sfera patrimoniale del danneggiato. Secondo questa teoria si ritiene che il danno debba essere nei fatti considerato un costo che l'imprenditore deve sopportare come contropartita dello svolgimento dell'attività di impresa e che graverà nella sua sfera giuridica. Cfr. CHINÈ, *op. cit.*, 557. Per quanto concerne la materia di nostro interesse, il richiamo è particolarmente calzante, dal momento che la gestione degli impianti di risalita è solitamente assunta da imprese che operano in forma societaria e che offrono servizi all'utenza al precipuo fine di ottenerne un ritorno in termini di profitto. Per esse la predisposizione di tutte le cautele necessarie rappresenta un costo fisiologicamente connesso all'attività svolta per prevenire danni all'utenza che, se non debitamente affrontato, potrà comportare un costo ancora maggiore relativo all'obbligo di reintegrare la sfera patrimoniale del danneggiato. Proseguendo l'analisi di tale teoria, l'art. 1681 c.c. e la presunzione di responsabilità ivi contenuta rappresenterebbero nient'altro che il prezzo gravante sull'imprenditore per tale possibilità di scelta a lui riconosciuta. Proprio perché ispirata da una teoria di natura economica, la soluzione normativa sarebbe idonea a soddisfare le esigenze di impresa legate al profitto senza mortificare quelle istanze di tutela di beni altamente personali provenienti dai trasportati. Questa opinione è sostenuta sempre da CHINÈ, *Trasporto di persone e responsabilità del gestore di impianti di risalita*, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2136. Inquadrare la problematica della responsabilità del vettore in questa prospettiva permetterebbe una considerazione del tutto nuova dei sistemi di assicurazione della responsabilità civile. Se il danno fosse considerato in termini di costo per l'impresa di trasporto, questa avrebbe interesse a stipulare una polizza assicurativa per garantire la piena copertura dei rischi futuri, affrontati a causa dello svolgimento dell'attività imprenditoriale, attraverso il trasferimento integrale all'assicuratore. Il meccanismo assicurativo, senza comportare ulteriori aggravii per l'imprenditore, che dovrebbe comunque sobbarcarsi i costi degli eventi dannosi occasionati dall'attività svolta, produrrebbe notevoli effetti favorevoli quanto all'organizzazione dell'impresa, permettendo un'equa predeterminazione del prezzo del servizio offerto. La legge 363 del 2003 riguardante le norme di sicurezza nella pratica degli sport invernali all'art. 4, comma 1 consente l'apertura degli impianti solo se i gestori hanno precedentemente stipulato appositi contratti di assicurazione "ai fini della responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore". Premesso che questa legge è successiva alla pronuncia della Suprema Corte, va però notato come possa risultare vaga e di difficile applicazione tale norma ai fini di future pronunce. La nuova legge è pubblicata in G.U. 5 gennaio 2004, n. 3, ed è entrata in vigore il 20 gennaio 2004. In argomento, M. FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24.12.2003, n. 363*, cit., 481; cfr. CAMPIONE, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, cit., 1305 ss.; VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per danni derivanti da attività sciistica*, cit., 858; FANTICINI, *La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche*, cit., 155 ss.

¹⁰ Art. 1678: "Nozione"

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

¹¹ Il contratto di risalita in seggiovia è stato inquadrato dalla Suprema Corte nel contratto di trasporto (Cass. 7 ottobre 1968, n. 3136, in *Foro it.*, 1969, 1960; Cass. 13 gennaio 1993, n. 356, in *Giust. civ.*,

A fronte, invece, dell'utilizzo di una sciovia o skilift, data la necessità di un elevato grado di collaborazione tecnica del trasportato che deve essere specificamente equipaggiato e difficilmente è un non-sciatore, la giurisprudenza configurava un contratto atipico di trasporto¹². La differenza con il contratto ordinario risiedeva proprio nella necessaria partecipazione attiva del trasportato, elemento che non avrebbe quindi reso applicabile la presunzione gravante sul vettore ex art. 1681 c.c.¹³; il suddetto contratto atipico imputava, quindi, al gestore la responsabilità per la manutenzione e la custodia sia dell'impianto in sé sia della pista di risalita¹⁴, con frequenti controlli e interventi. Il vettore avrebbe risposto dei danni occorsi allo sciatore soltanto se fosse risultata provata (da quest'ultimo) la violazione del canone di diligenza richiesto dall'attività svolta e quindi, per i danni che fossero stati la conseguenza diretta della mancata adozione delle misure cautelari necessarie¹⁵.

Così la Suprema Corte argomentava *"Il contratto di trasporto, regolato dall'art. 1678 c.c. e ss., implica che la persona trasportata sia sorretta (o "portata") interamente dal mezzo di trasporto e non presti, quindi, alcun ausilio fisico al proprio trasferimento da un luogo ad un altro, restando completamente affidata al mezzo e, quindi, al vettore, che, di conseguenza, soggiace all'onere probatorio particolarmente rigoroso previsto dall'art. 1681 c.c. Con la sciovia la persona dello sciatore viene, invece, trascinata in salita lungo un pendio innevato, sul quale deve sostenersi a mezzo degli sci, collaborando in tal modo fisicamente all'operazione del proprio trasferimento ed assumendone, quindi, in parte anche i rischi. Il contratto di utenza di sciovia si configura, pertanto, come contratto atipico, al quale non possono applicarsi – neppure per analogia – le norme sul trasporto, mancando l'affidamento completo della persona al congegno di traino ed a chi lo manovra"* (Cass. civ. Sez. III, 10/05/2000, n. 5953).

Questa distinzione tra i mezzi di trasporto, nonostante sia stata autorevolmente sostenuta, ha suscitato perplessità. Infatti, il contratto di trasporto delinea un'ob-

1993, I, 2133, con nota di CHINÈ e in *Giur. it.*, 1995, I, 154, con nota di PUTTI; Cass. 23 maggio 1997, n. 4607, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, 91, con nota di FERRI; secondo un nuovo orientamento la causa del negozio che si instaura tra gestore e sciatore non è tanto il trasporto, bensì l'attività complessiva che consiste nel poter «salire e scendere», ovvero di «un trasporto giuri funzionale all'attività sciistica su piste sicure» Cass. 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno e Responsabilità*, 2001, 372, con nota di CARBONE; Trib. Modena 12 novembre 1990, in *Dir. trasp.*, 1992, 579.

¹² Crf. Cass. Civ., Sez. III, 10/05/2000, n. 5953.

¹³ Art. 1681: "Responsabilità del vettore" Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

¹⁴ M. BONA e M. AMBROSIO, "Risalita, sciovia e responsabilità del gestore dello skilift: contratto di trasporto o contratto atipico?", in *Danno e Responsabilità* 2000, p. 392, nota alla sent. n. 5081 del Tribunale di Torino del 8/07/1998 che ha riconosciuto la responsabilità del gestore dello skilift in quanto, per assenza di personale, una sciatrice aveva preso da sola il piattello subendo un forte strattone a causa dell'irregolare srotolamento del cavo, tanto da cadere a terra in una buca.

¹⁵ V. CARBONE "Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?", in *Danno e Responsabilità*, n. 4/2001.

bligazione di risultato di “*trasferire persone o cose da un luogo all’altro*”, rilevando esclusivamente la realizzazione del trasferimento e non lo sforzo strumentale a tale realizzazione.

Il tentativo di differenziazione non trovava riscontro alcuno nel dato normativo. L’art. 1681 c.c. non garantisce una tutela maggiore a chi si affidi totalmente al vettore e ai suoi mezzi per il trasporto; in entrambe le situazioni delineate l’obbligo assunto dal vettore è trasportare l’utente sano e salvo da valle a monte.

Quindi, qualunque sia stato il mezzo prescelto per la risalita, il vettore, quale prova liberatoria ex art. 1681 c.c.¹⁶, deve dimostrare di aver adottato in concreto tutte le misure cautelari idonee a garantire la sicurezza degli sciatori¹⁷.

In relazione, invece, agli incidenti occorsi agli sciatori nella fase della discesa sulle piste, in passato si sosteneva fosse necessario distinguere l’effettivo contenuto dell’obbligazione del vettore/gestore degli impianti, cioè se quest’ultimo si fosse obbligato al solo trasporto oppure anche per una prestazione più ampia di servizi.

Per cui, qualora il danno si fosse verificato nella fase di discesa con gli sci, la responsabilità eventuale si sarebbe potuta configurare a carico del gestore solo extracontrattualmente¹⁸. Ne derivava l’inversione dell’onere della prova a carico dello sciatore infortunato.

In questi termini si delineava complicata la possibilità effettiva di poter ottenere un risarcimento per il danno patito dal soggetto leso.

Si riteneva, infatti, che il contratto stipulato con il gestore degli impianti riguardasse solamente il trasporto da valle a monte, e quindi non potesse estendere i suoi effetti alla successiva fase di discesa¹⁹. Era ritenuto impossibile ravvisare un

¹⁶ Cass., sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1936, con nota di MASALA, cit., 484; Cass., sez. III, 23 maggio 1997, n. 4607, in *Resp. civ e prev.*, 1998, 91, con nota di FERRI, cit.; Cass., sez., III, 13 gennaio 1993, n. 356, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2133, con nota di CHINÈ, cit., 743, e in *Giur. it.*, 1995, I, con nota di PUTTI, cit., 154; Trib. Torino 23 aprile 1987, in *Riv. giur. circ. e traspr.*, 1989, 762, con nota di DE BASSA, cit., 763; Trib. Bolzano 22 maggio 1987, con nota di CHIAVEGATTI, cit., 487 ss.

¹⁷ La Cassazione in una sentenza che ha cassato la pronuncia d’appello la quale, seguendo l’indirizzo qui criticato, aveva fatto coincidere con la prova liberatoria di cui all’art. 1681 c.c. la dimostrazione fornita dal vettore dell’assenza di cattivo funzionamento o di anomalie del mezzo di trasporto. In motivazione si legge che questa conclusione, «insinuando il sospetto che la fortuità o il fatto dello stesso trasportato siano, con vistoso disorientamento in diritto, desunti meramente dall’assenza di eziologia tra cattivo funzionamento o anomalia del mezzo di trasporto e sinistro», finisce con il capovolgere la regola di giudizio «obliterando la presunzione di responsabilità stabilita nell’art. 1681 c.c.»). Cass. 13 gennaio 1993, n. 356, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2133, in part. 2134; e in *Riv. dir. sport.*, 1993, 741, con nota di LORUSSO e commento di CHINÈ, *Trasporto tramite seggiovia e responsabilità del gestore*. La sentenza è da ultimo commentata da PUTTI, *Appunti in tema di responsabilità contrattuale nel trasporto di persone su «mezzi a fluenza»*, cit., 153, cui si rinvia per una puntuale ricostruzione dei precedenti gradi del giudizio di merito.

¹⁸ Tra gli interpreti che propendono per questa esclusiva interpretazione della responsabilità del gestore si ricorda T. SPAGNOLI CATALANO, “*Responsabilità del gestore degli impianti*”, in *Danno e Responsabilità*, 2000, p. 910; G. SILINGARDI, M. RIGUZZI e E. GRAGNOLI, “*Responsabilità degli operatori turistici*”, in *Rivista Giuridica sulla Circolazione*, 1988, p. 88.

¹⁹ Così GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 301. *Contra* TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1967, 43; CHINÈ, *Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, 557; ALPA, *La responsabilità civile in genere e nell’attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1984, 448.

unico rapporto giuridico e di responsabilità in capo al gestore degli impianti per l'infortunio occorso allo sciatore una volta terminata la risalita²⁰.

L'obbligazione del vettore si considerava esaurita nel momento in cui, concluse le operazioni di sganciamento, terminava la spinta derivante dal mezzo di trasporto²¹, derivandone quindi l'impossibilità di configurare una responsabilità contrattuale²² dello stesso in un momento successivo²³.

Altra circostanza favorevole all'esclusione di un'allargata responsabilità contrattuale del vettore era data dal fatto che la pista venisse percorsa dall'utente con mezzi propri e autonoma determinazione e che, peraltro, l'accesso al tracciato non fosse limitato ai soli soggetti che avessero usufruito del servizio di risalita, ma a qualsiasi soggetto, indipendentemente dal mezzo utilizzato per arrivare a monte.

È palese la discrasia tra la tutela dello sciatore che abbia riportato un danno nella fase della risalita e uno che l'abbia riportato durante la discesa.

Secondo dottrina e giurisprudenza lo sciatore poteva quindi agire nei confronti del gestore delle piste/società impianti per far valere la loro responsabilità *ex artt.* 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c.²⁴.

²⁰ Cfr. Sentenza della Corte d'Appello di Trento del 28/02/1979 ha statuito "Per quanto strettamente si possano ritenere collegati impianti di risalita e piste di discesa, ciò non potrà mai comportare un'unicità di rapporto giuridico e di responsabilità in capo ad un'unica persona, il gestore dell'impianto di risalita"; analoghe considerazioni sono state svolte dal Tribunale di Torino nella sentenza del 23/04/1987, annotata in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1988, p.263.

²¹ Cass. 13 gennaio 1993, n. 356, cit., in *Mass. giust. civ.*, 1993, 51, ha stabilito che «Nel trasporto eseguito con mezzo in continuo movimento, la particolare responsabilità del vettore di cui all'art. 1681 c.c., si protrae anche dopo che il viaggiatore si è staccato materialmente dal veicolo, fino a quando vengono meno gli effetti residui del moto impressogli dal mezzo, come, per il trasporto a mezzo di seggiovia, risulta anche dalle specifiche disposizioni degli artt. 5 e 21 del D.M. 31 luglio 1950, che espressamente prevedono l'obbligo degli agenti addetti agli impianti di curare la sicurezza degli utenti anche nelle stazioni d'arrivo. Una volta però neutralizzati gli effetti della spinta, la responsabilità contrattuale del vettore cessa». In proposito cfr. Cass., sez. III, 23 maggio 1997, n. 4607, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, 91, con nota di FERRI, secondo la quale «non sussiste la responsabilità del gestore di una seggiovia per i danni subiti dallo sciatore in conseguenza della caduta occorsa sul raccordo di collegamento fra la piattaforma di arrivo della seggiovia e le piste di discesa, potendo considerarsi, in quel momento, già esaurita la prestazione contrattuale». Sull'argomento vedi per la dottrina MAGRONE, *L'elemento del rischio nel contratto di trasporto per seggiovia e limiti della responsabilità presuntiva del vettore*, in *Giust. pen.*, 1957, I, 215; BISEGNA, *La responsabilità del vettore nel trasporto in seggiovia*, in *Nuovo dir.*, 1964, 43. In dottrina voci discordi: cfr. GRIGOLI, *Il trasporto*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, XII, Torino, 1989, 3, 775; GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile penale del gestore degli impianti di risalita* in *Riv. dir. sport.*, 1982, 305 ss.; BUONOCORE, *I contratti di trasporto e di viaggio*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore, Torino, 2003, 100; CHINÈ, *Con la neve alta così*, cit., 559; PUTTI, *Appunti in tema di responsabilità contrattuale nel trasporto di persone a fluenza*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 161.

²² Così VIOLA, *op. cit.*, 46. In giurisprudenza Trib. Torino 23 aprile 1987, cit., «Il contratto stipulato con il gestore di un impianto di risalita riguarda il servizio di trasporto a monte con il mezzo, ma non può estendere i suoi effetti alla successiva discesa effettuata dallo sciatore con autonoma determinazione e condotta; pertanto per quanto possano essere strettamente collegati impianti di risalita e piste da discesa, non è possibile in alcun modo ravvisare unicità di rapporto giuridico e di responsabilità in capo al gestore degli impianti».

²³ V. CARBONE "Il gestore dell'impianto risponde del danno allo sciatore inciampato in un ciuffo d'erba?"; in *Danno e Responsabilità*, n. 4/2001.

²⁴ «In tutti i procedimenti per analogia vi sono tra i casi regolati dalla legge e il caso concreto da regolare degli elementi di somiglianza, ma anche di diversità, nelle specie prevalenti data l'assoluta originalità dell'attività sciatoria», così PRADI, voce *Sci alpino*, in *Digesto discipline privatistiche*, Sez. Civile, IV ed., Torino, 1988.

La responsabilità del gestore ex art. 2043 c.c.²⁵ è imputabile per violazione del principio generale del *neminem laedere* entro i limiti che la stessa Suprema Corte ha delineato in una recente sentenza, secondo la quale considerando la pericolosità propria sia dello sci in sé, sia delle piste per loro connotazione naturale, per ravvisare la responsabilità del gestore è necessario che il soggetto leso dimostri una condotta colposa dello stesso. Deve cioè essere fornita la prova che il gestore non abbia provveduto a predisporre idonee protezioni e segnalazioni²⁶.

La maggior parte delle decisioni giudiziali in materia di responsabilità del gestore ex art. 2043 c.c. si fondano, su un rapporto di causalità omissiva, che consiste per lo più in difetti di manutenzione della pista, insufficiente adozione degli accorgimenti tecnici atti ad evitare la verifica di situazioni di pericolo²⁷ o la mancata predisposizione di segnaletica²⁸.

La responsabilità del gestore ex art. 2049 c.c.²⁹ viene generalmente applicata come *culpa in vigilando* del gestore sull'operato dei propri dipendenti, anche se non si esclude possa operare autonomamente a prescindere dall'individuazione di una effettiva colpa del datore di lavoro³⁰.

La sentenza del Tribunale di Pinerolo n. 507 del 18/10/2000 afferma appunto che la società gestrice *"è tenuta a rispondere dei danni cagionati dalla condotta negligente e pregiudizievole posta in essere dai propri dipendenti, sul presupposto di non avere adeguatamente vigilato sul comportamento di questi ultimi"*. Nel caso di specie il Tribunale metteva in luce come i dipendenti avessero violato le regole dell'ordinaria prudenza e diligenza *"che normalmente ci si aspetta da tutti coloro che si occupano di interventi manutentivi sulle piste da sci"* avendo con il loro comportamento creato una situazione *"di prevedibile pericolo per gli sciatori"*.

Nonostante non sia univocamente riconosciuta³¹ tale per la mancanza di una qualificazione in tal senso da parte delle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali che la connotino tale per l'intrinseca idoneità di causare danni a terzi, l'attività di

²⁵ Art. 2043: "Risarcimento per fatto illecito" Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

²⁶ "Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo, invece, sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo" (Cass. civ. Sez. III, 19/02/2013, n. 4018).

²⁷ Cfr. sentenza Corte d'Appello di Torino n. 913 del 5/07/1997, in *Rivista Giuridica della Circolazione*, 1998 p. 500; sentenza del Tribunale di Torino del 24/10/1991, in *Archivio Civile*, 1992, p. 816.

²⁸ La predisposizione della segnaletica è oggi compendiata dal D.M. 20/12/2005 ed è demandata alla cura esclusiva del gestore delle piste.

²⁹ Art. 2049: "Responsabilità dei padroni e dei committenti"

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

³⁰ R. CAMPIONE, "Gestione dell'area sciabile e regole di responsabilità", in *La Responsabilità Civile*, 12/2006, p. 979.

³¹ Cfr Cass. Civ., Sez. III, 15/02/2001 del 15/02/2001.

gestione delle piste da sci può configurarsi come attività pericolosa ex art. 2050 c.c.³². Il Giudice di legittimità ha cassato con rinvio, per violazione della suesposta disposizione, la decisione di merito che aveva escluso la pericolosità dell'attività di gestione di una pista in base al rilievo che lo sci sia pericoloso solo per chi lo pratica e non anche per il gestore, senza valutare se in concreto l'attività di gestione fosse potenzialmente lesiva dei terzi: *“La pericolosità di un'attività va apprezzata, per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma citata. In particolare, con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, non è possibile escludere la pericolosità della suddetta attività perché coloro che praticano lo sci non adottano normalmente le cautele che sarebbero opportune, giacché così opinando si assumerebbe a parametro valutativo non già l'attitudine dell'attività a recare danno, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile, laddove la questione da porsi è se, in relazione alle caratteristiche della pratica sportiva in esame, sia qualificabile come pericolosa l'attività di gestione dell'impianto con riferimento alla necessità di delimitazione della via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti”* (Cass. civ. Sez. III, 26/04/2004, n. 7916).

In questa ipotesi il gestore, per andare esente da responsabilità ex art. 2050 c.c., dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Altro schema di responsabilità applicabile al gestore degli impianti è quello ex art. 2051 c.c.³³ che si applica in particolar modo ai casi di incidenti causati dall'urto con un pilone, con i sistemi di innevamento artificiale, con alberi o per caduta in buche non segnalate né protette. Il Tribunale di Pinerolo, nella succitata sentenza³⁴, in applicazione dello stesso riconosceva che il gestore, traendo un'utilità economica dalla predisposizione delle piste, deve considerarle incluse nel complesso delle cose organizzate per il proficuo svolgimento dell'attività d'impresa. Ne deriva, quindi, che la qualifica di custode ex art. 2051 c.c. possa discendere anche da un potere di fatto, purché non occasionale, sul bene stesso; la suddetta qualifica ingenera nei fruitori degli impianti e dell'area sciabile, l'affidamento circa le buone condizioni delle piste e l'assenza di situazioni di pericolo³⁵.

È chiaro che il mantenimento delle piste sia diventato parte dei beni organizzati

³² Art. 2050: “Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose”

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

³³ Art. 2051: “Danno cagionato da cosa in custodia”.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

³⁴ Tribunale di Pinerolo, sentenza n. 507 del 18/10/2000.

³⁵ *“L'utilità economica che la società proprietaria degli impianti di risalita ricava dalla predisposizione e dal mantenimento in condizioni idonee allo sci delle piste, con conseguente loro inserimento nel complesso delle cose organizzate per il proficuo svolgimento dell'attività d'impresa [...]; la non necessità che il custode eserciti sulla cosa un potere giuridicamente qualificato nei termini di un diritto reale o obbligatorio, potendo il relativo rapporto consistere in una situazione di fatto, purché caratterizzata da una disponibilità non occasionale della cosa in capo a chi se ne assume custode [...]; l'affidamento circa le buone condizioni delle piste e l'assenza di situazioni di pericolo che si crea nei contraenti-fruitori degli impianti di risalita in conseguenza del funzionamento degli impianti e dell'apertura delle piste”* (Trib. Pinerolo, 18/10/2000, n. 507).

per l'esercizio dell'attività d'impresa del gestore, di tale elemento sono testimonianza le prestazioni di preparazione delle piste e la predisposizione di impianti di innevamento artificiale da parte della società impianti. L'evidenza della sussistenza di un rapporto di custodia di fatto, invece, si evince dalla stretta ed ineliminabile inerenza funzionale tra impianti e terreni sui quali si pratica la discesa con gli sci.

La Corte di legittimità aderisce alla tesi maggioritaria secondo la quale ai fini dell'applicazione dell'art 2051 c.c. svaluta la distinzione tra cose pericolose e non, basandosi sull'interpretazione teleologica dello stesso, per la quale è inconcepibile che le conseguenze cagionate da cosa inanimata ricadano sul terzo incolpevole che le ha subite, piuttosto che su chi le detiene o comunque le utilizza. Si delinea, quindi, un'ipotesi di responsabilità oggettiva del gestore, ravvisando nell'art. 2051 una presunzione di colpa superabile solamente qualora il gestore dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno³⁶.

Proprio in relazione a quest'ultimo profilo la Corte ha disposto *“La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata rilevandone l'adeguatezza della motivazione con riferimento all'esclusione della responsabilità da custodia di una società gestrice di un impianto di sci per le lesioni occorse ad uno sciatore conseguenti alla collisione, durante la discesa, con un casotto in muratura per il ricovero di un trasformatore dell'energia elettrica necessaria per il sistema di risalita posto in prossimità della pista, sul presupposto dell'accertata assenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento, invece determinato, così configurandosi un'ipotesi di caso fortuito, dalla condotta colposa della medesima vittima che non aveva osservato una velocità adeguata al luogo e che si era, perciò, imprudentemente portato fino al margine estremo del piazzale di arrivo, risultato comunque sufficientemente ampio, senza riuscire ad adottare manovre di emergenza idonee ad evitare l'urto contro il predetto ostacolo)”* (Cass. civ. Sez. III, 06/02/2007, n. 2563).

La situazione che si delineava per lo sciatore danneggiato che avesse voluto far valere la responsabilità del gestore degli impianti, appariva chiaramente differenziata a seconda del fatto che la lesione del proprio diritto fosse stata riportata in fase di risalita o di discesa.

³⁶ R. CAMPIONE, *“Gestione dell'area sciabile e regole di responsabilità”*, in *La Responsabilità Civile*, 12/2006, p. 979.

Infatti, mentre nella prima ipotesi si prefigurava una chiara forma di responsabilità contrattuale, nella quale opera una presunzione di colpa del vettore ex art. 1681 c.c. e il danneggiato deve limitarsi a dare prova del proprio titolo³⁷, nella seconda si assisteva ad un'inversione dell'onere della prova gravante, appunto, sul danneggiato nei casi di responsabilità extracontrattuale.

III. L'evoluzione della concezione della responsabilità del gestore degli impianti e il suo inquadramento contrattuale

La situazione che si creava appariva quantomeno paradossale: si richiedeva, infatti, al soggetto leso, magari dolorante (se non peggio) per la caduta, di raccogliere tutti gli elementi necessari a fondare una propria pretesa risarcitoria, come ad esempio fare fotografie al luogo del danno e alle tracce sulla neve, o chiedere il nome dei testimoni o farsi rilasciare un verbale dai soccorritori. Diventava quindi una *probatio diabolica*.

Vi era una netta spaccatura tra la fase della risalita e della discesa, come se l'una non fosse prodromica all'altra³⁸.

Quindi, dottrina e giurisprudenza hanno cominciato ad indagare l'effettivo rapporto sussistente tra le predette fasi, giungendo a riconoscere un sinallagma contrattuale in base al quale possa instaurarsi un rapporto giuridico con il gestore degli impianti al fine di svolgere l'attività di discesa.

Mediante il ricorso al concetto della presupposizione³⁹ la giurisprudenza individuava la condizione implicita alla base del contratto di risalita, cioè l'acquisto dello skipass avveniva sul presupposto comune ad entrambe le parti che il biglietto si pagasse non tanto per salire, quanto piuttosto, per poter scendere con gli sci.

Si cominciava a delineare la figura del contratto atipico⁴⁰ di skipass in forza del

³⁷ La teoria ora proposta è condivisa dalla dottrina maggioritaria. In tal senso cfr. CHINÈ, *op. cit.*, 60; IANNUZZI, *op. cit.*, 97 ss.; GRIGOLI, *op. cit.*, 744. Questa soluzione, preferita dalla giurisprudenza, trova conforto nell'art. 942 cod. nav. il quale, con riferimento al trasporto aereo, molto più chiaramente dispone che il vettore risponde per il danno subito dai trasportati a causa di sinistri occorsi durante il viaggio se non riesce a provare di aver preso "tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il danno".

³⁸ R. CAMPIONE, "Gestione dell'area sciabile e regole di responsabilità", in *La Responsabilità Civile*, 12/2006, p. 979.

³⁹ Così definita dalla Suprema Corte "La "presupposizione" ricorre quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere obiettivo – la cui esistenza, cessazione e verifica sia del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà dei contraenti e non costituisca oggetto di una loro specifica obbligazione – possa, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale" (Cass. civ. Sez. II, 24/03/1998, n. 3083).

⁴⁰ L'art. 1322, comma 2, stabilisce che "Le parti possono ... concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare". La possibilità di stipulare contratti atipici, "consente ai privati di organizzare le proprie operazioni contrattuali nei modi più conformi alle proprie esigenze, e quindi più idonei a garantire l'efficienza della loro azione": così, ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2001, 422 ss. La libertà di stipulare contratti atipici, può però incontrare limiti in relazione a determinati beni, attività o interessi. In questi casi la legge stabilisce determinati tipi contrattuali e vieta di fare contratti che non si possano ricondurre ad essi, ritenendo che, in tale settore regolamenti diversi da quelli tipizzati, non sistemerebbero in maniera adeguata gli interessi presenti. Il divieto di stipulazione di contratto atipico è

quale, a fronte dell'acquisto dello stesso⁴¹, la società impianti si obbligava a fornire i servizi di risalita nonché l'utilizzo di piste⁴² idoneamente messe in sicurezza con la predisposizione della segnaletica di pericolo chiara e comprensibile, l'adozione di misure di protezione e la destinazione delle piste riservate agli sciatori particolarmente esperti⁴³.

Il gestore degli impianti era pienamente consapevole di offrire una pluralità di servizi oltre a quelli di trasporto, soprattutto quando promuoveva questi ultimi mediante la prospettazione delle piste raggiungibili con gli stessi.

Tutto quanto premesso ne derivava un'obbligazione in capo al gestore di approntare idonee piste per la discesa, mantenendole in buono stato in modo da non esporre gli utenti a pericoli maggiori rispetto a quelli ad esse connessi per conformazione naturale⁴⁴.

È chiaro l'aggravio di responsabilità che si cominciava a delineare in capo al gestore.

La posizione di garanzia che viene ad assumere il gestore, però, non deve neppure essere dilatata eccessivamente. Non può estendersi fino a comprendere l'obbligo di evitare che gli utilizzatori dell'area sciabile tengano comportamenti corretti o imprudenti, che possano costituire fonte di pericolo per loro stessi e i terzi. Tale considerazione deriva dal fatto che il gestore non abbia l'effettivo potere di inter-

presente, per le convenzioni matrimoniali atipiche e per i contratti agrari atipici, ma non discende dalla seconda parte dell'art. 1322. L'art. 1322, comma 2, stabilisce, infatti, che i privati possono concludere contratti atipici "purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". Secondo tale disposizione, un contratto merita disapprovazione non in quanto socialmente indifferente, ma solo in quanto socialmente dannoso o pericoloso: cioè in quanto illecito. Di conseguenza i contratti atipici che non sono "diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela" e quindi vietati dall'art. 1322 secondo comma sono quei contratti che sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

⁴¹ Nel caso del contratto di «skipass» la causa deve essere riscontrata nel pagamento della somma dello skipass da parte dell'utente, finalizzata ad ottenere una prestazione di servizi che vanno dal trasporto dello sciatore da valle a monte, alla preparazione, innevamento e battitura delle piste, al servizio di pronto soccorso nel caso di incidente; si è dunque in presenza di un contratto di «utilizzo» di una struttura predisposta per permettere la pratica di una determinata attività sportiva, concluso attraverso un comportamento concludente.

⁴² Così VIOLA, *op. cit.*, 47; cfr. anche DE BASSA, *In tema di responsabilità del gestore di impianti di risalita e tutela dell'utente*, in *Riv. giur. circ. e trasp.*, 1989, 768; BEVILACQUA, *Responsabilità per infortuni da difetto di manutenzione e apprestamento delle piste da sci*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, 536; in giurisprudenza cfr. App. Torino 5 luglio 1997, in *Arch. giur.*, 1998, 500; Trib. Massa Carrara 14 maggio 1996, in *Arch. giur.*, 1996, 1399; Pret. Aosta 24 dicembre 1993, in *Giur. mer.*, 1994, 315; Trib. Torino 24 ottobre 1991, in *Arch. giur.*, 1992, 86.

⁴³ Così si è espressa per la prima volta, ma solo *incidenter tantum*, la III Sezione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno e Responsabilità*, 2001, 372, con nota di CARBONE.

⁴⁴ Cfr. anche Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, in questa *Rivista*, 2002, 75, con nota di BONA. Questa sentenza evidenzia che il contratto di «skipass» costituisce un contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un certo corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci. Pertanto, costituendo questo l'oggetto del contratto, la società che fornisce questi servizi deve necessariamente non solo limitarsi a mettere a disposizione gli impianti di risalita e le piste di discesa, ma anche attrezzare e mantenere gli stessi in modo tale da consentire agli utenti di poterne fruire e di poterlo fare in modo sicuro.

ferire o inibire il comportamento dei singoli soggetti, che comunque intraprendono l'attività sciistica assumendosene la piena responsabilità.

I primi riconoscimenti della figura del contratto di skipass come contratto atipico provengono dalla giurisprudenza di merito.

Il Tribunale di Modena, con sentenza del 12 novembre 1990, riconosceva che il gestore, assumendo la qualifica di vettore, dovesse essere ritenuto responsabile anche per la fase di discesa. Era questa duplice posizione del gestore che induceva *“Il contraente del contratto di trasporto a ritenere in buona fede la controparte obbligata non solo a garantire l'utilizzazione sicura dell'impianto di risalita, ma anche una pista priva di insidie non segnalate e difficilmente fronteggiabili anche con una particolare perizia”*. Da tale assunto il Tribunale riconosceva, accanto alla responsabilità per la custodia della pista ex art. 2051 c.c., anche una forma di responsabilità per inadempimento contrattuale. Quindi, si riteneva configurabile un rapporto contrattuale unitario, comprensivo di tutti i servizi offerti dal gestore dell'impianto, tra i quali anche le piste di discesa.

Nello stesso anno il Tribunale di Monza configurava, accanto all'ipotesi tradizionale di responsabilità aquiliana del gestore, l'obbligazione contrattuale di garantire una pista priva di insidie sulla scorta del principio di buona fede.

Ad ulteriore conferma del contratto di skipass come contratto atipico la Corte d'Appello di Torino con la sentenza del 25 settembre 1998⁴⁵, affermava la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della società impianti convenuta, in concorso con quella dello sciatore infortunato, per aver omesso di segnalare con particolare attenzione una vasta zona resa insidiosa dalla presenza di ghiaccio, in parte nascosto perché coperto da un sottile strato di neve.

Il Tribunale di Pinerolo, con la nota sentenza n. 507 del 18 ottobre 2000, ha segnato una svolta decisiva rispetto all'impostazione della giurisprudenza tradizionale in materia di responsabilità sciistica⁴⁶. Infatti, provvedeva ad enucleare alcuni principi cardine della materia in esame.

Si riconosceva che *“il contratto di skipass costituisce un contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un certo corrispettivo commisurato alla durata dello stesso, la società gestrice offre la possibilità di godere di servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci. Pertanto, costituendo questo l'oggetto del contratto, la società che fornisce questi servizi deve necessariamente non solo limitarsi a mettere a disposizione gli impianti di risalita e le piste di discesa, ma anche attrezzare e mantenere gli stessi in modo da consentire agli utenti di poterne fruire e di poterlo fare in modo sicuro”*. Con questa decisione veniva per la prima volta delineato chiaramente il contenuto dell'obbligo da contratto bianco; il gestore, infatti, non deve più solamente preoccuparsi della sicurezza nella fase della risalita da valle a monte, ma deve, per non incorrere in inadempimento contrattuale, battere e delimitare le piste, nonché controllarne la piena fruibilità da parte degli sciatori in modo da non esporli a pericoli maggiori rispetto a quelli intrin-

⁴⁵ Inedita e segnalata da BONA, CASTELNUOVO e MONATERI, *“La responsabilità civile nello sport”*, Milano, 2002, p. 141.

⁴⁶ R. CAMPIONE, *“Gestione dell'area sciabile e regole di responsabilità”*, in *La Responsabilità Civile*, 12/2006, p. 979.

secamente connessi con tale tipo di sport⁴⁷. Inoltre, il gestore deve ritenersi contrattualmente responsabile qualora abbia agito senza tenere presente le possibili, prevedibili ed evitabili conseguenze dannose, salvo che riesca a dimostrare che le stesse siano imputabili al caso fortuito o forza maggiore⁴⁸.

Proprio l'atipicità del contratto, consentendo un approccio unitario alla materia di cui si discute, consente l'individuazione di principi di responsabilità comuni a tutte le fattispecie in cui si presenti una violazione degli obblighi contrattuali facenti capo al gestore degli impianti, in qualunque fase si sia verificata.

La responsabilità del soggetto obbligato dal contratto di skipass deve essere valutata alla luce del principio di diligenza *ex art. 1176 c.c.*⁴⁹, ed in particolar modo in relazione agli obblighi di protezione, del principio di buona fede *ex art. 1175 c.c.*⁵⁰.

Quindi, nel caso di gestore degli impianti sciistici lo standard di condotta ruota attorno ad un accurato raffronto tra i rischi individuabili, valutabili e prevenibili, in ragione della peculiarità dell'attività, e gli investimenti concreti nella sicurezza. Il ragionamento delineato dal Tribunale di Pinerolo era molto lineare: individuata la fonte di rischio, si esaminavano le misure precauzionali esistenti al momento del sinistro e quelle adottate dal gestore, alla luce sia dell'esperienza di quest'ultimo, sia della condotta effettiva dello sciatore che avrebbe potuto dar luogo ad eventuale corresponsabilità.

Nel caso di specie, dopo aver enucleato tutti i suesposti principi di diritto e aver riconosciuto l'effettiva sussistenza di un contratto atipico di skipass tra gestore e sciatore, il Tribunale imputava la responsabilità della società impianti *ex art. 2049 c.c.*, per omesso controllo sulla condotta negligente e pregiudizievole posta in essere dai suoi dipendenti, che in spregio del prevedibile pericolo, avevano piantato, nell'esercizio delle loro funzioni di manutenzione delle piste, una serie di pali di legno di grosse dimensioni ai margini di una zona sciabile.

Per ottenere un primo riconoscimento della contrattualizzazione del rapporto in esame da parte del Giudice di legittimità si è dovuto attendere fino al 2001 con la nota sentenza c.d. "del ciuffo d'erba"⁵¹.

⁴⁷ In linea con Trib. Modena 12 novembre 1990, in *Dir. Trasporti*, 1992, 579. Il Tribunale per argomentare la propria decisione è partito dalla constatazione che il gestore si propone allo sciatore quale soggetto obbligato sia per la fase del trasporto, sia per la successiva discesa. È questa duplice posizione del gestore che, secondo il Tribunale induce «il contraente del contratto di trasporto a ritenere in buona fede la controparte obbligata non solo a garantire l'utilizzazione sicura dell'impianto di risalita, ma anche una pista priva di insidie non segnalate e difficilmente fronteggiabili anche con una particolare perizia». Come sostiene il Tribunale da ciò conseguirebbe che la violazione di tale obbligo comporterebbe, accanto ad una responsabilità extracontrattuale del gestore, ricollegabile al suo ruolo di custode della pista (art. 2051 c.c.) anche una responsabilità per inadempimento contrattuale.

⁴⁸ M. BONA, "Contratto di skipass e obblighi del gestore delle piste", in *Danno e Responsabilità*, 1/2002, p.75.

⁴⁹ Art.1176: "Diligenza nell'adempimento".

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

⁵⁰ Art.1175: "Comportamento secondo correttezza"

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

⁵¹ Cass. Civ, Sez. III, 15/02/2001, n. 2216.

L'utente che, sciando si provocava un danno cadendo a causa di un ciuffo d'erba spuntato dal manto nevoso della pista, conveniva in giudizio la società impianti per farne valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La Corte da un lato riconosceva che il contratto tra uno sciatore ed il gestore degli impianti di risalita era di trasporto atipico, risultando il suddetto non fine a se stesso, ma funzionale all'attività sciistica su piste sicure. Il Giudice, però, non ravvisava per il gestore alcun obbligo di manutenzione delle piste in buono stato derivante da clausola esplicita o implicita, sicché qualora si fosse verificato un infortunio a causa della cattiva manutenzione delle stesse, non si sarebbe potuto ritenere responsabile il gestore per gli obblighi derivanti dal contratto di skipass.

La Suprema Corte andava anche oltre, disponendo che nelle suddette ipotesi non potesse farsi valere la responsabilità del gestore neppure extracontrattualmente ex artt. 2050 e 2051 c.c.. Escludeva, *in primis*, la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercente degli impianti, sia sotto il profilo della carenza di norme specifiche destinate a prevenire sinistri e tutelare l'incolumità pubblica che prevedessero tale qualificazione, sia sotto quello dell'attività dalla natura delle cose o dei mezzi utilizzati. *In secundis*, escludeva l'assunzione della qualifica di custode delle piste da parte del gestore degli impianti.

Tale apertura della Corte è stata apparente. Infatti, pur avendo riconosciuto la configurabilità in astratto del rapporto contrattuale atipico che si viene a delineare con l'acquisto dello skipass tra sciatore e gestore degli impianti, nel caso di specie negava la sussistenza di un rapporto contrattuale in quanto mancante di una qualunque clausola da cui desumere una responsabilità del gestore anche per la manutenzione delle piste.

In dottrina, data la mancanza di una legislazione specifica nazionale e comunitaria, erano presenti due contrastanti interpretazioni.

Il primo orientamento più liberale considerava l'attività sciistica come frutto di una libera scelta individuale, che avrebbe determinato a carico degli sciatori l'inevitabile assunzione del rischio derivante da tale tipo di sport⁵². Secondo la suddetta interpretazione, veniva ridotto notevolmente lo spazio entro il quale gli sciatori avrebbero potuto legittimamente agire per ottenere un risarcimento.

La seconda concezione, più solidaristica e basata sull'analisi economica del diritto, riconduceva alla sfera della responsabilità dell'imprenditore i costi dell'attività imprenditoriale, tra i quali rientravano anche i sinistri subiti dagli utenti delle piste⁵³. Conseguentemente corollario di tale orientamento era l'ampliamento delle ipotesi di danno risarcibile.

La materia veniva regolata solamente da discordanti leggi regionali⁵⁴. La legge

⁵² Così GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 301.

⁵³ Così TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1967, 43; CHINÈ, *Con la neve alta così: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, 557; ALPA, *La responsabilità civile in genere e nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1984, 448.

⁵⁴ Le Regioni e le Province autonome, grazie alla competenza legislativa in campo turistico e sportivo, nel tempo hanno avuto modo di legiferare anche al fine di disciplinare la circolazione sulle piste da sci. Per molti anni si è dovuto guardare alla produzione legislativa regionale come punto di riferimento. Questa produzione normativa era abbondante e spesso proveniva da Regioni diverse da quelle come la Valle d'Aosta, il Piemonte, il Trentino Alto Adige tanto per citarne alcune, a cui si associa usualmente l'immagine dello sci. Un esempio di normativa locale disciplinante la condotta sulle piste, è dato dall'art. 51 della legge della Provincia

regionale 93/1993 della Toscana statuiva che area sciabile fosse “l’ambito territoriale soggetto a prevalente innevamento naturale in cui si realizza un insieme di piste da fondo e/o da discesa e di impianti a fune tra loro integrati”; invece per la legge regionale 4/1995⁵⁵ dell’Emilia Romagna si trattava di “aree sciistiche attrezzate ... costituite da un sistema omogeneo di piste e impianti tra loro impiegati, tale da costituire un circuito interamente percorribile in salita con impianti e in discesa con gli sci”, infine per la legge regionale 9/1992 della Valle d’Aosta, e successive modificazioni, l’ultima apportata con l.r. 11/2013, si trattava di “area destinata ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci da fondo”. Altre leggi regionali si occupavano di disciplinare l’accesso alle piste da sci. La legge regionale 16/1994 dell’Abruzzo prevedeva l’accesso solo a “chi utilizza monosci e tavole da neve” e vietando “l’uso di mezzi similari quali slittini, bob, motoslitte, mezzi meccanici ed ogni altro mezzo differente”, mentre la legge dell’Emilia Romagna vietava “l’uso di slitte o similari a motore e non”.

Si sentiva chiaramente la mancanza di una legge-quadro a livello nazionale che affrontasse il problema della sicurezza delle piste e della responsabilità dei gestori degli impianti omogeneamente su tutto il territorio statale.

IV. L’intervento del legislatore: la legge 363/2003

Un passo importante, sia per ovviare al suddetto vuoto legislativo, sia per configurare a livello di norma la responsabilità contrattuale del gestore degli impianti, è stata l’emanazione della legge 363/2003⁵⁶ la quale ha introdotto, oltre all’armo-

Autonoma di Trento del 21 aprile 1987, n. 7 ove viene stabilito che: «Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danni a persone o cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione ed alle prescrizioni imposte dalla segnaletica. È vietato percorrere la pista con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo. I Sindaci possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle piste da parte dell’utente», nonché l’art. 30 *ter* del regolamento d’attuazione della legge ora citata. Secondo questa normativa il comportamento degli sciatori e, più in generale, la circolazione sulle piste, viene ad essere regolamentata giuridicamente, almeno a livello locale. La violazione di questi precetti comporta una specifica responsabilità amministrativa, civile e penale. Spesso, tramite queste leggi, rimaneva aperto il problema dei modelli ai quali fare riferimento per evidenziare la pericolosità dei comportamenti descritti in maniera generica nei testi normativi citati. Il modello a cui solitamente le leggi rimandavano in maniera implicita o esplicita era il *decalogo* dello sciatore.

⁵⁵ Legge di pura modifica della l.r. 3/1993 “Disciplina dell’offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi”, oggi abrogata dalla l.r. 40/2002.

⁵⁶ Pubblicata in G.U. 5 gennaio 2004, n. 3, ed è entrata in vigore il 20 gennaio 2004. In argomento sia consentito rinviare a M. FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24.12.2003, n. 363*, in *Danno e Responsabilità Rivista*, 2004, 475; cfr. CAMPIONE, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell’attività sciistica*, in *Contr. e impr.*, 3, 2004, 1305 ss; VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per danni derivanti da attività sciistica*, in *Studium iuris*, 2004, 858; FANTICINI, *La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche*, in *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: la prevenzione degli infortuni*, a cura di BOTTARI, RIMINI, 2004, 155 ss; CHIEPPA e DELL’ANTONIO “*La nuova legge sullo sci: regole di comportamento e responsabilità nelle aree sciabili - lo sci alpinismo, lo sci fuoripista e le competenze nell’attività di prevenzione valanghe*”, in *Diritto e Formazione*, 2005, p. 177.

nizzazione almeno parziale delle normative regionali⁵⁷, il cosiddetto contratto per la fruizione delle aree sciabili attrezzate, nel quale un soggetto, lo sciatore, dietro il pagamento di un corrispettivo, può usufruire di una determinata area sciabile limitata ed un altro soggetto, il gestore, che con autonoma organizzazione e propri mezzi deve garantire la fruizione dell'area in sicurezza.

Il legislatore, avendo preso piena coscienza dello stretto rapporto funzionale tra gli impianti di risalita e le piste di discesa, ha conseguentemente riconosciuto in capo al gestore una serie di "obblighi [dei gestori] delle aree individuate ai sensi dell'art.2⁵⁸", ossia delle aree che ricomprendono sia gli impianti di risalita, quanto le piste di discesa, presupponendo una gestione congiunta delle stesse al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sciistica in piena sicurezza. È necessario tenere ben presente che le "aree sciabili", aventi tutte le caratteristiche delineate *ex lege*, sono zone assolutamente limitate e non ricomprendono la totalità delle piste presenti nei comprensori sciistici.

L'individuazione di un unico soggetto quale gestore dell'impianto di risalita ed amministratore del tracciato di discesa, era stata già posta in luce dalla dottrina ben prima dell'emanazione della suddetta legge, in quanto sancita a livello di norme regionali e provinciali, che contenevano numerose disposizioni tese a preferire il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento di una pista al gestore dell'impianto di risalita, o che addirittura, quest'ultimo fosse automaticamente autorizzato⁵⁹.

Gli amministratori delle piste sono tenuti in primo luogo a provvedere alla messa in sicurezza delle stesse, secondo quanto disposto dalle specifiche discipline regionali e proteggere gli sciatori dagli ostacoli presenti sul tracciato con idonee pro-

⁵⁷ Così l'art. 22, legge 363/2003: «Le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve».

⁵⁸ Così l'art. 2, legge 363/2003: «1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato».

⁵⁹ M. STESA e L. VALLE, "La responsabilità sciistica", 2012, p. 11 e ss.

tezioni e di adeguata segnaletica⁶⁰. È inoltre fatto obbligo di assicurare il soccorso ed il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di ricovero⁶¹, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sciabili⁶², segnalare eventuali cattive condizioni della pista, nonché la rimozione di questi ultimi oppure la chiusura del tracciato⁶³.

L'art. 15 della legge sancisce il divieto, salvo i casi di necessità, di percorrere la pista a piedi, e di risalirla con gli sci senza una preventiva autorizzazione dell'amministratore dell'area sciabile, talché, chiunque voglia effettuare una discesa deve necessariamente usufruire del mezzo di trasporto messo a disposizione del gestore.

Quindi viene a perdere di significato l'obiezione alla configurazione di una responsabilità contrattuale del gestore, secondo la quale, considerando che il tracciato è aperto a chiunque, indipendentemente dal mezzo di risalita, non risulterebbe opportuno ampliare la responsabilità del gestore fino a ricomprendervi la fase di discesa. Inoltre le società impianti, per indurre lo sciatore all'acquisto dello skipass pubblicizzano, non solo i loro mezzi di risalita, quanto piuttosto le discese che con essi possono realizzarsi. Ciò porta ad ingenerare nell'utente un legittimo affidamento di trovare le piste prive di pericoli, oltre quelli connessi con le peculiarità delle stesse.

Proprio in applicazione del principio della buona fede quale generale canone ermeneutico del contratto, la prestazione del gestore non può più considerarsi limitata al puro e semplice trasporto da valle a monte.

Alcune ombre sulla materia rimangono, anche e soprattutto, alla luce della legge 363/2003. In prima battuta un problema è determinato dal fatto che le aree sciabili ex art. 2 siano davvero limitatissime. In relazione invece alla configurazione della responsabilità del gestore come contrattuale, la problematicità deriva dalla formulazione dell'art. 4 c.1⁶⁴ "*I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle*

⁶⁰ Art. 3 c. 1 della l. 363/2003 «1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo».

⁶¹ Art. 3 c. 2 della l. 363/2003 «2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio».

⁶² Art. 7 c. 1 della l. 363/2003 «1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

⁶³ Art. 7 c. 2 della l. 363/2003 2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune».

⁶⁴ Il 2° c. prevede che qualora il gestore non ottemperi a tali obblighi gli venga comminata una sanzione amministrativa da 20.000 a 200.000 Euro. Il 3° c. dispone che il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al c.1, e che le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore⁶⁵ in relazione all'uso di dette aree⁶⁶». In questo modo il legislatore ha sancito la possibilità, già ampiamente riconosciuta in giurisprudenza, di agire nei confronti dei gestori per gli incidenti occorsi anche nella fase di discesa per cattiva manutenzione della pista.

Il problema di quanto disposto deriva dalla mancata connotazione del titolo in base al quale il gestore dovrebbe rispondere dei danni, lasciando quindi invariato lo *status quo* dell'elaborazione giurisprudenziale in merito. La portata innovatrice che avrebbe dovuto avere la legge sarebbe stata una chiara presa di posizione sul punto, non limitandosi a semplici richiami che avvallino, seppur in modo quanto mai convincente, la connotazione di responsabilità contrattuale del gestore.

V. L'evoluzione giurisprudenziale alla luce del portato normativo

Inizialmente la Suprema Corte con la sentenza n. 13334/2004 riconosceva l'impostazione contrattuale derivante dalla suddetta legge disponendo che in un comprensorio sciistico, ove lo sciatore abbia acquistato lo skipass, che *«dietro corrispettivo gli permette di utilizzare liberamente ed illimitatamente, per il tempo previsto [dal contratto] tutti gli impianti di risalita del comprensorio»*, si sia instaurato con il gestore degli impianti un contratto atipico, appunto detto di skipass⁶⁷.

Nel caso di specie la S.C. specificava che qualora all'interno di un comprensorio, vi fosse una pluralità di proprietari degli impianti, la responsabilità contrattuale dei suddetti nei confronti dello sciatore infortunato per difetto di manutenzione della pista, non gravasse solidalmente su tutti, ma sul singolo al quale competeva l'obbligo di custodia della pista in questione.

⁶⁵ Cfr. CHIESI, *op. cit.*, «Tale passaggio, si badi, è importante, considerato che la inosservanza dell'obbligo predetto – che vige anche per i rapporti autorizzatori in itinere – comporta il pagamento di una sanzione amministrativa, il diniego dell'autorizzazione per la gestione di nuovi impianti e, soprattutto, la sospensione delle autorizzazioni già rilasciate e ciò fino, ovviamente, alla stipula del contratto di assicurazione (art. 4)».

⁶⁶ La formulazione della norma richiede uno sforzo esegetico per individuare chi siano i soggetti terzi rispetto al rapporto tra il gestore e lo sciatore munito di biglietto alla luce di quanto statuito dall'art. 15 della stessa legge, che impedisce di percorrere a piedi la pista salvo per ragioni di urgenza, sembra configurare a carico del gestore un obbligo risarcitorio per i soggetti lesi che si trovino nell'area sciabile abusivamente, o che stiano percorrendo tale area con la prescritta autorizzazione oppure che vi si trovino per ragioni di servizio.

⁶⁷ Cfr. anche Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, in *Danno e Responsabilità*, 2002, 75, con nota di BONA. Questa sentenza evidenzia che il contratto di «skipass» costituisce un contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un certo corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci. Pertanto, costituendo questo l'oggetto del contratto, la società che fornisce questi servizi deve necessariamente non solo limitarsi a mettere a disposizione gli impianti di risalita e le piste di discesa, ma anche attrezzare e mantenere gli stessi in modo tale da consentire agli utenti di poterne fruire e di poterlo fare in modo sicuro.

Tuttavia, nonostante questo importante passo normativo nel senso della configurazione dello schema contrattuale della responsabilità in capo al gestore, la Cassazione è tornata ad uniformarsi all'interpretazione tradizionale⁶⁸.

Con la pronuncia n. 2706/2005 la Corte nuovamente escludeva la responsabilità contrattuale del gestore per mancanza di una clausola implicita o esplicita in tal senso, riconducendo i suoi obblighi nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c..

I Giudici riconoscevano che il gestore di una pista da sci ne fosse custode e quindi a tale titolo oggettivamente responsabile per tutti i danni correlati alla presenza di ostacoli o pericoli. Una volta accertato il nesso di causalità tra l'evento lesivo verificatosi e la condotta, non era sufficiente che il gestore/custode provasse la mancanza di colpa, ma occorreva fornire l'evidenza del caso fortuito che assumesse i caratteri dell'eccezionalità e imprevedibilità⁶⁹, sì da essere assolutamente impossibile qualunque forma di controllo⁷⁰.

Tale interpretazione veniva nuovamente fatta propria dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 832/2006, in cui uno sciatore faceva causa alla società impianti per far valere la responsabilità della stessa per violazione dell'obbligo di custodia di un manufatto di legno sul quale l'attore era caduto riportando lesioni. È comunque interessante in quanto descrive l'ipotesi di esonero della responsabilità del custode a seguito del comportamento del danneggiato⁷¹.

Infatti, così statuiva *“Deve escludersi la responsabilità da cosa in custodia del gestore dell'area sciabile ove sia accertato che l'evento dannoso si verificò non già lungo la pista di discesa e neppure nella relativa zona di frenata, sebbene nell'area, qualificata autonoma, destinata alla sosta e al transito degli sciato-*

⁶⁸ Cass., sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno e Responsabilità*, 2001, 372, con nota di CARBONE. «Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato. Pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale. Non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050 o 2051 c.c., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita – non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati – sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto».

⁶⁹ Cfr. Cass. Civ., 16/05/1990, n. 4237, in *Giustizia Civile Massimata*, 1990; Cass. Civ., 28/08/1989, n. 3737, in *Giustizia Civile Massimata*, 1989.

⁷⁰ Responsabilità da cosa in custodia, nota a sent. n. 2563 del 16/01/2007, in *Giurisprudenza Italiana*, 11/2007, p. 2443.

⁷¹ La dottrina sottolinea come la giurisprudenza ammetta con larghezza il carattere liberatorio dell'intervenuto fatto del danneggiato, soprattutto ove sia ad esso ascrivibile un comportamento imprudente (MONATERI, *“le fonti delle obbligazioni”*, 3, *“la Responsabilità civile”*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998, p. 1060), mentre sia più restrittiva nel ritenere raggiunta la prova del fatto fortuito naturale (FRANZONI, *“L'illecito”*, in *Tratt. Franzoni*, Torino, 2004, p. 433). Cfr. in giurisprudenza Cass. Civ., 12/09/2005, n. 18094, in *Danno e Responsabilità*, 2006, p. 519, con nota di CAPECCHI *“Responsabilità civile e interruzione del nesso causale”*, secondo cui *“con riguardo all'illecito civile si ha interruzione del nesso causale per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41 c.2 c.p., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, si da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito”*.

ri verso gli attigui parcheggi e impianti di risalita, e che lo sciatore danneggiato irruppe in tale area a velocità particolarmente elevata ed inadeguata allo stato dei luoghi, giacché il caso fortuito, che a norma dell'art. 2051 c.c. esclude la responsabilità del custode, può consistere anche nello stesso comportamento del danneggiato”.

La Suprema Corte, comunque, chiariva che i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità che doveva rivestire la condotta colposa della vittima, per integrare gli estremi del caso fortuito, non ricorrevano ove il custode potesse prevenire il fatto dannoso esercitando i poteri di vigilanza che gli erano propri, ad esempio, essendo assolutamente preventivabile che nel corso di una discesa, anche a causa dell'imperizia dello sciatore, si verificassero delle cadute.

La Cassazione l'anno successivo con la pronuncia n. 2563/2007 tornava sulle proprie posizioni e muoveva verso una più chiara configurazione della responsabilità del gestore degli impianti.

La Corte riconosceva che *“Il contratto di “ski-pass” - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito – presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale”*(Cass. Civ., Sez. III, 06/02/2007, n. 2563).

Quindi, l'intenzione della Corte era proprio di configurare una responsabilità contrattuale del gestore anche per gli infortuni che si verificano nella fase di discesa⁷², in quanto momento funzionalmente collegato alla risalita per la quale lo sciatore ha acquistato lo skipass⁷³.

⁷² Cfr. Trib. Modena 12 novembre 1990, in *Dir. trasp.*, 1992, 579. Il Tribunale per argomentare la propria decisione è partito dalla constatazione che il gestore si propone allo sciatore quale soggetto obbligato sia per la fase del trasporto, sia per la successiva discesa. È questa duplice posizione del gestore che, secondo il Tribunale induce «il contraente del contratto di trasporto a ritenere in buona fede la controparte obbligata non solo a garantire l'utilizzazione sicura dell'impianto di risalita, ma anche una pista priva di insidie non segnalate e difficilmente fronteggiabili anche con una particolare perizia». Come sostiene il Tribunale da ciò conseguirebbe che la violazione di tale obbligo comporterebbe, accanto ad una responsabilità extracontrattuale del gestore, ricollegabile al suo ruolo di custode della pista (art. 2051 c.c.), anche una responsabilità per inadempimento contrattuale.

⁷³ Cfr. anche Trib. Pinerolo 18 ottobre 2000, in *Danno e Responsabilità*, 2002, 75, con nota di BONA. Questa sentenza evidenzia che il contratto di «skipass» costituisce un contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un certo corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci. Pertanto, costituendo questo l'oggetto del contratto, la società che fornisce questi servizi deve necessariamente non solo limitarsi a mettere a disposizione gli impianti di risalita e le piste di discesa, ma anche attrezzare e mantenere gli stessi in modo tale da consentire agli utenti di poterne fruire e di poterlo fare in modo sicuro.

Nel caso di specie la S.C. riteneva che fosse stata accertata l'insussistenza di siffatto inadempimento in virtù dell'esclusione della pericolosità della situazione creata dal gestore con la costruzione di una casetta di ricovero dell'erogatore di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dell'impianto di risalita a breve distanza dallo spiazzo di fermata della pista a valle. Infatti, non aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra cosa ed evento determinato, invece, così configurandosi un'ipotesi di caso fortuito, dalla condotta colposa della medesima vittima che non aveva osservato una velocità adeguata al luogo e che si era, perciò, imprudentemente portata fino al margine estremo del piazzale di arrivo, ritenuto comunque sufficientemente ampio, senza riuscire ad adottare manovre di emergenza idonee ad evitare l'urto contro il predetto ostacolo.

Tuttavia tale sentenza imputava al gestore non solo un'obbligazione derivante da contratto atipico di skipass, ma anche un obbligo extracontrattuale, determinato dalla posizione di custode delle piste *ex art. 2051 c.c.* che il gestore veniva ad assumere. La responsabilità prevista *dall'art. 2051 c.c.* per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti), senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima.

La Cassazione metteva in luce che tali forme di responsabilità non si escludesero l'una con l'altra, ma anzi potessero efficacemente coesistere nell'ottica della tutela del danneggiato.

Le corti di merito, quindi, si uniformavano a tale configurazione.

Il Tribunale di Bressanone nello stesso anno faceva seguito alla pronuncia della Cassazione riconoscendo che sia nella configurazione della responsabilità del gestore degli impianti in termini contrattuali sulla scorta del contratto atipico di skipass, sia nella configurazione extracontrattuale in base agli obblighi di custodia gravanti sullo stesso, dopo l'accertamento del nesso causale tra il danno e la violazione degli oneri di manutenzione della pista del gestore, l'onere della prova liberatoria gravasse esclusivamente su quest'ultimo.

Anche il Tribunale di Campobasso nel 2010 ha compiuto una chiara delimitazione della portata del contratto atipico di skipass. Le funzioni del suddetto risultavano ben più ampie rispetto al semplice contratto di vettura, non limitandosi più al trasporto da valle a monte, ma garantendo la fruizione in sicurezza delle piste di discesa e delle relative strutture. Dato che le fonti di pericolo rientravano nella sfera di appartenenza del gestore, ciò gli permetteva di esercitare un potere di fatto sulle stesse, potendo evitare l'insorgere di situazioni di pericolo *ab origine*.

Quindi il gestore veniva chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti

derivanti dalla lesione dei propri obblighi protettivi⁷⁴ sulla base delle norme che regolano la responsabilità contrattuale da inadempimento⁷⁵.

Questa pronuncia, che nella specie si riferisce ai danni riportati dallo sciatore a causa di “*un cumulo di ciottoli emerso al centro del corridoio normalmente percorso dagli sciatori*” (Trib. di Campobasso, sent. del 20/09/2010), veniva definita nel merito in modo opposto rispetto alla decisione della Cassazione del cd. “*ciuffo d'erba*”⁷⁶ che, seppur avesse configurato la sussistenza di un contratto atipico “bianco”, escludeva qualsiasi onere di manutenzione delle piste in capo al gestore.

Anche il Tribunale di Napoli si è uniformato a questa visione⁷⁷.

Il soggetto leso agiva di fronte al suddetto Tribunale per ottenere un risarcimento per le lesioni personali riportate. Il gestore degli impianti eccepiva anzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, poiché si sarebbe dovuta applicare la regola generale del foro del convenuto, quindi sarebbe stato competente il Tribunale del luogo ove ha sede la società degli impianti e non quello di residenza dell'attore; eccepivano inoltre la mancanza di collegamento tra impianti di risalita e piste da sci, con conseguente esclusione di unicità del rapporto giuridico e di responsabilità, sostenendo di conseguenza, che la responsabilità per danni durante la fase di salita sarebbe contrattuale mentre quella durante la fase di discesa extracontrattuale⁷⁸.

Il Tribunale riteneva di non potere condividere tale qualificazione giuridica, propendendo invece per l'unicità del soggetto titolare della pista e dell'impianto di risalita.

Ha infatti ritenuto che, con l'acquisto dello skipass si concludesse tra il gestore ed il consumatore un contratto atipico, non più limitato al solo trasporto, ma comprensivo di un “pacchetto” di servizi comprendenti la manutenzione e la messa in sicurezza delle piste di discesa. Nella specie dichiarava la responsabilità contrat-

⁷⁴ Nel caso del contratto di *skipass* l'acquisto dello stesso da parte dell'utente, è finalizzato ad ottenere una prestazione di servizi che vanno dal trasporto dello sciatore da valle a monte, alla preparazione, innevamento e battitura delle piste, al servizio di pronto soccorso nel caso di incidente: si è dunque in presenza di un contratto di «utilizzo» di una struttura predisposta per permettere la pratica di una determinata attività sportiva, concluso attraverso un comportamento concludente. VIOLA, in *La responsabilità civile nell'incidente sciistico*, Forlì, 2002, 52.

⁷⁵ M. DI MATTIA, “*Bollettino neve: giro di vite contro i gestori piste da sci*”, in *Danno e Responsabilità*, 5/2011, p. 520.

⁷⁶ Cass., sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno e Responsabilità*, 2001, 372, con nota di CARBONE. «Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato. Pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale. Non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050 o 2051 c.c., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita – non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati – sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto».

⁷⁷ Trib. di Napoli, sent. del 25/01/2011.

⁷⁸ Cfr. Trib. Torino 23 aprile 1987, cit., “Il contratto stipulato con il gestore di un impianto di risalita riguarda il servizio di trasporto a monte con il mezzo, ma non può estendere i suoi effetti alla successiva discesa effettuata dallo sciatore con autonoma determinazione e condotta; pertanto per quanto possano essere strettamente collegati impianti di risalita e piste da discesa, non è possibile in alcun modo ravvisare unicità di rapporto giuridico e di responsabilità in capo al gestore degli impianti”.

tuale del gestore degli impianti per l'incidente occorso ad uno sciatore per l'urto con uno snowboardista, per non aver provveduto a delimitare e segnalare le aree per le diverse discipline sportive secondo quanto stabilito dalla legge. La responsabilità extracontrattuale del terzo non esclude la concorrente responsabilità del gestore.

Adirittura il Tribunale di Napoli ha fatto un passo ulteriore verso la maggiore tutela dell'utente, disponendo che con l'acquisto dello skipass si concluda un contratto atipico in cui il foro ordinario è derogato in favore del foro speciale del consumatore⁷⁹ nel luogo di sua residenza o di domicilio, nonché riconoscendo la vessatorietà della clausola che preveda un foro diverso.

Il D. Lgs. 206/2005, il cd. Codice del Consumo, stabilisce all'art. 33, c.2, lett. u) *"Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:(...)u)stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore"* (proprio come nel caso in esame). Adirittura questo tipo di clausola contrattuale rientra tra quelle che la Corte di Giustizia Europea ha indicato quali aventi *"lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore"* (C. Giust. 27/06/2000 n. 240).

Sull'argomento sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sostenendo che il legislatore, *"Nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore"* (Cass., Sez. Un., 1/10/2003 n. 14669). Infine, proprio per evitare che tali disposizioni fossero aggirate mediante il cd. domicilio elettivo, stabilito unilateralmente dal professionista, la Corte ha stabilito che *"Per escludere la competenza del "foro del consumatore" il professionista deve fornire la prova che la diversa competenza è stata negoziata in base a specifica trattativa e che non ne deriva uno squilibrio significativo delle reciproche posizioni contrattuali"* (Cass. Civ., Sez. IV, ordinanza 18/11/2011 n. 24370).

La Suprema Corte tornava sull'argomento della concorrente responsabilità del gestore⁸⁰, sia contrattuale sia da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., con la sentenza n. 22383/2012.

Ribadiva, infatti, che sotto il profilo della responsabilità contrattuale fosse onere dello sciatore danneggiato allegare il titolo del proprio diritto, limitandosi a lamentare l'inadempimento o la non esatta esecuzione dell'obbligo di mantenimento in sicurezza dell'area sciabile, mentre gravasse sul gestore dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, dando atto di aver assolto puntualmente a tutti gli obblighi di manutenzione o che il danno si fosse verificato per causa a lui non imputabile.

Quindi, sia che la responsabilità fosse imputata per violazione del vincolo con-

⁷⁹ Sul punto rileva notare come si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 1° ottobre 2003, n. 14669, ove è stata stabilita la "vessatorietà della clausola con cui si designa come sede del foro competente, in relazione alle controversie derivanti dal contratto concluso tra un professionista e un consumatore, una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo", in *Corriere Giur.*, 2003, 1427 con nota di Conti. Questa pronuncia pare eliminare il contrasto giurisprudenziale che si era creato riguardo all'esclusività del foro del consumatore. *Contra* Cass., sez. III, 24 luglio 2001, n.10086, ove la Suprema Corte aveva stabilito che "Non può condividersi l'assunto secondo cui l'art. 1469 bis, comma 3, n. 19, c.c. abbia introdotto un foro esclusivo a vantaggio del consumatore (...)".

⁸⁰ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06/02/2007, n. 2563.

trattuale, sia per mancata custodia, il risultato dal punto di vista dell'*onus probandi* era il medesimo: la prova liberatoria doveva essere fornita dal gestore, con chiaro favore per lo sciatore danneggiato.

La suddetta interpretazione alternativa non può considerarsi pienamente soddisfacente.

Chiarificatrice della situazione giurisprudenziale è una pronuncia⁸¹ molto recente della Corte d'Appello di Roma. La Corte ha delineato, *in primis*, una ricognizione delle diverse interpretazioni (tutte giurisprudenziali) della materia della responsabilità del gestore.

Il primo e più risalente filone considerava inconcepibile una responsabilità contrattuale del gestore per i sinistri occorsi in pista, per i quali al massimo poteva rispondere a titolo di violazione del principio del *neminem laedere*, escludendo pure la possibilità della responsabilità per attività pericolosa o per cosa in custodia.

Il secondo filone, più recente, delineava la responsabilità del gestore alternativamente *ex art. 2051* quando gli eventi dannosi siano stati determinati dalla presenza di costruzioni artificiali sulla pista oppure per le peculiarità, anche naturali, della pista stessa, oppure *ex art. 2050* ricomprendendo l'attività di gestione delle piste nel novero delle attività pericolose.

L'ultimo filone, era quello invece che riconosceva in capo al gestore una responsabilità da contratto atipico di skipass, che obbligava il gestore non solo a fornire i servizi di risalita ma anche quelli di manutenzione in sicurezza dell'area sciabile.

La Corte procedeva poi a scegliere, quale configurazione più consona di tale responsabilità, quella contrattuale perché meglio rispondente alle peculiarità della materia.

VI. Conclusioni

Si può quindi terminare la presente dissertazione chiarendo i caratteri del contratto atipico di skipass.

Il vincolo di carattere obbligatorio tra il gestore e l'utente si riconduce allo schema *ex art. 1322 c.c.*⁸², al quale risultano applicabili in via diretta e non analogica le norme relative al contratto di vettura per i danni occorsi nella fase di risalita e le norme generali dell'inadempimento contrattuale per quelli occorsi sulla pista, proprio perché nell'atipicità del contratto di skipass si ravvisano una prestazione contrattuale tipica di trasporto ed una generica, eziologicamente collegata, di fornitura di servizi che concernono la parte restante dell'utilizzo del complesso sciistico. Quindi deve considerarsi differenziata anche la prova liberatoria che il gestore deve fornire in caso di sinistro.

Il danno di cui può ottenere il risarcimento lo sciatore leso consta di una componente patrimoniale e una non patrimoniale. La prima si compone sia del danno emergente (ad es. skipass settimanale di cui non si può più fruire per il restante

⁸¹ Corte d'Appello di Roma, Sez. III, 15/01/2013.

⁸² Articolo 1322: "Autonomia contrattuale"

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

tempo di validità, costi di assistenza medica, ecc.) sia del lucro cessante (ad es. perdita della possibilità di attendere alle proprie mansioni lavorative, salvo che il lavoratore non percepisca compensi sostitutivi). La seconda si compone invece di ogni danno non patrimoniale afferente alla lesione di valori inerenti la persona, quale in particolare il danno biologico derivante dall'invalidità temporanea totale e/o parziale e dall'invalidità permanente causate dalla caduta.

Elemento che non si può prescindere nella configurazione del contratto atipico di skipass è la considerazione del "rischio accettato" e dell' "autoresponsabilità". Infatti, uno sport come lo sci non può assolutamente venire praticato con la convinzione che tutte le possibili insidie vengano rimosse, sia perché alcune sono connaturate alla fisicità propria della pista, sia perché non si può pretendere che la pista si trovi sempre in condizioni perfette⁸³.

Chi esercita l'attività sciistica accetta volontariamente i rischi connessi alle ineliminabili difficoltà proprie della pista assumendo di possedere un livello di esperienza sufficiente da affrontarli senza pericolo.

Inoltre, ogni sciatore deve adeguare il proprio comportamento alla situazione: deve tenere una velocità conforme alle condizioni della pista, alle proprie capacità tecniche, nonché all'affollamento della stessa, al fine di non rappresentare un pericolo per sé o per gli altri. Tale principio va affermato con forza, allo scopo di consentire agli utenti che si trovino in una pista in condizioni ottimali, di evitare la situazione di pericolo con un minimo di prudenza, diligenza e attenzione⁸⁴.

La Corte d'Appello di Roma ha ben definito la valenza della condotta del singolo nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità in caso di incidente sciistico. Infatti, dispone che "*principio generale di autoresponsabilità, estraibile dalla lettura degli artt. 1227 e 2056 c.c., per i quali non è da indennizzare il pregiudizio causato, quantomeno per colpa, seppur lieve dello stesso danneggiato, operante anche nella sfera dei diritti privati, che comporti in materia di responsabilità l'esclusione dell'antigiuridicità dell'atto lesivo*".

Il concetto espresso dalla Corte è chiaro: alla luce del principio dell'autoresponsabilità non è risarcibile il danno che lo sciatore abbia concorso a causare, ad esempio a causa dell'elevata ed eccessiva velocità oppure se si sia spinto al di là delle proprie capacità.

Tale principio non deve, però venire frainteso né in un senso, né nell'altro.

Infatti, non può, e non deve, essere ricondotto a quel risalente filone dottrinale e giurisprudenziale che considerava l'attività sciistica come frutto di una libera scelta individuale che determinava a carico degli sciatori l'inevitabile assunzione del rischio derivante da tale tipo di sport⁸⁵.

Neppure, però, può estendersi l'onere del gestore fino a comprendere l'obbligo di evitare che gli utilizzatori dell'area sciabile tengano comportamenti scorretti o imprudenti, che possano costituire fonte di pericolo per loro stessi e i terzi. Tale considerazione deriva dal fatto che il gestore non ha l'effettivo potere di interferire o

⁸³ Corte d'Appello di Roma, Sez. III, 15/01/2013.

⁸⁴ R. CAMPIONE, "Attività sciistica e responsabilità civile", ed. Dupress, 2007, p. 23 e ss..

⁸⁵ Così GIUDICEANDREA, *La responsabilità civile e penale del gestore degli impianti di risalita*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 301.

inibire il comportamento dei singoli soggetti, che dovrebbero intraprendere l'attività sciistica assumendosene la piena responsabilità.

E proprio questo concetto dovrebbe diventare il principio cardine di tutti coloro che intraprendano l'attività sciistica. Sfortunatamente, al momento attuale, la suddetta concezione, non è mai stata sviluppata dalla giurisprudenza, a differenza di quanto sarebbe dovuto invece accadere con lo sviluppo dello sci quale sport di massa e come è accaduto invece in altri paesi a noi tanto vicini, come Austria e Svizzera.

È chiara la posizione sempre più onerosa dei gestori degli impianti in quanto ritenuti e riconosciuti dalla giurisprudenza quali soggetti più qualificati ed idonei ad assumere il ruolo di garanzia per la messa in sicurezza delle aree sciabili⁸⁶.

A conferma ulteriore di tale tendenza è stata addirittura riconosciuta la responsabilità penale⁸⁷ del gestore degli impianti (al quale erano stati comminati tre mesi di reclusione) per un incidente verificatosi durante lo svolgimento delle prove di selezione dei maestri di sci, quindi di un soggetto evidentemente in grado di percepire il pericolo *"con maggiore prontezza rispetto a qualsiasi sciatore medio"*. Era stato riconosciuto al gestore di aver ommesso di adottare le misure idonee a garantire la sicurezza della pista e segnalare la situazione di pericolo⁸⁸.

Non è certo mediante il ricorso al diritto penale che si può pensare di risolvere i problemi degli incidenti in montagna. Sarebbe necessaria una maggiore consapevolezza sia da parte degli utenti sciatori, sia da parte dei gestori. In particolare, in relazione ai primi risulterebbe quanto mai opportuna una presa di coscienza dei propri limiti e delle proprie capacità, al fine di prevenire pericoli per sé e per soggetti terzi: bisognerebbe cioè instillare in tutti gli sciatori il principio, già precedentemente esaminato, dell'autoresponsabilità.

Come punto di partenza per cercare una soluzione a tutti i quesiti trattati e che non hanno ancora trovato una risposta, potrebbe essere utilizzato il ricorso congiunto al suddetto principio dell'autoresponsabilità ed a quello della solidarietà, che l'ambiente e gli uomini della montagna hanno già fatto propri da tempo.

⁸⁶ Intervento dell'avv. U. CARASSALE a "Montagna, Rischio e Assicurazione" del 5/04/2013 della Fondazione Courmayeur, *"Il contratto di assicurazione"*.

⁸⁷ Cass. Pen, Sez. IV, 11/07/2007 n.39619.

⁸⁸ M. Di Mattia, *"Bollettino neve: giro di vite contro i gestori piste da sci"*, in *Danno e Responsabilità*, 5/2011, p. 520.

Prima Sessione

Modera
WALDEMARO FLICK

Allora, prego di accomodarsi al tavolo dei relatori il collega Lukas Plattner, l'avvocato Lorenzo Sommo, l'avvocato Jovino e la dottoressa Dodaro.

Continuiamo i nostri lavori dando la parola all'avvocato Plattner, che è un celeberrimo avvocato del foro milanese, ma è ancora più celeberrimo perché è un figlio di Courmayeur e quindi unisce alla sapienza giuridica la sapienza dell'uomo di montagna.

Plattner ci parlerà, scendendo nel dettaglio, di "Assicurazione su pista e fuori pista, roccia e ghiaccio".

ASSICURAZIONE SU PISTA E FUORI PISTA, ROCCIA E GHIACCIO

LUKAS PLATTNER

*avvocato; componente del Comitato scientifico
della Fondazione Courmayeur Mont Blanc*

Grazie mille, Waldemaro.

Un caro saluto a tutti i presenti. Sono davvero felice di vedere una sala gremita, a dimostrazione del fatto che la materia desta sempre grande interesse tra gli operatori del settore e non solo.

Ringrazio la Fondazione Courmayeur per avermi invitato ancora una volta a parlare di rischio e responsabilità in montagna.

Innanzitutto devo dire che mi ha fatto molto piacere la citazione della sentenza in tema di autoresponsabilità, perché l'ultima volta che sono venuto qui ho parlato diffusamente anch'io di autoresponsabilità, un concetto che fino a ieri trovava poco spazio in dottrina e per nulla in giurisprudenza. Quindi, ripeto, mi ha fatto piacere vedere che c'è un'apertura verso una responsabilizzazione dell'utente della montagna e verso una rivisitazione del risarcimento del danno in tale ottica.

Oggi, però, parliamo di assicurazione su pista e fuori pista, da una parte, e roccia e ghiaccio, dall'altra parte, due universi completamente distinti, che, quindi, tratterò in maniera separata, perché la pista, evidentemente, è un luogo diverso dall'alta montagna dove si pratica lo sci alpinismo, lo sci estremo, l'arrampicata sulle cascate di ghiaccio, l'alpinismo vero e proprio.

Quanto alle piste di sci occorre rammentare che sono un luogo che si presenta come pericoloso.

Se guardiamo i dati dell'Osservatorio Simon usciti tra il 2003 e il 2006 (che saranno citati anche dai miei colleghi nelle loro relazioni in maniera più diffusa), vediamo che la pista è sicuramente un luogo pieno di insidie e pericoli, ove occorre prestare la massima attenzione, perché le collisioni tra sciatori sono decisamente frequenti. Per citare solo alcuni dati, ogni anno ci sono circa 35.000 vittime di incidenti sulle piste, con una media di 40 morti. Il 77% degli incidenti avviene per perdite di controllo, con conseguenti traumi distorsivi o con traumi cranici, quali sono in costante aumento. Da qui l'introduzione del casco per i minori di 14 anni e l'uso sempre più diffuso anche tra gli adulti.

Le piste sono sempre più frequentate e lo stesso attrezzo sportivo si è modificato in maniera considerevole negli ultimi anni. Pensiamo all'introduzione dello sci sciancrato e della tecnica c.d. *carving*, che ha permesso agli sciatori, che non praticano sovente lo sci, di avere maggiore dimestichezza con l'attrezzo e, quindi, una più elevata velocità di percorrenza della pista e una incrementata pericolosità per se stessi e per gli altri. Prima di queste innovazioni, quando si andava a sciare, venivano utilizzati sci particolarmente stretti e lunghi il che implicava il possesso da parte dello sciatore di una tecnica avanzata per poter controllare gli sci e un numero ridotto di frequentatori delle piste.

Le innovazioni tecnologiche hanno avuto l'indubbio pregio di permettere la dif-

fusione dell'attività sciistica, dando la possibilità a persone con minore esperienza di godere di un maggiore divertimento, al contempo sono però cresciuti in maniera esponenziale gli incidenti tra sciatori.

Da qui l'esigenza per ogni sciatore di stipulare un'assicurazione per responsabilità civile, quindi per danni arrecati ad altri, non fosse altro perché l'art. 19 della legge sull'attività sciistica (L. 24 dicembre 2003 n. 363) prevede il concorso di colpa, per cui in caso di collisione vige una presunzione di colpa che implica una *probatio diabolica*, ossia quella di provare la colpa dell'altro utente.

Assicurarsi quando si va a sciare sulle piste, quindi, diventa una necessità imprescindibile. Qualora non si sia provvisti di una tale assicurazione è sufficiente aggiungere pochi Euro al costo di acquisto dello *skipass* per poter beneficiare di tale copertura assicurativa.

Qualora si abbia l'assicurazione per responsabilità civile c.d. per il capofamiglia è opportuno verificare, considerati anche i costi non alti, i massimali, che spesso sono anch'essi ridotti, nonché i casi di esclusioni della copertura.

Ovviamente è sempre escluso il danno causato intenzionalmente (vedi il caso dello sciatore al quale è stata tagliata la strada e che poi si vendica tagliando a sua volta la strada allo sciatore avversario, facendolo cadere).

È sempre escluso anche il danno conseguente all'accettazione del rischio. Immaginiamo lo sciatore che, senza prestare adeguata attenzione, non freni e finisca contro la coda alla partenza dell'impianto di risalita, arrecando un danno agli altri. In questo caso l'assicurazione per responsabilità civile non copre il danno; quando c'è il dolo o quando c'è l'accettazione del rischio, il risarcimento non è dovuto.

Così come il risarcimento non è dovuto qualora vi sia un concorso di colpa per mancata diligenza nell'esercizio dell'attività sciistica.

Quando si parte per le vacanze o si va a sciare, non si mette certo in conto l'eventualità di potersi fare male o di arrecare a danno di altri. È, invece, necessario riflettere sulla possibilità che si verifichino dei sinistri, in quanto, come visto, gli incidenti (anche mortali) sono oramai migliaia ogni inverno.

Forse la soluzione ottimale potrebbe essere quella di introdurre *ex lege* l'obbligo di accludere l'assicurazione per responsabilità civile all'interno del contratto di *skipass*, dimodoché qualora si acquista lo *skipass* viene stipulato in automatico un ancillare contratto assicurativo per responsabilità civile. La norma dovrebbe imporre la stipula dell'assicurazione per responsabilità civile, come accade nella regione Piemonte, ove, se non erro, è già stato introdotto l'obbligo di assicurarsi.

Quest'obbligo dovrebbe essere esteso su tutto il territorio nazionale, il che importerebbe una sicura riduzione dei costi per gli utenti e ovvi benefici per la collettività in quanto gli sciatori potrebbero anche trovarsi, in caso, ad esempio, di una collisione, a risarcire danni importanti di tasca propria, danni che a volte ammontano a decine di migliaia di euro.

Quindi, per la salvaguardia sia del patrimonio personale dell'utente sia di coloro che frequentano le piste da sci, pare fondamentale introdurre un'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile.

Un diverso aspetto assicurativo concerne gli infortuni che gli utenti possono subire per effetto di una caduta sulle piste da sci. In questo caso la copertura dei costi è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che si fa carico dei costi di primo

soccorso legati all'intervento dei soccorritori sulle piste nonché al trasporto in ambulanza o elicottero presso la struttura sanitaria pubblica sul territorio nazionale.

Quando si va all'estero la situazione muta. Per i ventisette Paesi dell'Unione Europea, nonché Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda, vi è una convenzione che copre gli infortuni, compresi quelli conseguenti alla pratica sciistica.

Per poter usufruire di tale copertura è necessario avere con sé la cosiddetta Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che non è altro che il retro della Tessera Sanitaria nazionale (o della Carta Regionale dei Servizi per le regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia), che permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti). Quindi, in uno dei Paesi esteri appena citati la copertura è assicurata dalla TEAM.

È bene tenere presente che le relative modalità assicurative applicabili sono quelle in vigore nel Paese dove avviene l'incidente. Perciò talune volte i costi per le cure mediche necessarie sono gratuiti, altre volte è previsto un *ticket*, altre volte ancora bisogna anticipare le spese, che poi vengono rimborsate; in quest'ultimo caso, dopo avere anticipato il pagamento delle spese, occorre presentare le ricevute e la documentazione sanitaria in Italia presso la propria Asl per ottenere il rimborso.

Si rammenta che in Svizzera e in Francia (dove vige un sistema basato sull'assistenza in forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. È bene sapere che il rimborso può essere richiesto direttamente in loco all'istituzione competente (es. LAMal per la Svizzera e CPAM per la Francia).

Alla luce di quanto sopra appare chiaro che occorre svolgere un'attività di informazione preventiva.

Nell'ipotesi in cui nel Paese prescelto non sia previsto il rimborso dell'elisoccorso, forse è opportuno stipulare una polizza infortuni, della durata anche di pochi giorni, ma che copra tale spesa dell'elisoccorso, in quanto, nella malaugurata ipotesi che intervenga un sinistro che richieda l'intervento dell'elicottero per il trasporto in ospedale la spesa potrebbe essere anche di decine di migliaia di euro.

La copertura del Servizio Sanitario Nazionale opera anche all'estero, ma bisogna sempre porre attenzione al Paese ove ci si reca, e, quindi, assumere quel minimo di informazioni necessarie per tutelare il proprio patrimonio personale.

Le polizze infortuni ormai sono di diverso tipo: infortunio, invalidità temporanea e/o definitiva, decesso; e risarciscono anche voci quali i costi per le lezioni di sci e gli *skipass* persi o i costi delle attrezzature danneggiate.

Anche qui, nel momento in cui si stipula una polizza infortuni (che può essere anche temporanea e con costi ridotti), si deve avere cura di esaminare con cura la polizza quanto a massimali coperti, franchigie, costi che vengono assicurati in caso di degenza e quant'altro.

Quanto ai costi a carico della collettività, laddove opera il Servizio Sanitario Nazionale, una ricerca interessante fatta nelle Fiandre ha messo in luce che i costi per l'assistenza medica con riguardo a tutti gli sport praticati nelle stesse Fiandre, sono relativamente ridotti in quanto ricompresi tra lo 0,7% e lo 0,8% dell'intera spesa nazionale per il servizio sanitario.

Occorre aggiungere che sussistono diverse convenzioni bilaterali tra l'Italia e Paesi terzi che assicurano il rimborso delle spese di primo soccorso. In questo caso, quando ci si reca al di fuori dell'Unione Europea, è essenziale verificare che

vi sia una convenzione bilaterale tra l'Italia e lo Stato in cui ci si reca; in assenza di una specifica convenzione, evidentemente l'assicurazione per infortuni diventa assolutamente necessaria (si pensi, ad esempio, oltre ai costi di degenza ai già citati costi dell'elisoccorso).

È, quindi, di assoluta rilevanza, quando si va a sciare, stipulare una polizza per gli infortuni tenendo presente qual è la legislazione del Paese prescelto. Sul sito del Ministero degli Esteri è disponibile un'ampia informativa in merito. Se poi ci si reca in un Paese extra UE o dove non vi sono convenzioni bilaterali, un'assicurazione infortuni è indispensabile.

Tutto questo per quanto riguarda l'assicurazione dello sci su pista.

Fuori pista, ghiaccio e roccia. In questi giorni mi sono interrogato soprattutto sul tema della responsabilità civile e dalle ricerche effettuate; mi pare di comprendere che la giurisprudenza in tema è davvero scarsa quanto a eventuali richieste di risarcimento danni in occasione di incidenti in alta montagna.

Mi sono interrogato sul perché di ciò e credo che la ragione risieda nel fatto che vi sia una elevata accettazione del rischio, da parte degli utenti, che il danno possa essere anche arrecato da un compagno a cui si è uniti da un spirito di cameratismo che porta a una esclusione etico-morale della richiesta di risarcimento.

Come chiedere un risarcimento danni al capocordata che fa cadere un sasso o un pezzo di ghiaccio sui compagni che lo seguono?

O come pensare di agire per omissione di soccorso. Ricordo alcuni casi che si sono verificati di recente, che sono assurti agli onori della cronaca quali il decesso dell'alpinista David Sharp, abbandonato sull'Everest, mentre decine di alpinisti gli passavano accanto mentre questi moriva lentamente, oltre gli ottomila, senza che nessuno gli prestasse soccorso, o il caso occorso nel 2009 della guida Campanini, abbandonata sull'Aconcagua dai soccorritori perché non era più in grado di muoversi.

Mi pare che l'assenza di contenzioso, come anticipato, sia il frutto di un'accettazione profondamente sentita del rischio e del rischio come ineliminabile. Qualora si affronta la montagna e, soprattutto, l'alta montagna, ossia un ambiente estremamente ostile all'uomo, prevale certamente un atteggiamento psicologico collegato alla solidarietà e alla responsabilità delle azioni proprie. Si accetta un rischio ineliminabile ed è presente una spiccata solidarietà tra alpinisti, tra praticanti dello sci estremo o dello scialpinismo, che assurge a un valore etico profondo.

Queste mi paiono essere le ragioni per cui non vi sono cause per risarcimento danni: perché il rischio c'è, lo si accetta nel momento in cui si verifica l'incidente, cioè con alta frequenza (da uno studio condotto in Nuova Zelanda su un campione vasto è emerso che il 50% degli alpinisti di alta montagna è rimasto ferito, che due terzi di questi erano stati ospedalizzati e che il 20% era rimasto in ospedale almeno tre mesi).

Quindi, parliamo di ambienti estremamente rischiosi, dove il tasso di gravità degli incidenti è alto e ove però non vi sono cause per responsabilità civile perché, appare sussistere un diverso rapporto etico tra gli utenti. La solidarietà reciproca e il senso di responsabilità delle azioni di ciascuno impediscono l'attivazione dei rimborsi per risarcimento di danni.

Grazie, avvocato Plattner. Non sapevo che non esistessero precedenti in roccia e in ghiaccio. È una cosa interessante. Ma vedo che in sala qualcuno contesta... Avremo poi motivo di discuterne. Recepisco il tuo suggerimento, che giro a Ferruccio Fournier, il quale parlerà oggi pomeriggio come rappresentante dell'Anef Valle d'Aosta, e cioè, sul perché non venga caricato obbligatoriamente sul prezzo dello *skipass* l'onere dell'assicurazione obbligatoria.

Do ora la parola all'avvocato Lorenzo Sommo, già membro del Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur e avvocato del foro ad Aosta. Anche qui, sentiremo una persona che ha nel DNA lo spirito della montagna. Sommo ci parlerà dell'assicurazione per i professionisti della montagna. Diceva bene il presidente Scuffi: è proprio in Fondazione Courmayeur che ha individuato la tripartizione tra utenti o consumatori, professionisti e imprenditori della montagna.

Prego, avvocato Sommo.

ASSICURAZIONE PER I PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA

LORENZO SOMMO
avvocato

Sommario: 1. I professionisti della montagna. 2. I pericoli della montagna. 3. La responsabilità dei professionisti della montagna. 4. L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. 5. L'assicurazione infortuni e la tutela legale. 6. Brevi conclusioni.

1. I professionisti della montagna

La categoria dei “professionisti della montagna” comprende storicamente le figure della guida alpina, del maestro di sci e dell’accompagnatore di media montagna, nonché alcune nuove professionalità quale il maestro di mountain bike.

1.1. La professione di *guida alpina* è stata regolamentata dalla legge quadro 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), cui sono seguite diverse leggi regionali di settore⁸⁹. A livello regionale valdostano, la l.r. 7 marzo 1997, n. 7, definisce⁹⁰ la guida alpina come colui che esercita professionalmente, anche in maniera non continuativa ed esclusiva, le attività di accompagnamento di persone in escursioni e in ascensioni in ambiente di montagna; di accompagnamento di persone in escursioni sciistiche, sci-alpinistiche e in itinerari eli-escursionistici; l’insegnamento delle tecniche dell’alpinismo, dell’arrampicata su roccia, ghiaccio o struttura artificiale, dello sci-alpinismo e dello sci fuori pista, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo; l’allenamento alla pratica anche competitiva delle attività di cui sopra.

⁸⁹ Tra le altre si segnalano la legge regionale Liguria 17 dicembre 2012, n. 44; la legge provinciale di Trento del 23 agosto 1993 n. 20; la legge regionale Lombardia 8 ottobre 2002, n. 26; la legge provinciale di Bolzano 23 agosto 1992, n. 20, la legge regionale Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2.

⁹⁰ L’art. 1 della l.r. 7 marzo 1997, n. 7, recita:

“1. È guida alpina chi esercita professionalmente, anche in maniera non continuativa ed esclusiva, le seguenti attività:

- a) *accompagnamento di persone in escursioni e in ascensioni in ambiente di montagna;*
- b) *accompagnamento di persone in escursioni sciistiche, sci-alpinistiche e in itinerari eli-escursionistici;*
- c) *insegnamento delle tecniche dell’alpinismo, dell’arrampicata su roccia, ghiaccio o struttura artificiale, dello sci-alpinismo e dello sci fuori pista, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;*
- d) *allenamento alla pratica anche competitiva delle attività di cui alle lettere a), b) e c).*

2. *Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine iscritte all’albo professionale regionale di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2 bis e dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio della professione di maestro di sci e di guida escursionistica naturalistica.*

È comunque consentito alle guide alpine transitare con i clienti sui comprensori sciistici”.

1.2. Altra figura che trova la propria disciplina nella legge quadro n. 6 del 1989 è l'*accompagnatore di media montagna*⁹¹.

Si tratta di un professionista cui compete l'accompagnamento di persone su percorsi montani dove non sia necessario l'utilizzo di attrezzatura alpinistica per la progressione e che, in quanto esperto conoscitore dell'ambiente percorso, è tenuto ad illustrare alle persone accompagnate le caratteristiche dello stesso. L'art. 21 della legge quadro prevede che siano le regioni a dover regolamentare la formazione e l'abilitazione degli accompagnatori di media montagna.

La Valle d'Aosta, ad esempio, non prevede nella propria legislazione tale figura professionale, ma regolamenta, nella legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, la figura della *guida escursionistica naturalistica*⁹², categoria nella quale rientrano coloro che, per professione, *accompagnano singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni*. Può, inoltre, effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. *L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e non, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi*.

1.3. Per quanto riguarda la professione di *maestro di sci*, questa viene regolamentata a livello nazionale dalla legge quadro 8 marzo 1991, n. 81 e, a livello regionale da una serie di leggi⁹³.

In particolare, nell'ordinamento valdostano troviamo la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, e s.m.i. (cui è seguita la legge 34/2012 che ha rivisto la disciplina

⁹¹ L'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, dispone:

"1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.

2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo."

⁹² La lettera c del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 21 gennaio 2003, n. 1, recita:

"c) *guida escursionistica naturalistica*, chi, per professione, *accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni*. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. *L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e no, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi;*"

⁹³ Tra le altre la legge provinciale della Provincia di Bolzano 19 febbraio 2001, n. 5; la legge regionale Molise 8 gennaio 1996, n. 1; la legge provinciale di Trento 23 agosto 1993, n. 20; la legge regionale Basilicata 29 marzo 1993, n. 16; la legge regionale Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43; la legge regionale Campania 23 febbraio 2012 n. 4; la legge regionale Molise 9 settembre 2011, n. 29; la legge regionale Veneto 3 novembre 2005, n. 2; la legge regionale Sicilia 9 dicembre 1993, n. 42; la legge regionale Piemonte 23 novembre 1993, n. 50; la legge regionale Lombardia 8 ottobre 2002, n. 26; la legge provinciale di Bolzano 23 agosto 1992, n. 20; la legge regionale Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2.

della professione al vaglio della Corte Costituzionale per un'impugnativa del Consiglio dei ministri in ordine alla limitazione dell'esercizio dell'attività dei maestri di sci provenienti da Stati membri dell'UE) che definisce il maestro di sci come colui che, per professione, *accompagna e/o insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, nell'ambito di comprensori sciistici attrezzati, piste di sci, itinerari sciistici, pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne ed anche se non serviti da impianti di risalita, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, con risalita dei pendii anche mediante l'uso di pelli di foca o racchette da neve*; la suddetta attività non deve comunque comportare difficoltà richiedenti l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, quali corde, piccozze e ramponi.

La neonata professione di *maestro di mountain bike* e di ciclismo fuoristrada trova disciplina in Valle d'Aosta nella l.r. 21 gennaio 2003, n. 1, così come modificata dalla legge 28 aprile 2003, n. 14⁹⁴, che ha introdotto questa nuova figura professionale frutto dell'espansione di questa pratica divenuta negli ultimi anni disciplina sportiva a tutti gli effetti. Anche in questo caso il legislatore parla di soggetto che accompagna singole persone o gruppi in gite in mountain bike, assicurando assistenza tecnica e fornendo notizie sui luoghi attraversati e sul ciclismo fuoristrada in genere. L'accompagnatore o maestro di mountain bike opera in un ambito sportivo con finalità addestrative e promozionali, riguardo al ciclismo fuoristrada con particolare riferimento al mountain biking escursionistico. L'attività si rivolge ai principianti che devono apprendere le cose più elementari relative al mezzo ed al modo di usarlo nel massimo rispetto della natura. La sua attività si rivolge anche ai praticanti che vogliono perfezionare le loro capacità tecniche in MTB e può svolgersi individualmente, in associazioni sportive, imprese o cooperative o presso i Centri Nazionali di MTB che si stanno moltiplicando sul territorio.

In sostanza, la montagna richiama intorno a sé tutta una serie di figure professionali ognuna con una propria peculiarità ed una propria identità il cui fine è quello di far sì che qualunque attività, da quelle dilettantistiche a quelle più complesse, possa essere svolta in piena sicurezza.

2. I pericoli della montagna

L'ambiente della montagna presenta, nella sua generalità, tutta una serie di pericoli per l'uomo: il terreno, la roccia, le pareti di ghiaccio, la neve, le variazioni climatiche sono tutte premesse per il crearsi di situazioni potenzialmente pericolose.

I pericoli cui va incontro chi frequenta la montagna vengono solitamente suddivisi in soggettivi ed oggettivi.

I primi, che derivano da un comportamento generalmente sbagliato nei confronti della montagna, sono insiti, ad esempio, in una limitata efficienza fisica, nell'imprudenza, nella mancanza di tecnica ed esperienza, nella disattenzione o, ancora, in

⁹⁴ L'art. 2 al comma 1, lettera d bis) dispone:

“d bis) maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere.”

un equipaggiamento non idoneo all'attività che si intende svolgere. I secondi derivano, invece, esclusivamente dai fenomeni naturali legati in modo particolare alla montagna come le condizioni meteo-ambientali ed i loro mutamenti, le valanghe, le scariche di sassi, il crollo dei seracchi.

Alla base delle varie situazioni di pericolo che si possono verificare in montagna vi è sempre un comportamento umano ed è, pertanto, necessario avere una adeguata preparazione prima di affrontare qualunque attività. È chiaro, peraltro, che il fatto stesso di svolgere un'attività in montagna coscientemente e volontariamente comporta inevitabilmente l'accettazione di un qualche rischio, e precisamente del rischio tipico connesso a quella attività. *Le attività che si svolgono in montagna presentano indubbiamente un rischio tipico superiore a quello che caratterizza la vita quotidiana.* Tale rischio non è in alcun modo totalmente eliminabile e viene comunemente accettato da coloro che praticano qualunque tipo di attività.

Peraltro, pare opportuno precisare che se *nel linguaggio comune l'alpinismo, lo scialpinismo, lo sci tout court sono qualificate come attività pericolose, lo stesso non può dirsi sul piano strettamente giuridico nell'accezione prevista dall'art. 2050 c.c.* Trattasi, infatti, di attività non pericolose in quanto tali ma che possono diventarlo a causa di comportamenti irragionevoli di chi svolge quella attività, come già precisato. Tuttavia, l'accettazione comune del rischio non può mai comportare un'area di totale irresponsabilità come emerge dall'ormai ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia.

Come correttamente evidenziato dalle relazioni che mi hanno preceduto questi pericoli insiti nell'ambiente montano, forieri di possibili danni per chi affronta la montagna, sempre più sono ritenuti, dal punto di vista sociale, da addebitare alla responsabilità di un qualche operatore. Sempre più si va, infatti, verso una deresponsabilizzazione del fruitore delle attività di montagna cui si affianca, di pari passo, una responsabilizzazione esasperata di chi si trova a lavorare in montagna (gestori di impianti, professionisti, operatori del soccorso, ecc.).

3. La responsabilità civile dei professionisti della montagna

Soffermandoci sulla *responsabilità civile*, questa può nascere *dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato, anche verbalmente, con il proprio cliente ovvero dal verificarsi di un fatto che cagioni un danno ingiusto ad un terzo e che sia conseguenza della condotta colposa del professionista.* Nel primo caso si tratterà di una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., mentre nel secondo caso avremo una responsabilità di tipo extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

I doveri che un professionista della montagna è tenuto ad osservare al fine di non incorrere in alcun tipo di responsabilità consistono, innanzitutto, nella valutazione delle capacità tecniche del cliente o dell'allievo (a seconda del tipo di professione svolta) e nel controllo e nella vigilanza sugli stessi affinché ne possa essere preservata l'incolumità. Il professionista dovrà, pertanto, essere in grado di prevedere e/o prevenire i pericoli tipici di particolari contesti, nonché i rischi legati a particolari tipologie di turisti.

3.1. Lo standard di diligenza richiesta alle figure di guida alpina, maestro di sci, accompagnatore di media montagna e di maestro di mountain bike non è chiara-

mente quello dell'uomo di media diligenza richiesto ai sensi dell'art. 1176 c.c., ma piuttosto deve essere qualificato in rapporto al grado di preparazione tecnica e di esperienza adeguate allo "stato dell'arte" all'epoca dell'incidente. Ne consegue che *il risarcimento del danno sarà conseguenza inevitabile laddove vi sia l'inosservanza delle regole precauzionali richieste dal tipo di attività svolta e non vengano rispettati i doveri sopra ricordati.*

Nella sostanza *si tratterà per lo più di una responsabilità di tipo contrattuale nei confronti del proprio cliente*, essendo tale rapporto regolato da un vero e proprio contratto, *mentre si avrà una responsabilità di tipo extracontrattuale laddove il professionista dovesse cagionare un danno ingiusto ad un terzo.* Si tenga però presente che, nell'accertamento delle responsabilità dovrà essere, altresì, debitamente valutata la condotta tenuta dal cliente al quale è richiesto di rispettare sia le regole precauzionali che le istruzioni fornite dalla guida stessa. Il suo comportamento, pertanto, sarà valutato in sede di accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. portando anche ed eventualmente ad una esclusione della colpa del professionista.

3.2. Per quanto riguarda, infine, *l'onere probatorio*, trattandosi di responsabilità contrattuale, al danneggiato sarà sufficiente allegare l'inadempimento da parte della guida alpina o del maestro di sci, ai quali spetterà, invece, la prova dell'adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare il risarcimento del danno.

Laddove i professionisti dovessero rispondere ai sensi del 2043 c.c., l'onere probatorio sarebbe diversamente distribuito in quanto spetterà al soggetto danneggiato dimostrare non solo il pregiudizio subito, ma anche la riconducibilità di esso al comportamento del professionista ritenuto responsabile (nesso causale), oltre all'elemento soggettivo nelle forme del dolo o della colpa.

3.3. Ultimo elemento da considerare è la responsabilità cui può incorrere il professionista della montagna ai sensi dell'art. 2048 c.c. per i danni cagionati dal fatto illecito dei propri allievi minorenni durante, ovviamente, l'attività svolta in comune (l'orario di lezione per il maestro di sci, per es.). Trattasi di una responsabilità che si estende ai soli danni cagionati dall'allievo ai terzi, in quanto quelli che dovesse procurare a se stesso rientrerebbero nell'ambito della responsabilità contrattuale (Corte di Cassazione, Sez. III, n. 2559/2011).

Il professionista della montagna, pertanto, è tenuto, in sostanza, ad adempiere ai doveri richiesti dal tipo di attività svolta con la dovuta diligenza al fine di evitare le responsabilità cui potrebbe incorrere per negligenza, imprudenza o imperizia, da ciò la necessità di assicurarsi.

4. *L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi*

4.1. La normativa in materia non è univoca nel prevedere l'obbligatorietà di forme assicurative per i professionisti della montagna.

Nell'ordinamento valdostano, per esempio, troviamo che l'art. 7, comma 1, lett. h), della l.r. 7/1997 subordina l'iscrizione all'albo regionale delle guide alpine alla copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività. Tale polizza, peraltro, deve essere stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'Unione Valdostana Guide Alta Montagna.

Lo stesso requisito è richiesto per l'iscrizione agli elenchi professionali per la professione di guida escursionistica naturalistica, ma non altrettanto è previsto per i maestri di sci dove la normativa di cui alla l.r. 44/1999 prevede esclusivamente una copertura assicurativa per le responsabilità civile verso terzi per le scuole di sci (art.19, comma 1 lett. f)).

Pertanto, *la copertura sopra descritta è obbligatoria per le professioni di guida alpina, accompagnatore di media montagna* (o guida escursionistica naturalistica) e per *il maestro di mountain bike*, e, indubbiamente *per le scuole di sci*, mentre per i maestri di sci, siano essi di discesa, di fondo o di snowboard, che esercitano liberamente la loro professione non è previsto alcun obbligo in tal senso. È chiaro che generalmente ne saranno comunque provvisti data l'alta percentuale di incidenti che possono occorrere sulle piste da sci.

Nella maggior parte dei sinistri, infatti, il responsabile risulta essere assicurato e l'assicurazione copre di norma i danni causati nell'ambito dell'attività professionale tanto che i tribunali spesso devono deliberare sulle assicurazioni cumulative piuttosto che sull'assenza di assicurazione (pensiamo ad un maestro di sci che svolge la propria attività nell'ambito di una scuola di sci e che è provvisto di una propria personale copertura).

La giurisprudenza riconosce generalmente la manleva della società di assicurazione nel risarcimento dei danni occorsi nell'ambito della responsabilità civile verso terzi, sia essa contrattuale che extracontrattuale.

4.2. Specchio della nostra società (come detto) *l'evoluzione degli sport di montagna (invernali e non) va di pari passo ad un rifiuto sempre più crescente del concetto di fatalità e ad una crescente esigenza di sicurezza*. Per questo motivo, è necessario fare ricorso ad un regime assicurativo che sia in grado di fornire una adeguata copertura laddove fosse riconosciuta la responsabilità del professionista.

Abbiamo esaminato una serie di polizze tipo sulla responsabilità civile verso terzi nell'ambito delle attività sportive di cui in oggetto.

Si tratta di *coperture finalizzate a tenere indenne l'assicurato di quanto esso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento* (comprensivo di capitale, interessi e spese) *di danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose*. Deve trattarsi di conseguenze di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata. Inoltre, le società di assicurazione estendono tale copertura anche alla responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Tra i dati curiosi in senso "negativo" per i professionisti segnaliamo che, in alcune polizze, nella parte in cui si definisce la qualità di terzi esclusi (normalmente il coniuge, i genitori e i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio ed infine, laddove l'assicurato non fosse persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di coniugi o parentela) *si trova l'esclusione dalla categoria di "terzi" di alcuni soggetti, tra cui "tra loro" gli associati e gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive*. Tale esclusione è, evidentemente, molto pericolosa per il professionista, che si potrà vedere eccettuata l'inoperatività della polizza laddove un allievo o un cliente danneggi

un altro partecipante al corso collettivo o alla gita “guidata” e/o “gestita” dal professionista. In tutte le polizze si precisa che, ovviamente, l’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti fisici comprovati da apposita certificazione medica, laddove richiesta, per allievi e associati e al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività professionale svolta.

Infine, *generalmente, le polizze prevedono una franchigia*, nel senso che parte del danno risarcibile, espressa in importo, rimane a carico dell’assicurato. La franchigia a volte è fissa, a volte è espressa in termini percentuali o sulla base di tabelle a scaglioni.

5. *L’assicurazione infortuni e la tutela legale*

Tra le altre coperture assicurative che i professionisti della montagna possono stipulare, vi rientrano, poi, anche quella infortuni e quella sulla tutela legale.

Per infortunio si intende comunemente quell’evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, ad esclusione delle alterazioni psichiche, che siano obiettivamente e medicalmente accertabili e dai quali possa derivare la morte, una invalidità permanente ovvero una inabilità temporanea.

Anche in questo caso, dall’analisi di alcune polizze si ricava che vi è la previsione, nella generalità dei casi, della corresponsione di un importo massimo per morte, di una diaria per l’inabilità temporanea generica, ovvero per l’applicazione di un mezzo di contenzione permanente e inamovibile, di un’indennità post-ricovero nel momento in cui l’assicurato dovesse effettuare almeno un pernottamento in un istituto di cura e ancora il rimborso delle spese di cura necessarie a seguito dell’evento infortunistico. Spesso è previsto che se l’infortunio dovesse comportare un’invalidità permanente accertata pari o superiore a percentuali predeterminate (di solito superiori al 60%) l’assicurazione corrisponde altresì una rendita vitalizia.

Questa *tipologia di assicurazione* è, ovviamente, *del tutto facoltativa* ed il professionista può sottoscriverla singolarmente ovvero mediante convenzione, laddove dovesse sussistere, per il tramite della propria associazione professionale.

5.2. Altro tipo di copertura assicurativa che il professionista può richiedere è quella relativa alla tutela legale. Si tratta di polizze funzionali al pagamento degli onorari, delle spese e delle competenze del legale (liberamente scelto dalle persone assicurate), spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal giudice, spese di transazione e di soccombenza. Gli eventi che vengono assicurati sono relativi sia alla difesa civile che alla difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni, o, ancora, per delitti dolosi commessi nello svolgimento delle attività istituzionali, laddove dovesse essere pronunciato il proscioglimento o l’assoluzione o ancora la derubricazione del reato da doloso a colposo. Le società assicurative, tuttavia, normalmente, escludono i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il rimborso delle spese avviene una volta che la sentenza sia passata in giudicato.

È sempre possibile, inoltre, stipulare condizioni particolari di polizza a seconda delle necessità del contraente e del tipo di attività svolta.

6. Brevi conclusioni

Abbiamo appurato che l'opinione sociale attuale in materia di rischio è tale per cui ogni danno deve essere indennizzato.

Questo vale, ovviamente, per quanto interessa in questa sede, nell'ambito della responsabilità civile. *Si è, infatti, portati a pensare che ogni danno debba trovare un proprio colpevole negando così l'idea stessa di fatalità.* E sicuramente le professioni legate alla montagna non fanno eccezione. Pertanto, per rispondere alla crescente domanda di responsabilità, è indispensabile una copertura assicurativa che sia in grado di far fronte all'eventualità che il professionista venga effettivamente ritenuto responsabile del danno occorso al proprio cliente/allievo.

La polizza per responsabilità professionale verso terzi rappresenta una garanzia sia per chi lavora sia per chi si affida alla guida o al maestro. Bisogna, comunque, sottolineare che non sempre sussiste una responsabilità in capo al professionista in caso di danno: il cliente è tenuto esso stesso ad un comportamento prudente commisurato alle sue stesse capacità e alla sua preparazione.

Anche la polizza infortuni è considerata ad oggi indispensabile per tutte quegli eventi traumatici che, soprattutto nelle professioni di cui si discute, sono all'ordine del giorno e possono in qualche modo garantire il professionista dal mancato guadagno per l'interruzione della propria attività per l'evento lesivo occorsogli.

La tutela legale, infine, è conseguenza di quanto sopra considerato. La sempre maggiore richiesta di responsabilità comporta una proliferazione di controversie non indifferente. Per questo è importante una copertura assicurativa che sia in grado di coprire i costi, spesso onerosi, che una causa legale può comportare.

Nel corso della mattinata è stato sottolineato più volte, relativamente alle polizze infortuni, che l'invalidità permanente prevede una franchigia del 5% con accezione negativa.

È bene, però, ricordare che è consentita la detrazione fiscale del premio assicurativo se l'invalidità permanente è derivante da qualsiasi causa, quindi, sia se sia causata da infortuni sia se deriva da malattia, sempre che la franchigia sia superiore al 5%.

Quindi, come broker, quando un cliente mi sottopone l'esigenza di sottoscrivere una polizza infortuni, gli propongo differenti soluzioni: niente, 3%, 5%, evidenziando che, qualora scegliesse il 5%, avrebbe anche un vantaggio fiscale.

La legge stessa permette la soluzione sopracitata e di conseguenza, a mio avviso, non bisognerebbe modificare questo vantaggio offerto al contribuente, visto che può essere portato in detrazione.

LORENZO SOMMO

Mi permetto di evidenziare che il suo discorso è meramente commerciale ed assolutamente rispettabile; non vedo, però, l'interesse del cliente (assicurando) che tra la possibilità di detrazione fiscale e l'assenza di franchigia opti per la prima soluzione. Se io, in quanto professionista, dovessi scegliere, non avrei dubbi ed opterei per una Polizza non detraibile, ma che mi copre senza una franchigia così alta (5%) che sostanzialmente mi esclude una bella fetta di danni con micro permanenti, che sono i più frequenti.

WALDEMARO FLICK

Vedo con piacere che dalla platea i *broker* e gli assicuratori cominciano a dare segni di inquietudine. Sarà molto interessante oggi, nella Tavola rotonda, affrontare i problemi che l'avvocato Carassale e l'avvocato Lorenzo Sommo hanno buttato sul tavolo, problemi grossi, direi spessi. Mi sembra incredibile che i maestri liberi professionisti non abbiano l'obbligo di essere assicurati. Un motivo può essere dato dal fatto che certi percorsi di sci alpinismo tipo la Vallée Blanche o il ghiacciaio del Toulouze li possono fare solo le guide e non i maestri: però quasi tutti noi abbiamo imparato a sciare sul ghiacciaio del Monte Bianco dal maestro Marciandi, che era assicurato con tutti i crismi di legge. Parte comunque da questo tavolo un caldissimo invito a tutti i maestri di sci liberi professionisti che non fanno parte di scuole a stipulare una polizza assicurativa, e tale invito rivolgo pure ai maestri delle scuole di sci che farebbero bene ad avere anche un'assicurazione autonoma.

Do ora la parola all'avvocato Marisella Chevillard ex campionessa di sci alpino e avvocato del Foro di Aosta con cui ho condiviso molti convegni.

Prego, Marisella.

MARISELLA CHEVALLARD
avvocato in Aosta

Segnalo che secondo la legge regionale vigente in Valle d'Aosta le scuole di sci hanno l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi. A tale fine l'associazione valdostana Maestri di sci ha concordato un contratto di polizza per la copertura della responsabilità civile dei maestri, sia che esercitino nell'ambito di una scuola, sia che siano liberi professionisti autonomi rispetto alle scuole di sci. Al momento dell'iscrizione all'albo, che va ripetuta ogni anno, il maestro nella propria quota di iscrizione trova compresa l'adesione a questa copertura assicurativa. Nella stessa occasione può optare per estendere ulteriormente le garanzie aderendo alla polizza per l'assicurazione infortuni.

WALDEMARO FLICK

Grazie, avvocatessa Chevallard, per questa sottolineatura importante.

Adesso torniamo ai profili penalistici, quindi alle argomentazioni sviluppate dalla dottoressa Mineccia.

All'avvocato Iovino del Foro di Bologna, che insegna diritto penale dello sport, io sottoporrei due temi: uno, i possibili profili di liceità, visto che le compagnie si lamentano sempre delle frodi, ecc.; due, il discorso interessantissimo che faceva la dottoressa Mineccia relativamente al fattore deflazionistico sui procedimenti penali dell'assicurazione antiinfortunistica. Prego.

FRODI E PROFILI DI ILLICITÀ

MASSIMILIANO IOVINO
avvocato

Preliminarmente ringrazio la Fondazione Courmayeur, tutti Voi che siete qui oggi, ed un ringraziamento particolare all'amico avvocato Waldemaro Flick, che mi ha coinvolto come relatore di questo Convegno.

Riprendendo le parole del Procuratore della Repubblica di Aosta che ha preceduto la mia relazione, la responsabilità penale, in qualche modo, svolge sempre un ruolo di rilievo, anche con riferimento a temi, come quello affrontato in questo Convegno, che riguardano la Montagna, i rischi e l'assicurazione.

Il tema che mi è stato chiesto di trattare è quello della "frode", con riferimento ai rischi ed all'assicurazione.

Il termine "frode" sposta la nostra attenzione da condotte connotate dalla colpa verso comportamenti dolosi.

La "frode", come detto, evoca comportamenti dolosi perché è connotato da un agire strategico, fondato sull'inganno, teso ad indurre in errore la vittima, in modo tale da trarne un profitto ingiusto.

Il concetto di frode, nelle sue varie sfaccettature, sin dall'antichità è stato oggetto di riflessioni e considerazioni.

Fra i tanti che si sono occupati del tema della frode, si può ricordare Cicerone, il quale nel *De Officiis*, sviluppa un definizione di frode che merita di essere ricordata: "Due poi sono i modi con i quali si fa ingiustizia: con la violenza e con la frode. La frode è propria della volpe, la violenza del leone: sia l'una che l'altra è contraria alla natura umana, ma la frode desta maggiore repulsione"⁹⁵. Per Cicerone, quindi, la frode riveste certamente un connotato negativo, addirittura di "repulsione", poiché è connotata da una forma subdola di aggiramento della buona fede dei terzi, ed è finalizzata ad ottenere un risultato che non si avrebbe diritto di ottenere. Ancora, Cicerone, specifica con più precisione che cosa si debba intendere per frode "... per frode intendo il fingere una cosa ed il farne un'altra"; con tale affermazione l'Oratore pone assai efficacemente in rilievo la differenza che corre tra l'*actum* ed il *simulatum*, che può essere inteso come riflesso dell'elemento psicologico (il dolo), che caratterizza la frode.

La frode, poi, intesa come menzogna, è argomento di ampia riflessione filosofica; Agostino, nel *De mendacio*, affronta il tema della frode intesa nel senso di menzogna, rilevando come la menzogna dipenda dall'intenzione dell'animo (quindi da un profilo eminentemente psicologico) e non dalla verità o falsità delle cose; per Agostino, quindi è bugiardo non già chi dice il falso (perché la falsità potrebbe essere il frutto di ignoranza) ma chi agisce con doppiezza. Agostino riprende,

⁹⁵ CICERONE, *De officiis*, libro I, cap. 41. Il *De officiis* costituirà, poi, lo spunto per Macchiavelli, di importanti riflessioni sviluppate ne, *Il principe*. Macchiavelli, al contrario di Cicerone,, però, darà alla frode un significato positivo, ritenendola uno strumento utilizzabile dal Principe per il perseguimento degli scopi che si è prefissato. Prima di Cicerone PLATONE, nella *Repubblica*, libro III, parla di "nobile mezzogna" in relazione all'utilizzo che della stessa possono avvalersi, legittimamente, i governanti per mantenere l'ordine sociale, attribuendo così un significato positivo della menzogna politica.

quindi, in tema di frode - menzogna il tratto saliente, già evidenziato da Cicerone, rappresentato dalla valenza del pensiero (intenzione dell'animo) e, quindi, del dolo.

Fatta questa breve, e certamente non esaustiva premessa, sul concetto di frode e sul valore e disvalore che ad essa è stata attribuita dai maggiori filosofi, venendo al tema proprio dell'odierno incontro, la norma che viene in rilievo è l'art. 642 c.p. che punisce il danneggiamento fraudolento di beni assicurati e la mutilazione fraudolenta della propria persona.

Si tratta di una norma modificata con la legge 12.12.2002, n. 273, la cui ratio deve rinvenirsi nella necessità di arginare in maniera più efficace rispetto al passato, il proliferare del fenomeno delle frodi in danno delle assicurazioni.

Infatti, l'intervento del legislatore ha ampliato notevolmente la portata applicativa della norma, mantenendo le due ipotesi incriminatrici già previste nel testo originario dell'art. 642, di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e di mutilazione fraudolenta della propria persona, a cui ha aggiunto la punizione della falsificazione e/o simulazione.

L'intervento legislativo ha anche ampliato la portata dell'elemento psicologico del reato, prevedendo la punizione di tutte le condotte descritte nella norma realizzate al fine di conseguire un indennizzo o un vantaggio derivante da qualsiasi assicurazione (mentre prima della riforma tale era circoscritto solo al settore antinfortunistico).

Come detto, l'intervento del legislatore si è reso necessario alla luce della scarsa applicazione giurisprudenziale del reato così come si era registrato prima della riforma citata, a fronte di una preoccupante escalation di frodi in assicurazioni, quasi sempre impunte (ne hanno già parlato i colleghi che mi hanno preceduto e in particolare l'avvocato Carassale in relazione alla "caccia alla preda" là dove la preda è da individuarsi nell'assicurazione considerata alla stregua di una *cash cow*, ossia di una mucca da mungere per ottenere danaro).

Provare sempre e comunque ad ottenere un indennizzo assicurativo pare sia stato, e lo sia ancora, un imperativo (o meglio un malcostume italico) che porta con sé facili degenerazioni in ipotesi di frode, ipotesi che se non lambiscono attività che si svolgono tipicamente in montagna, (mi riferisco all'alpinismo, sport che, come ben evidenziato dall'avvocato Plattner, si fonda su valori e comportamenti che in molti casi lo rendono immune dal fenomeno delle frodi in assicurazioni, forse perché l'etica che permea tale disciplina fa sì che l'evento lesivo sia considerato come parte integrante del rischio accettato, e mai cavalcato, qualora si verifichi, a fini meramente speculativi), purtroppo possono interessare molte attività che si svolgono in montagna e che possono offrire occasione di frode nell'assicurazione (si pensi a sport come lo sci alpino, le corse con le slitte, lo snowboard ecc).

Il legislatore è intervenuto, quindi, con lo scopo di formulare una norma in grado di arginare il fenomeno delle frodi in assicurazioni, anche per ragioni di natura *economica*; è, infatti, evidente che le frodi in assicurazione, se in prima battuta impattano negativamente sui bilanci delle compagnie assicuratrici, in via mediata si riverberano sulla collettività dei clienti delle assicurazioni, là dove il costo delle frodi diviene un elemento che incide direttamente sul costo dei premi chiesti dalle assicurazioni ai propri assicurati⁹⁶.

⁹⁶ S. PIZZOTTI, *La riforma dell'art. 642 del codice penale, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 520, secondo il quale

In quest'ottica l'Isvap, nel 2012, ha emanato un regolamento (il n. 44 del 9 agosto del 2012) che detta alle compagnie assicuratrici le linee guida da seguire per il contrasto alle frodi in campo assicurativo e in special modo per la polizza Rc-auto e la circolazione stradale, settore questo in cui si registrano il numero maggiore di frodi in assicurazione. Alla fine del 2012, poi, con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato istituito un nuovo organismo, l'IVASS, nell'ambito di misure urgenti per prevenire le frodi nel settore delle assicurazioni e della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, con l'imposizione di una serie di obblighi all'assicurazione di strutturarsi con uffici interni e banche dati per cercare di incrociare tutti gli elementi che permettono di scoprire le frodi.

Passando all'esame dell'art. 642 c.p. si può rilevare che tale norma è volta a proteggere il patrimonio dell'assicuratore, il quale, pertanto, riveste la posizione di persona offesa dal reato in esame⁹⁷.

Le ipotesi criminose previste dall'art. 642 c.p. rientrano nella categoria dei reati di pericolo e, solo eventualmente, di danno, di tal che il reato si perfeziona con il semplice compimento dell'azione fraudolenta (reato di pericolo a consumazione anticipata), mentre il conseguimento del risultato che l'agente si è prefissato, costituisce circostanza aggravante (prevista dal comma 2)⁹⁸.

Con riferimento al soggetto attivo, per quanto l'incipit della norma preveda che "chiunque" possa commettere il reato, si ritiene che si tratti di reato "proprio" avuto riguardo alle fattispecie che presuppongono l'esistenza di un contratto di assicurazione e la qualifica dell'agente di assicurato (quindi le ipotesi di danneggiamento dei beni assicurati, mutilazione fraudolenta della propria persona, denuncia di sinistro non accaduto e falsificazione della relativa documentazione) mentre costituiscono fattispecie di reato "comune" (che non abbisognano dell'esistenza di un contratto di assicurazione e che possono effettivamente essere commessi da chiunque) le altre condotte vietate dalla norma (falsificazione di una polizza di assicurazione, falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto di assicurazione).

Venendo alle condotte incriminate, l'art. 642 c.p. punisce:

1. Il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati.
2. La falsificazione di una polizza o di documentazione relativa ad un contratto di assicurazione.
3. La mutilazione fraudolenta della propria persona.
4. La denuncia di un sinistro non accaduto e la falsificazione di documenti relativi ad un sinistro.

1. Il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, riguarda l'ipotesi dell'assicurato che al fine, specifico, di conseguire l'indennizzo da parte dell'assicurazione o al fine di ottenere qualsiasi altro vantaggio derivante dall'assicurazione

"il corretto svolgimento dell'attività assicurativa giova all'attività economica nel suo complesso; inoltre, la repressione delle frodi alle assicurazioni, in materia infortunistica, costituisce uno strumento di tutela dei lavoratori"; per tale Autore, quindi, l'art. 642 c.p. oltre a proteggere gli interessi patrimoniali degli enti assicuratori si porrebbe come norma a tutela dell'economia.

⁹⁷ Cass. Pen., sez. II, 20.2.2007, in *Cass. Pen.*, 2008, 1, 204.

⁹⁸ A. NATALINI, *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Dig. Disc. Pen.*, a cura di A Gaito, Torino, 2005, I, 532.

distrugge, disperde, deteriora od occulta le cose di proprietà sottoposte ad assicurazione⁹⁹.

Per tutte le ipotesi appena richiamate, si deve sempre trattare di beni di proprietà dell'agente¹⁰⁰.

2. La falsificazione di polizza o di documentazione relativa al contratto di assicurazione punisce la condotta di colui il quale, privo di assicurazione, formi un falso documento attestante l'esistenza della polizza (il tagliando che di regola deve essere esposto su tutti i mezzi), oppure alteri una polizza (per esempio la data di scadenza)¹⁰¹.

L'ipotesi di falsificazione o alterazione di documentazione necessaria per la stipulazione di una polizza riguarda il caso di chi, nella fase che precede la sottoscrizione del contratto, produca documentazione falsa (per esempio certificazione medica che non attesti in maniera veritiera lo stato di salute dell'assicurando¹⁰²).

3. La mutilazione fraudolenta della propria persona prende in considerazione l'ipotesi di autolesionismo o aggravati di lesioni prodotte da un infortunio.

4. Denuncia di un sinistro non accaduto¹⁰³ e falsificazione di documenti relativi al sinistro comprendono le ipotesi tipiche afferenti ai sinistri da circolazione di veicoli.

Nella fattispecie in esame rientrano certamente i casi di falso ideologico mediante denuncia di un incidente mai verificatosi, falso materiale mediante la distruzione, falsificazione, alterazione e precostituzione di documenti, certificati medici,

⁹⁹ Anche le condotte missive, possono assumere rilievo ai fini dell'ipotesi di occultamento di cose di proprietà, qualora il soggetto agente che ha denunciato, in precedenza, il furto della propria vettura assicurata per tale evento, non abbia comunicato all'assicurazione, contrariamente all'impegno espressamente assunto in tal senso, l'avvenuto ritrovamento della stessa; così Cass. Pen. pen., sez. II, 18.10.2010, n. 24340, in *Dir. & giust.* 2010.

¹⁰⁰ Sono escluse le ipotesi di beni detenuti dall'agente a titolo di locazione finanziaria, pertanto, per l'ipotesi di falsa denuncia di furto di un'auto posseduta in ragione di un contratto di leasing, non si potrà applicare l'art. 642 c.p., ma, come osservato dalla S.C., ben potrà essere contestato all'agente il reato di truffa o di appropriazione indebita; così Cass. Pen., sez. VI, 7.04.2004, n.23810,

¹⁰¹ In merito, Cass. Pen., sez. II, 22.05.2012, n. 22917, ha affermato che *"In tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata."* Conf. Cass. Pen., sez. II, 20.02.2007, n. 12210; Trib. Milano, Uff. GIP, 27.1.2010, in *Foro Ambrosiano*, 2009, 4, 422.

¹⁰² In tema di condizione di procedibilità si ricorda che l'ipotesi di fraudolenta mutilazione, semplice ed aggravata, è procedibile solo a querela dell'assicurazione; così Cass. Pen., sez. VI, 15.05.2012, n. 23256, che ha affermato: *"In tema di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e di mutilazione della propria persona, la modifica apportata al secondo comma dell'art. 642 cod. pen. Dall'art. 24 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui si procede a querela di parte, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal primo e dal secondo comma della su citata disposizione del codice penale."*

¹⁰³ Trib. Nola, Ufficio GIP, 2.10.2008, in *Riv. Pen.* 2008, 1, 61 ha ritenuto che *"Non configura la tentata truffa l'invio di una lettera raccomandata con la quale, denunciando un sinistro inesistente, si avvanza al presunto autore del fatto una richiesta di risarcimento dei danni; ciò in quanto tale condotta non può qualificarsi come artificio o raggirò idoneo a trarre in inganno il destinatario della raccomandata, atteso che quest'ultimo non può non essere ben consapevole di non aver cagionato alcun sinistro. Nell'ipotesi, peraltro, in cui la denuncia venga inoltrata anche all'assicurazione, tale comportamento verrebbe ad integrare il reato di cui all'art. 642 c.p. comma 2, il quale punisce, tra l'altro, il comportamento di chi "denuncia un sinistro non accaduto"*.

preventivi, fatture, o prove false, con lo scopo specifico di ottenere un risarcimento non dovuto, o dovuto in misura inferiore.

Sono queste le ipotesi nelle quali sono ricomprese le condotte dei medici che fraudolentemente redigono certificati che attestano false lesioni conseguenti a sinistri, magari inesistenti, periti che redigono falsi preventivi, o accertino danni inesistenti o “gonfiati”.

Come accennato in principio, l'elemento soggettivo di tutte le condotte che compongono il delitto in esame, è costituito dal dolo specifico, poiché il legislatore ha previsto, per la punizione delle condotte vietate, che esse vengano accompagnate dall'agente con il fine di ottenere, per se o per altri, l'indennizzo di un'assicurazione oppure un vantaggio qualunque derivante dal contratto di assicurazione.

Il comma 2° dell'art. 642 c.p. prevede un'aggravante speciale, costituita dal conseguimento dell'intento perseguito dall'agente, e quindi dall'ottenimento dell'indennizzo o da altro vantaggio derivante dal contratto di assicurazione. Tale circostanza, peraltro, è applicabile solo alle ipotesi di mutilazione fraudolenta della propria persona, aggravamento di lesioni persistenti, denuncia di sinistro non accaduto, distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documenti relativi ad un sinistro, poiché contemplata all'interno del comma 2° che descrive le ipotesi appena richiamate¹⁰⁴.

Conclusivamente si può affermare che a dieci anni dall'entrata in vigore delle modifiche al delitto di frode in assicurazione, la norma ha trovato una concreta applicazione.

C'è da domandarsi se tale incremento del numero dei casi giurisprudenziali sia da attribuirsi alle modifiche introdotte all'art. 642 dalla legge 273/2002, che ha ampliato i casi di frode puniti dalla norma penale, o, piuttosto, da un preoccupante (e statisticamente certo) incremento dei casi di frode in assicurazione.

L'auspicio, ovviamente, rimane quello di vedere sempre meno casi di frode, che, per riprendere Cicerone, destano certamente ancora oggi una certa repulsione.

WALDEMARO FLICK

L'avvocato Iovino ha detto delle cose molto interessanti che saranno oggetto della nostra più attenta riflessione.

Do la parola, a conclusione della mattinata, alla rappresentante dei consumatori dottoressa Dodaro. L'avvocato Carassale ha chiamato in causa violentemente ed energicamente i consumatori e credo che sia molto interessante che la dottoressa Dodaro concluda la mattinata.

¹⁰⁴ Cass. Pen., sez. VI, 13.11.2003, n. 2506, in Cass. pen., 2005, 4, 1257.

LA VOCE DEI CONSUMATORI

ASSUNTA DODARO
*segretario aggiunto Associazione Adiconsum
Valle d'Aosta*

Chi siamo

Adiconsum è un'Associazione di consumatori e utenti promossa nel 1987 dalla Cisl. È un'Associazione non governativa, senza scopo di lucro, di utilità sociale (Onlus) che ha la finalità di tutelare singolarmente e collettivamente i consumatori e gli utenti. Adiconsum mette a disposizione degli utenti un servizio di assistenza diretta con oltre 350 sportelli dislocati in tutte le regioni italiane, per quanto ci riguarda la nostra sede è ubicata a Saint Christophe, in località Grand Chemin, 22.

È riconosciuta dalla Legge italiana e dall'Unione Europea, aderisce all'Associazione Europea Consumatori e collabora su progetti di informazione e ricerca con le maggiori associazioni a livello internazionale.

Adiconsum Valle d'Aosta fa parte del Comitato Regionale dei Consumatori e Utenti, istituito con Legge Regionale n. 6 del 7 giugno 2004.

L'obiettivo di Adiconsum è quello di rendere il consumerismo italiano un nuovo oggetto sociale, interlocutore delle istituzioni e delle imprese, in grado di incidere a livello normativo sia italiano che europeo.

Montagna, Rischi e Assicurazione

Secondo i dati raccolti ed elaborati dal Sistema di sorveglianza sugli incidenti in montagna, attivo dal 2003 presso l'Istituto Superiore di Sanità, ogni anno in Italia sulle piste innevate si verifica una media di circa 35.000 sinistri, che comportano, inoltre, la metà dei casi il coinvolgimento di strutture ospedaliere di pronto soccorso.

In Valle d'Aosta nel periodo compreso tra il 22 dicembre scorso e l'Epifania, gli accessi alla struttura di Viale Ginevra sono aumentati del 50%; 306 contro i 203 del 2011. Quasi raddoppiati gli scontri tra sciatori (dai 19 ai 36 anni), così come i casi di traumi e lesioni su snowboard (dai 33 ai 62 anni) e su slittini e bob (dai 10 ai 20 anni). Gli accessi complessivi al PS sono stati 2.739 (2.483 l'anno precedente).

In questo contesto, ha assunto un crescente rilievo l'individuazione, da una parte, degli obblighi, gravati in capo ai gestori degli impianti sciistici (intesi quali titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle infrastrutture come individuate dal legislatore, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica) e, dall'altra, delle norme di comportamento delle aree sciabili. Sotto il profilo normativo i doveri nei quali si traduce la posizione di garanzia del gestore sono stati codificati dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 363, "recante norme in materia di sicurezza nella pratica, non agonistica, degli sport da discesa e da fondo"; dal d.m. 20 dicembre 2005 (con riguardo alla segnaletica da applicare secondo le modalità Uni), nonché le leggi regionali in materia.

Perseguire il tema della sicurezza significa, infatti, attribuire alla tutela della salute un valore assoluto. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella *ma-*

teria tutela della salute si comprendono gli interventi finalizzati a garantire la salute del cittadino (non solo nella veste di praticante un'attività sportiva a livello amatoriale o agonistica, ma anche in quella di spettatore di una manifestazione sportiva o, ancora, di prestatore d'opera o di servizi, gratuita o retribuita) con riferimento alla sua salute personale sotto il profilo del benessere fisico e mentale e alla salubrità dell'ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le piste da sci negli ultimi anni sono diventate pericolose quanto le autostrade. Ogni anno, infatti, si registrano molti incidenti, talvolta dalle conseguenze gravissime.

Vediamo allora di capire com'è disciplinata la materia.

La responsabilità del gestore della pista, sul quale grava l'obbligo di garanzia, gli impone di predisporre le cautele necessarie a rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengano in contatto.

Il suddetto obbligo di garanzia ha natura di obbligo di controllo su una fonte di pericolo, la pista da sci appunto, per la tutela di tutti gli utenti. La posizione di controllo del gestore delle piste da sci trova fondamento nella sussistenza, in capo allo stesso, di poteri di organizzazione e di disposizione relativa alla fonte di pericolo.

Il Gestore ha, tra gli altri, questi obblighi:

- di segnalare le piste e in particolare la loro difficoltà;
- di segnalare e rimuovere eventuali ostacoli;
- di chiudere la pista, qualora le condizioni non consentano di sciare in sicurezza;
- di impedire l'accesso a macchine non autorizzate; ecc.
- il gestore di una pista da sci si deve ritenere custode della stessa e ne è oggettivamente responsabile per tutti i danni ricollegabili alla presenza di ostacoli, "a meno che non fornisca la prova rigorosa del caso fortuito, comprensivo dell'imprevista condotta del danneggiato".

La Legge 281/1998 ("Disciplina dei Diritti dei Consumatori e degli Utenti"), fissa quali sono i diritti fondamentali in tema di salute e sicurezza del consumatore, prevedendo un correlativo dovere in capo al gestore. Questa garanzia è prevista per i "Servizi Pubblici". Un servizio di ski pass che comprende centinaia di chilometri di pista da sci e interessa una moltitudine di utenti è da considerarsi un servizio pubblico a tutti gli effetti in quanto è dedicato ad una collettività.

Lo sciatore, con l'acquisto dello ski pass, stipula un vero e proprio contratto con il gestore della stazione sciistica che si riferisce indubbiamente a tutti i servizi di cui lo stesso può usufruire durante la validità del pass. Secondo quanto emerge dalla prassi contrattuale più frequente, lo ski pass è strettamente personale e non può essere né scambiato, né ceduto, lo scambio e la cessione dello stesso costituiscono un grave inadempimento che comporta la risoluzione del contratto e il ritiro dello ski pass.

La risalita su un impianto, sia esso skilift, seggiovia, ovovia, così come la discesa su pista, non sono altro che attività comprese nel negozio che si conclude con l'acquisto dello ski pass.

Nell'ambito dei servizi accessori rientrano gli obblighi d'informazione

- In tema di lesioni colpose, sussiste la responsabilità del gestore e del responsa-

bile della sicurezza di un impianto sciistico per le lesioni riportate da uno sciatore che abbia praticato volontariamente il “fuori pista” in un passaggio altamente pericoloso, se nel punto in cui era possibile abbandonare la pista battuta non era stato idoneamente segnalato tale pericolo.

- In cui sulla pista battuta non era segnalata la presenza, esternamente alla medesima.

Si ritiene che in capo al gestore possa configurarsi una responsabilità per false informazioni (ex art. 2043 c.c.) qualora le notizie relative all’agibilità della pista non corrispondano alla reale situazione, responsabilità giustificata dall’affidamento ingenerato nello sciatore sull’esattezza delle informazioni fornite da un soggetto qualificato.

Si può invocare la tutela prevista dal d.lgs. 25.2.2000, n. 67, in tema di pubblicità ingannevole o, in cui queste prestazioni si inseriscano nell’alveo di un contratto di viaggio turistico, per far valere il diritto del consumatore ad una corretta informazione (artt. 8 e 9 del d.lgs. 17.3.1995, n. 111).

Prima di qualsiasi legge scritta, gli elementi principali della sicurezza sugli sci sono: rispetto degli altri e conoscenza delle proprie capacità. Mentre scendiamo, dobbiamo pensare che stiamo condividendo il nostro divertimento con altre persone, più o meno brave di noi, che hanno il nostro stesso diritto di essere lì in quel momento. Se siamo bravi sciatori, abbiamo l’obbligo morale di stare attenti a non provocare con il nostro comportamento pericolo per gli altri: non ci sono ‘patenti’ sulle piste, per cui è doveroso rinunciare a quelli che possiamo percepire come nostri ‘diritti’ quando questi potrebbero causare un incidente.

Se le nostre capacità sono limitate, prima di affrontare una pista, informiamoci molto bene sulle difficoltà cui andremo incontro. È sempre opportuno chiedere consiglio ad un maestro di sci che conosca il nostro livello tecnico e atletico: le indicazioni della difficoltà delle piste non sempre possono bastare, le diverse condizioni della neve possono modificarle di molto, tuttavia è importante la conoscenza delle norme di comportamento sulle piste da sci e negli snowpark: leggetele con attenzione e confrontatele con quello che fate normalmente. Non possiamo pretendere che tutti coloro che si trovano in pista assieme a noi, sappiano e siano in grado di gestire qualsiasi situazione.

Conclusioni

Informazione: Diffondere una cultura della sicurezza e fornire le conoscenze necessarie per una frequentazione consapevole della montagna.

Formazione: Formazione continua e permanente dei professionisti della montagna.

Prevenzione: Non sottovalutare mai il pericolo di una gita in montagna; essere sempre in buone condizioni fisiche ed evitare itinerari al di sopra delle proprie possibilità.

Vi sono precise disposizioni di legge che stabiliscono ad esempio: l’obbligo dell’uso del casco per i minori di anni 14 e per tutti all’interno degli snowpark e delle aree riservate alle attività agonistiche. In più si consigliano le protezioni per la schiena, praticamente indispensabili per freestyle, freeride e agonismo.

Grazie all'Adiconsum per il contributo. Forse è il caso di tenere in rete tutte queste associazioni.

Mi corre l'obbligo di dire che stamattina doveva essere con noi il professor Umberto Izzo, che con il professor Leonardo Lenti ha curato un manuale sulla montagna.

Il professor Izzo non può essere con noi. Mi ha telefonato e io gli ho detto che con piacere presenteremo comunque il suo libro.

Seconda Sessione

MONTAGNA E ASSICURAZIONE: PROFILI GENERALI

PAOLO MONTALENTI
*ordinario di diritto commerciale
nell'Università di Torino;
componente del Comitato scientifico della
Fondazione Courmayeur Mont Blanc;
presidente AIDA Sezione italiana
"Associazione internazionale di diritto
delle Assicurazioni"*

1. Premessa

Sono lieto di intervenire a questo Convegno non solo come componente del Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur e come presidente dell'Aida, Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni, ma anche come guida alpina onoraria titolo che, in questa sede, particolarmente mi onora. Sono lieto che sia qui con noi il presidente dell'Unione delle Guide valdostane, Guido Azzalea che ringrazio per la sua partecipazione. Credo poi che sia doveroso ringraziare in questa sede, oltre a tutti gli intervenuti, Waldemaro Flick il quale, in materia di montagna, rischio e responsabilità, oltre ad essere un'autorità riconosciuta, ha anche il merito di aver posto in essere, ormai da vent'anni, una preziosa attività di ricognizione e sistemazione della legislazione europea, per cui tutti gli operatori e i professionisti del settore devono essergli particolarmente grati.

2. Valenza sistematica del diritto delle assicurazioni

Il diritto delle assicurazioni, in Italia ma anche in altri ordinamenti, è a volte riguardato come un diritto specialistico, come un territorio limitato all'esplorazione degli esperti di settore, quasi un figlio di un Dio minore, collocato in un'area marginale rispetto ad altri segmenti dell'ordinamento. È una concezione fallace perché il diritto assicurativo, come mi accingo a sinteticamente dimostrare con esempi relativi al tema del contratto, della *governance* e della vigilanza, ha una valenza generale e sistematica che deve essere adeguatamente apprezzata.

In materia di contratto di assicurazione, si pone nel nostro ordinamento, ma anche in altri ordinamenti, non solo europei (ad esempio in Turchia e in Sudamerica) un problema di carattere generale: quale sia il rapporto che intercorre tra le clausole speciali, si scusi il bisticcio, di carattere generale, e cioè, *in primis*, le clausole di protezione dettate dal diritto dei consumatori e le clausole speciali di settore ovvero le clausole di tutela del "consumatore-assicurato", e quale sia poi il rapporto tra di esse e le clausole generali del contratto.

Il tema è stato evocato da molti relatori quando, ad esempio, si è osservato come, pur in presenza di numerose e a volte ridondanti prescrizioni regolamentari,

la soluzione dei problemi riposi spesso, in ultima istanza, sulle clausole generali di diligenza e correttezza nell'esecuzione del contratto, dimostrando come l'eccesso di analiticità debba essere corretto con il ritorno agli istituti generali.

In materia poi di *corporate governance* si deve osservare che significativi contributi all'evoluzione del sistema, con *vis* espansiva del diritto speciale sull'ordinamento societario generale, sono stati apportati non soltanto dal diritto bancario, ma anche dal diritto assicurativo. Segnalo ad esempio che il Regolamento ISVAP n. 20/2008 ha previsto l'adozione di un regolamento da parte del consiglio di amministrazione diretto a disciplinare il coordinamento tra istanze e procedure di controllo, anticipando così una soluzione poi adottata nel 2011 dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si pensi ancora, in terzo luogo, al tema della vigilanza. Si tratta di questioni che interessano non solo gli specialisti ma anche l'intera società civile: è singolare che si appunti l'attenzione prevalentemente sul problema della vigilanza bancaria, a livello europeo, mentre la questione si pone con analoga rilevanza anche nel settore assicurativo.

Si può quindi affermare che il diritto delle assicurazioni non è confinato nella specialità del settore ma suscita problemi e ricerca soluzioni che sono ricche di implicazioni sistematiche e di potenzialità di ricaduta sugli istituti generali.

3. *La responsabilità civile in montagna*

La montagna pone, in materia di responsabilità civile, molteplici questioni che richiedono un attento ricorso a categorie e concetti del diritto civile, sì da plasmare strumenti interpretativi generali alla specificità del tutto peculiare del settore¹⁰⁵.

In materia, ad esempio, di qualificazione dei rapporti intersoggettivi piace ricordare l'acuta proposta di Renato Chabod, valente alpinista oltreché eccellente avvocato, di qualificazione del rapporto tra guida e cliente in termini di contratto di trasporto, con specifiche conseguenze sul piano della (aggravata) responsabilità, in particolare sotto il profilo delle omesse precauzioni.

Si pensi, con riferimento ad istituti contrattuali più recenti, al contratto di *skypass* che riporta alla tematica generale del contratto atipico ed alla questione della ricostruzione della disciplina applicabile attraverso la selezione di frammenti normativi di contratti diversi.

Si pensi poi al tema del rapporto tra norme generali e sistema di regole tecniche, questione che ha precise ricadute anche sul terreno della responsabilità penale.

Si pensi ancora all'onere della prova, argomento non certo da confinarsi nei limiti del mero tecnicismo processuale, dal momento che non di rado costituisce il discrimine tra risarcibilità e non risarcibilità del pregiudizio.

4. *La responsabilità civile in montagna tra tutela e autoresponsabilità*

Un tema che in ambito di attività di montagna assume una rilevanza centrale, ai fini della ricostruzione delle responsabilità, con evidenti conseguenze, dunque,

¹⁰⁵ In questa materia vedi ora U. IZZO (a cura di), *La montagna*, Vol. I, in *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, diretto da Fornasari, Izzo, Lenti, Morandi, Torino, 2013.

sul terreno assicurativo, è rappresentato dalla questione del rapporto fra eterotutela e principio di precauzione e cioè del rapporto tra doveri di soggetti terzi rispetto a chi svolge l'attività montana – produttori di materiali specialistici, gestore degli impianti, guida alpina, gestore di strutture *indoor* – e dovere di “autotutela” – in termini di preparazione, competenza, valutazione delle difficoltà, valutazione del rischio – del soggetto che esercita l'attività in montagna (sciatore, alpinista, sciatore-alpinista, *climber* ecc.)¹⁰⁶.

Negli Stati Uniti, ad esempio, si è sviluppato un dibattito che trascende il mero profilo giuridico ed assume vera e propria valenza filosofica, in termini di riflessione critica sui rischi da eccesso di protezione in un sistema in cui la tutela assicurativa è estremamente sviluppata e pervasiva. In materia, ad esempio, di responsabilità da prodotto colpisce l'attenzione del consumatore europeo l'analiticità, al limite dell'ovvietà, delle istruzioni allegate, ad esempio a prodotti quali, corde, fettucce, sistemi di assicurazione, in cui si precisa la pericolosità anche mortale di usi impropri quali l'avvolgimento degli stessi intorno al collo.

Di là dalle “curiosità” il tema evoca una questione cruciale ovvero se l'eccesso di protezione non rischi di produrre – mi si perdoni il bisticcio linguistico – un aumento del rischio per eccesso di confidenza. Si deve infatti osservare che le attività montane – alpinistiche, sci-alpinistiche, sciatorie, ecc. – richiedono tutte un grado appropriato, sia pure differenziato vuoi per profili oggettivi (tipologia dell'attività) vuoi per profili soggettivi (tipologia del praticante: professionista, esperto, neofita), di competenza e preparazione: è il principio dell'autoresponsabilità.

Ricordo, sul punto il risalente caso Runggaldier: su una parete dolomitica un cliente condotto da una guida alpina morì perché cadde essendosi mosso dalla sosta prima che la guida avesse avuto il tempo di recuperare la corda. Il risarcimento del danno fu negato, in quanto fu deciso, esattamente, che il cliente aveva egli violato l'elementare dovere di osservare le regole essenziali e basilari, esigibili a chiunque pratici la disciplina alpinistica, quale quella di attendere che la corda sia correttamente recuperata e posizionata si da espletare la propria funzione di assicurazione.

Certamente il principio di autoresponsabilità e di corretta cooperazione si combina, quando l'esercizio dell'attività avviene nell'ambito dell'attività professionale, con il dovere di valutazione, da parte del professionista delle capacità del cliente e con il dovere di vigilanza sull'esercizio in concreto dell'attività.

5. Accettazione del rischio ed esenzione da responsabilità?

Si è sostenuto (Plattner) che in alta montagna vi sarebbe una peculiare accettazione del rischio tale da escludere spazio di applicazione per azioni di responsabilità.

La tesi è eccessivamente radicale: è vero che quanto più l'attività diviene complessa tanto maggiore è il rischio e tanto più intensa è l'applicazione del principio di precauzione e di autoresponsabilità. Ma ciò non esclude che, sia pure in ipotesi statisticamente meno frequenti, possano tuttavia verificarsi errori di valutazione –

¹⁰⁶ Su questi argomenti vedi ora L. LENTI, *Montagna, libertà e responsabilità*, in U. Izzo (a cura di), *La montagna* cit. p. 107 ss.

del percorso, delle difficoltà, delle condizioni ecc. – da parte, ad esempio, del non professionista tuttavia maggiormente esperto oppure errori di manovra – nell'assicurazione, nel procedere su terreni non solidi, nell'attraversare pendii nevosi ecc. – oppure ancora omissioni, ad esempio di soccorso.

6. Responsabilità per gestione di aree attrezzate per attività di montagna

La questione del *principio di precauzione* assume declinazioni rilevanti in materia di gestione dei “terreni” di esercizio delle attività: si pensi alla gestione degli impianti di risalita, alle piste sciistiche, alle vie ferrate, alle falesie attrezzate sotto la responsabilità di enti, ad esempio del comune o di associazioni, ad esempio società di guide alpine, al muro di arrampicata e così via.

Qual è, ad esempio, il grado di adeguatezza della segnaletica nelle piste di sci? Ove si richieda uno *standard* eccessivamente elevato che imponga la segnalazione non solo di salti non visibili, burroni, crepacci ma anche di massi, cunette, canali ripidi ecc., si rischia da un lato di ampliare a dismisura l'area della responsabilità, ma dall'altro anche di aumentare il rischio degli incidenti ingenerando negli sciatori il convincimento che ogni evento negativo derivante dalle condizioni esterne sia escluso.

Si pensi ancora alla falesia¹ attrezzata dichiaratamente sottoposta alla cura di un soggetto, ad esempio del Comune. Non è certamente pensabile che possa esigersi una chiodatura tale da escludere ogni rischio di caduta; ma la sicurezza delle soste è invece uno *standard* che rientra nella dovuta diligenza del soggetto che abbia assunto una responsabilità di gestione del sito.

7. Nuove professionalità e nuove discipline

Le professionalità emergenti, si pensi al maestro di arrampicata FASI, e le attività nuove, si pensi all'arrampicata *indoor* o al *bouldering*, possono sì porre questioni nuove ma la soluzione va sempre ricercata nell'applicazione dei principi generali.

Nell'arrampicata *indoor* vi è sicuramente una responsabilità del gestore del muro di arrampicata quanto alla solidità e tenuta delle prese, alla sicurezza della sosta di uscita, alla presenza di adeguate protezioni a terra nel caso di sezioni dedicate all'arrampicata senza corda (*bouldering*). Pur in presenza di un'area dunque controllata si deve tuttavia tenere presente che l'attenzione dell'assicuratore deve essere particolarmente elevata in quanto l'inclinazione a strapiombo della parete conduce più facilmente a cadute a terra e che la caduta su il terreno piatto aumenta sensibilmente il rischio di fratture: sotto questo profilo è la responsabilità dell'assicuratore e non del gestore che risulta aggravata.

¹ Cioè alla parete rocciosa di modeste dimensioni o sita in ambienti non alpinistici, sinonimo, approssimativamente, del termine tradizionale “palestra di roccia”.

8. Le polizze assicurative

Il tema delle polizze assicurative specialistiche è particolarmente delicato. Nella nostra materia è necessario promuovere un'intensa cooperazione tra consumatori operatori del settore, compagnia di assicurazione, al fine di individuare la specificità delle aree di attività privilegiando ovviamente le attività di massa qual è lo sci, individuando i rischi tipici introducendo protezioni adeguate.

Un esempio emerso nel corso dei lavori – l'esclusione dei danni verificatisi nel rapporto diretto tra partecipanti a una classe di sci essendo gli stessi limitati ai danni provocatisi nel rapporto tra maestro e allievo – pare un esempio paradigmatico di inappropriata circoscrizione del rischio assicurato.

In linea generale è necessario uno sforzo di semplificazione dell'informazione contrattuale al fine di evitare da un lato l'uso perverso delle polizze assicurative per ricevere risarcimenti indebiti, dall'altro lato evitare una applicazione eccessivamente limitativa della protezione dell'assicurato, a causa della complessità o opacità delle clausole contrattuali: l'esperienza Patti Chiari nel settore bancario può essere un punto di riferimento a cui guardare.

9. Conclusioni

In conclusione credo che si possa affermare che la materia della assicurazione delle attività di montagna – che complessivamente considerate coinvolgono ampi strati della popolazione e interessi economici rilevanti – rappresenta una interessante sfida per operatori, professionisti e studiosi all'individuazione, da un lato, di tecniche e soluzioni adeguate alla forte peculiarità del settore e dall'altro lato all'applicazione, sorretta da un forte impianto sistematico, dei principi e degli istituti generali del diritto civile e commerciale.

PRESENTAZIONE DEL SITO *JUS MONTAGNA* DIRITTO E RESPONSABILITÀ IN MONTAGNA

*a cura della Presidenza del Tribunale di Aosta,
dell'Ordine degli Avvocati di Aosta e della Regione Autonoma Valle d'Aosta
con la collaborazione della Procura della Repubblica di Aosta*

GIUSEPPE COLAZINGARI
giudice presso il Tribunale di Aosta

L'obiettivo del progetto Jus Montagna, che nasce dall'intuizione del presidente del Tribunale di Aosta, il dott. Massimo Scuffi, prontamente recepita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, è quello di costruire una banca dati di sentenze, normative e dottrina riguardanti specificamente il *diritto* e la *responsabilità in montagna*, disponibile pubblicamente su web.

Si tratta di un'iniziativa che muove dalla considerazione che una Regione come la Valle d'Aosta costituisce, per gli operatori del diritto, un osservatorio privilegiato sulle sempre più diffuse problematiche che interessano questo specifico settore, settore caratterizzato anche da un sempre più incisivo e dettagliato apparato normativo, per cui è apparso opportuno – se non necessario – fornire e rendere accessibile a tutti gli interessati un quadro complessivo delle norme, degli orientamenti giurisprudenziali e dei contributi dottrinari sul diritto della montagna in senso ampio, così anche da favorire – in un'ottica di dialogo e collaborazione con altre istituzioni che si occupano della materia – un confronto sui diversi, possibili approcci alla soluzione dei casi concreti.

È, infatti, sufficiente vedere la homepage del sito per rendersi conto della crescente complessità che presenta il tema della responsabilità in montagna.

Alla moltiplicazione e diversificazione dell'offerta turistica e, quindi, del pacchetto di attività che vengono poste a disposizione del consumatore, alla sempre maggiore portata e velocità degli impianti di risalita ed alla creazione di strutture che offrono momenti di svago alternativi o complementari alla pratica dello sci, corrisponde infatti una moltiplicazione di potenziali fatti generatori di responsabilità giuridica, con conseguenze anche di natura economica connesse alla crescente necessità di coperture assicurative sempre maggiori, il tutto ulteriormente "aggravato" dal costante incremento del numero di quelli che potremmo chiamare "fruitori" della montagna, non sempre pienamente consapevoli dei rischi che determinate attività necessariamente comportano.

Corrisponde anche la nascita di nuove figure professionali (e, conseguentemente, di nuove forme di responsabilità) che si affiancano a quelle tradizionali del maestro di sci e della guida alpina (già oggetto di specifica disciplina), come testimonia l'introduzione del Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.

In effetti, nell'ambito dell'attività degli operatori del diritto le cause strettamente connesse alla pratica dello sci rappresentano solo uno degli aspetti che affrontiamo quotidianamente, anche se il problema dei sinistri che si verificano sulle piste continua ad essere estremamente attuale con conseguenze, talora, tragiche.

Abbiamo l'area in continua espansione dell'offerta di attività ludiche – quali, ad esempio, in inverno, gli snow parks e, nel periodo estivo, la sempre più crescente diffusione – generalizzata – di pratiche come rafting canyoning, torrentismo, mountain bike.

In tutti questi settori il problema maggiore spesso consiste nel bilanciamento tra gli obblighi di custodia, vigilanza e controllo dei gestori ed il principio di auto responsabilità – e quindi prudenza e diligenza – dell'utente; bilanciamento della cui esigenza si è reso conto anche il legislatore, nazionale e regionale, con l'introduzione da un lato delle norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci cui fanno da contraltare le **NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI**, problema la cui soluzione è peraltro in definitiva rimessa all'operatore del diritto in relazione alla fattispecie che di volta in volta viene ad esaminare.

Ed il riconoscimento dell'importanza del caso concreto rendono necessaria la diffusione delle soluzioni adottate ed il confronto con le altre realtà.

NICOLE JORIS
*avvocato; consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Aosta*

A nome del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Aosta avv. Paolo Caveri e di tutto il consiglio ringrazio la Fondazione Courmayeur per averci dato la possibilità di presentare questo lavoro in tale convegno di prestigio internazionale.

Jus Montagna è un progetto nato dalla collaborazione della Presidenza del Tribunale di Aosta, dell'Ordine degli Avvocati di Aosta e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con l'obiettivo di creare una banca dati utile agli operatori del diritto ma non solo.

Il sito, unico nel suo genere, vuole essere anche uno strumento utile di consultazione per tutti i professionisti della montagna che spesso nella loro attività vengono coinvolti in responsabilità professionali. La realizzazione del progetto è stata il frutto di una sinergia delle tre istituzioni coinvolte il Tribunale, l'Ordine Avvocati e la Regione, che ha portato ad un risultato importante ed ha come obiettivo uno sviluppo in ambito nazionale ed internazionale.

Il sito, come vedremo tra poco, non è soltanto una raccolta di materiale giuridico, sentenze e disposizioni normative, attinente la responsabilità civile e penale del professionista della montagna, ma come già precisato vuole essere uno strumento che permette un confronto diretto con le realtà operanti nel settore montagna e di sviluppo dello stesso diritto.

Il lavoro della Commissione Scientifica, composta unitamente alla sottoscritta dagli avv.ti Corinne Margueret, Federico Barzagli e Lorenzo Sommo, con la preziosa collaborazione del Tribunale di Aosta, è consistito nella ricerca del materiale giuridico, nella massimazione delle sentenze e nel caricamento dei dati.

Ad oggi sono state caricate circa 160 sentenze e l'obiettivo è quello di creare un collegamento tra i vari Tribunali e Corti di Appello, per potenziare il confronto con le diverse istituzioni operanti nel mondo del diritto ed al fine di ottenere un orientamento il più possibile uniforme grazie anche al contributo delle competenze tecniche dei diversi professionisti operanti nel mondo della montagna.

Volevo fare qualche breve riflessione.

Il sito *Jus Montagna* va implementato con la collaborazione di tutti gli operatori e, naturalmente della stessa Procura della Repubblica di Aosta.

Fermo restando che io ritengo che un sito di giurisprudenza è un contenitore di principi di diritto, non bisogna dimenticare che in Valle d'Aosta si sviluppano molte attività legate alla montagna e – come ho già detto – può essere importante conoscere le risultanze di procedimenti penali comunque conclusi che quelle attività hanno interessato.

Va, perciò, verificata la possibilità (creando nel sito magari altre caselle e/o indicazioni), di incanalare questi aspetti che consentono di monitorare le problematiche e la frequenza della casistica.

Il discorso è un po' nuovo, perché nei siti non si trova la documentazione relativa all'attività della Procura della Repubblica, perché è sempre la sentenza il punto di arrivo che viene recepito nella giurisprudenza, ma può essere interessante conoscere, anche, quelle vicende che, senza concludersi con la decisione del giudice, risultano fatte preventivamente oggetto di approfondite indagini e consulenze mirate.

Jus Montagna non è un comunque sito esclusivo ma un sito aperto a tutti gli operatori del diritto nel senso più ampio possibile.

Desidero aggiungere a quanto ha già detto il Presidente alcune brevi considerazioni.

Uno dei problemi più delicati è capire se una decisione di primo grado sia stata confermata o meno in appello e in cassazione.

Penso al caso (sentenza n. 248 del 17.3.2003) della turista olandese che era uscita di pista e si era persa, in cui un appartenente alla Polizia di Stato e due dipendenti della Cervino s.p.a., rispettivamente direttore delle piste e responsabile del soccorso, sono stati imputati per avere svolto in modo errato ed incompetente le ricerche della donna che, pur avendo comunicato più volte con il figlio tramite cellulare, non è stata trovata ed è morta per assideramento.

La sentenza di primo grado, inserita sul sito, è stata confermata sia in appello che in cassazione.

Innanzitutto sarebbe interessante poter conoscere sempre se le sentenze di merito riportate in *Jus Montagna* siano state confermate o meno nei successivi gradi di giudizio.

Penso anche al procedimento penale riguardante la valanga del Pavillon, dove vi è stata condanna in primo grado, ma, successivamente, assoluzione.

Nel caso della turista che citavo prima, la Corte di Cassazione ha differito la propria deliberazione – poi assunta, con il rigetto dei ricorsi, in data 16.5.2005 – affermando espressamente che ciò avveniva per la “molteplicità e l’importanza delle questioni da decidere”.

Il presidente Scuffi al momento, pur avendola cercata, non è riuscito ancora a trovare questa pregevole sentenza, tuttavia, prendendo spunto da questo esempio, mi sembra importante sottolineare che provvedimenti di questo tipo, significativi per la disamina approfondita delle questioni, andrebbero senz’altro inseriti nel sito.

Jus Montagna è un importante sito nascente, con il vantaggio di contenere al momento ancora pochi dati e, a ben vedere, la novità potrebbe essere quella di strutturarli in modo più articolato – in considerazione della particolarità della materia – così da costituire stimolo per migliorare la professionalità e la sicurezza in montagna.

Propongo pertanto che i magistrati attualmente in servizio, che hanno trattato i relativi procedimenti, predispongano brevi commenti delle sentenze penali con una distribuzione concordata.

Ribadisco l’utilità di un commento che introduca e inviti alla lettura della sentenza per intero.

Per le sentenze più risalenti nel tempo, se non è più presente il magistrato giudicante, potrebbero operare i requirenti che hanno seguito personalmente le indagini.

Inserirei anche, come dicevo prima, con riferimento ai casi più significativi, le sentenze di patteggiamento e quelle di estinzione del reato per remissione di querela emesse dal Giudice di Pace.

Mi permetto di fare un’ultima osservazione.

Ho trovato difficoltoso leggere le sentenze allegate alle massime, per la ripetuta cancellazione dei nomi, tanto che ho dovuto recuperare gli originali per una migliore comprensione.

Perché vi sia comunicazione costruttiva è necessario che la stessa sia chiara ed immediata.

Comprendo le esigenze della *privacy*, ma si tratta di sentenze passate in giudicato e rivolte ad un pubblico di operatori e di studiosi.

Del resto proprio la settimana scorsa, su Rai 3 Aosta, è stata mandata in onda una trasmissione con ampia pubblicità del procedimento penale riguardante le tre cabine di Ayas che si erano colpite l'una con l'altra ed avevano causato la morte di dodici persone.

RICCARDO JANS
*dirigente presso l'Avvocatura regionale
del Dipartimento legislativo e legale
della Presidenza della Regione Autonoma
Valle d'Aosta*

Sono Riccardo Jans, dirigente dell'Avvocatura regionale presso la Presidenza della Regione. Sostituisco indegnamente Sandra Bovo (indegnamente perché Sandra Bovo, al contrario del sottoscritto, ha seguito il percorso che ha portato alla creazione del sito).

In ogni caso, porto i saluti del Presidente della Regione e a nome dell'Amministrazione regionale, ringrazio il Presidente del Tribunale di Aosta, il Procuratore della Repubblica, l'Ordine degli avvocati, il Presidente della Fondazione Courmayeur e il Presidente della Fondazione Montagna Sicura per l'impegno profuso nella creazione del sito *Jus Montagna*.

A chiusura degli interventi precedenti, espongo le mie impressioni come legale.

Il sito *Jus Montagna* va a colmare un vuoto; è un sito tematico molto specifico, che non mi risulta abbia dei pari sulla rete. L'aspetto interessante è la facilità di reperimento delle informazioni e della normativa. Trovo di notevole interesse il fatto che esso può essere un valido strumento, più che per i giudici, per gli avvocati, che hanno comunque familiarità con motori di ricerca giuridici e siti di giurisprudenza, per gli operatori della montagna, proprio per la conoscenza di norme che prevedono, come nel caso della professione di guida alpina o di maestro di sci, anche degli obblighi di garanzia nei confronti dei soggetti che ai professionisti della montagna si affidano. Una migliore conoscenza delle norme, attraverso la facilità di consultazione, ritengo che possa permettere agli operatori della montagna di meglio adempiere a quelli che sono obblighi di garanzia che possono comportare responsabilità sia in sede civile che in sede penale.

La Regione Valle d'Aosta ha creduto nel progetto e ha affidato la creazione, la manutenzione e l'implementazione del sito a una società *in house*, l'INVA SpA, per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici.

Ritengo che, soprattutto in una regione alpina come la Valle d'Aosta, l'aver un sito di facile consultazione come *Jus Montagna*, soprattutto per quanto riguarda dati che non sono poi così diffusi o che magari su banche dati giuridiche a carattere generale può risultare dispersivo cercare, sia assolutamente fondamentale.

Puisque nous sommes en Vallée d'Aoste, vous m'autoriserez, peut-être, à parler en français...

Je m'appelle Pierre Humblet, je suis avocat en Belgique, je suis spécialiste de l'assurance et je fais aussi partie du conseil d'administration d'un réseau d'avocats aux Etats-Unis, mais je suis également ici parce que j'ai un immense amour pour la montagne... J'ai été président de l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme, et je suis pour le moment le président de la Commission d'Alpinisme de l'UIAA.

Je voudrais vous donner une petite information parce qu'a été évoquée l'absence de « base de données » des décisions en matière d'accidents de montagne et d'escalade. A l'UIAA nous avons une telle « base de données », je dirais presque mondiale. Nous avons essentiellement des décisions du Japon pour ce qui concerne l'Asie, nous avons des décisions d'Australie, nous en avons beaucoup d'Amérique du Nord, Etats-Unis et Canada, et bien évidemment nous en avons énormément d'Europe occidentale, puisque c'est dans ces régions là que pratiquement on fait des procès pour obtenir des réparations suite à des accidents de montagne.

Je voudrais, à ce stade, féliciter les autorités judiciaires d'Aoste pour avoir démarré cette base de données et avoir franchi ce qui est pour nous, peut-être, l'obstacle majeur : l'accès public. Notre « base de données » n'est pas accessible, sauf sur demande particulière émanant de fédérations qui sont membres de l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme, à cause d'un débat interne. Beaucoup ont pensé qu'il pouvait être dangereux dans un monde qui voit un accroissement permanent des procédures judiciaires, de répandre des jugements qui pouvant être mal interprétés, pourraient être utilisés contre nous ou encore inciter à multiplier les procédures judiciaires. Et c'est en raison de ce débat interne que nous n'avons jamais publié notre « base de données ». Mais les choses ayant évolué elle est accessible. Il suffit d'introduire une demande à l'Union Internationale, à notre bureau de Berne, en justifiant bien sûr d'une bonne raison pour obtenir ces informations. Nous pourrions par exemple vous donner une décision de Chicago où il a été jugé qu'un premier de cordée assumait le risque d'un défaut d'assurance du second, alors qu'on eut peut-être pu penser qu'aux Etats-Unis tel n'était pas du tout le sens de la jurisprudence. Et aussi bien la solution d'un Tribunal autrichien face au même problème.

Mais à ce stade-ci, nous sommes toujours en train de débattre sur l'opportunité de rendre publique cette banque de données.

Je vous remercie de votre attention mais je voudrais encore ajouter un petit mot : Un de mes collègues a parlé ce matin du manque de couverture spécifique d'assurance. On a évoqué aussi la couverture de la « *D&O liability* ». C'est à mon avis dans la panoplie des produits qui sont à disposition sur le marché, certainement l'une des meilleures façons de couvrir les associations et les gestionnaires. Mais il faut absolument à ce stade, complémentirement à ce que mon collègue a mentionné ce matin, vérifier la couverture dans le temps, qui est l'une des questions les plus discutées de cette assurance au niveau international, le temps du fait générateur du dommage ou celui de la réclamation ? Et de même, on sera

extrêmement attentif au fait que ce type d'assurance ne couvre en principe pas la responsabilité de ceux qui sont engagés dans le cadre d'un contrat d'emploi. Il faut bien sûr vérifier que le choc de la responsabilité ne puisse venir en retour au travers de la responsabilité de l'employeur pour le fait accompli par son travailleur.

Je vous remercie.

Dopo quanto è stato illustrato in questa giornata di studio, mi sento di fare alcune riflessioni, anche riallacciandomi a quanto poco fa ha detto l'avvocato e guida alpina Humblet. Viviamo in una realtà globale. L'ambiente della montagna, nel quale si pratica l'alpinismo, coincide spesso con i confini delle nazioni e anche molte stazioni di sci si snodano tra diversi stati. Quello che a mio avviso dovremmo ricercare è un approccio giuridico, una serie di regole, applicabili ovunque, in modo che ciascuno possa frequentare le diverse località, quali ad esempio Courmayeur, Zermatt, Garmisch, eccetera sapendo che il diritto della montagna sia ovunque uguale nei diritti e nei doveri. Pensiamo, invece, alle attuali difficoltà nell'esistenza di normative diverse in territori tra loro limitrofi, talora anche quando si debba individuare l'autorità giudiziaria alla quale rivolgersi nel caso della necessità di dover azionare i propri diritti. Capita a volte di dover fare veri e propri slalom giudiziari. Per questa ragione trovo sia importante il sito *Jus Montagna*, che potrebbe permettere di raccogliere e far conoscere le normative e le pronunce di maggior interesse. Lo vedo come un sito bambino che deve crescere con l'apporto di tutti gli operatori del diritto, infatti, non ci è sufficiente sapere solo quello che succede nella piccola "casa" che è la Valle d'Aosta, ma occorre che sia data più ampiezza, affinché con una raccolta significativa di norme e di giurisprudenza possa servire come orientamento e favorire un riavvicinamento tra le diverse legislazioni. Non mi spingo oltre, molto è stato detto, il tema è di attualità e merita di essere sviluppato.

VINCENZO TORTI
avvocato; vice presidente generale del CAI
Club Alpino Italiano

Buongiorno, sono Vincenzo Torti e, oltre ad essere accumulato all'odierno coordinatore dal fatto di essere entrambi guide alpine *ad honorem*, sono vicepresidente nazionale del Club Alpino Italiano e componente di diritto del Collegio Nazionale delle Guide Alpine.

Desidero intervenire anche perché il primo di questi proficui incontri che si è tenuto in Fondazione Courmayeur mi vide come relatore sul tema, in allora nuovissimo, dell'accompagnamento in montagna e della connessa responsabilità.

Allora trattammo per la prima volta sia gli aspetti della responsabilità professionale che di quella in ambito di volontariato: questo ultimo aspetto, alla luce del fatto che il Club Alpino Italiano ha 315.000 soci e oltre 6.000 istruttori e accompagnatori che, per cortesia e amicizia, portano le persone in montagna assumendo proprio quella posizione di garanzia di cui tanto si è parlato.

Volevo osservare questo: tutti gli interventi sono stati uno più ricco dell'altro di spunti di riflessione e l'ottimo lavoro avviato con *Jus Montagna* è certamente meritevole di essere implementato tempestivamente, anche perché così facendo, ci accorgeremo subito che non è, purtroppo, più sostenibile l'assunto che il mondo dell'alta montagna è *legibus solutus*, bensì tutt'altro. La deriva della ricerca del responsabile ad ogni costo è, infatti, ormai arrivata ampiamente anche nel mondo della montagna e dei suoi frequentatori.

Cito, ma solo in modo estremamente sintetico, una causa promossa dagli eredi di un signore che una mattina d'inverno ha deciso di andare in montagna per i fatti propri, in un parco innevato, con i sentieri totalmente coperti dalla neve andando a cadere in una cavità peraltro distante da quello che, senza la neve, sarebbe stato il sentiero. Gli eredi stanno facendo azione di rivalsa nei confronti del Parco e del Club Alpino Italiano, che si occupa, tra l'altro, di sentieri per ottenere il risarcimento del danno, con buona pace del principio di autoresponsabilità che stiamo invocando, ma che rappresenta ancora, secondo me, un polo del tutto nascosto, a parte quel piccolo spiraglio citato dall'amico Waldemaro Flick che si apre con la recentissima decisione della Corte d'Appello di Roma.

In realtà, ci troviamo spesso di fronte a decisioni (e comincio già a segnalarlo ai responsabili di *Jus Montagna*) tipo quella che la Corte di Cassazione ha assunto nel 1999 nel caso che segue: negli anni novanta le guide alpine organizzavano i corsi per gli esami di guida alpina, rivolti non a neofiti, ma a quegli "aspiranti" che costituivano il primo livello della professione; parliamo di gente che con la montagna aveva già un'elevata dimestichezza. Durante l'esercitazione un sasso cade qui, sotto la Noire, e attinge al piede l'aspirante guida che sta sostenendo gli esami del corso di guida. Da qui la richiesta di risarcimento danno e il Tribunale di Aosta, la Corte di Appello di Torino, e, infine, la Cassazione, hanno ritenuto applicabile l'art. 2050 c.c. I corsi per gli esami di guida alpina – si è detto – costituiscono attività pericolosa ai sensi del 2050, e ciò con buona pace di chi aveva evidenziato che si era trattato di un sasso caduto da solo, e non vi era stata la responsabilità di quello che stava sopra, l'altro aspirante guida, del

quale eventualmente rispondere e si era trattato di un mero accadimento naturale inevitabile.... E questo è uno.

Veniamo al 2012: un principiante consista di alpinismo, ma medico di trent'anni, durante un'escursione preparata e correttamente gestita per quanto attiene le attrezzature di sicurezza, sale su una scaletta di metallo regolarmente corredata di un mancorrente a cui viene agganciato in modo corretto, scivola per un metro e venti, un metro e trenta, facendosi male a un piede. L'infortunato promuove un'azione nei confronti di chi lo accompagnava nell'escursione e di chi aveva organizzato l'escursione, con il risultato, anche qui, che la decisione è di un'applicazione dell'art. 2050 del c.c.

Non è vero, quindi, che prevalgano il principio di autoresponsabilità e la piena coscienza che nella frequentazione della montagna se ne accettano i relativi rischi. Aggiungo per completezza che la Corte d'Appello di Milano ha, però, fatto una puntualizzazione dicendo che non sempre l'alpinismo, in questo caso addirittura l'escursionismo, è attività pericolosa, ma solo, mutuando i principi già applicati alle scuole di equitazione, quando trattasi di principianti. Questo è stato il correttivo, ma è evidente che siamo lontanissimi dal concetto di autoresponsabilità.

Ulteriore rilievo è che, con il foro del consumatore, saranno sempre più i Tribunali di pianura interessati da vertenze relative ad incidenti in montagna, materia nella quale non avranno certo la medesima sensibilizzazione di quelli prossimi alle località alpine, e ciò evidenzia ancor più l'opportunità e validità di iniziative come quella di *Jus Montagna*.

Scusate, vi ho rubato già molto tempo, per cui vorrei solo aggiungere l'importanza di un'effettiva ed adeguata informazione preventiva nei confronti di coloro che vengono avvicinati ed accompagnati in montagna, ai quali chiedere di prestare un serio e responsabile consenso.

Ciò è quanto viene ribadito nei corsi di formazione delle guide alpine ed in tutti i corsi del CAI: deve trattarsi, però, di una informazione piena e non un mero pro-forma. Vi è, poi, da rimuovere in via definitiva l'uso di termini come "sicuro", "sicurezza", relativamente ad attività da svolgersi in ambiente montano; stiamo cercando di farlo anche nell'ambito del CAI, anche se non è facile, ma non bisogna stancarsi di ribadire che la parola "sicura" è antitetica al concetto stesso di montagna, rispetto alla cui frequentazione ripetiamo incessantemente che vi sono pericoli mai del tutto eliminabili.

Non a caso nelle bacheche delle guide alpine di Courmayeur trovate un vecchio regolamento del 1920 che dice: ricordatevi che la migliore guida alpina non potrà mai escludere il rischio oggettivo della montagna. Queste sottolineature, che fanno parte della formazione culturale che il Club Alpino Italiano cerca di divulgare al proprio interno e all'esterno, sono, a mio avviso, costantemente necessarie. E, se è vero che, come Waldemaro Flick ricorda sempre, chi va in montagna ne accetta il rischio, non possiamo dimenticare che, quando ci si affida a un professionista o a un accompagnatore anche di mera cortesia, si tratta pur sempre di un rischio accettato solo in parte e si viene a creare quella figura di protezione che automaticamente genera da un lato affidamento e dall'altro responsabilità.

Ringrazio, quindi, i magistrati che sono intervenuti oggi, sia il presidente, sia il procuratore della Repubblica, nonché il collega Carassale, per gli spunti che hanno dato, sottolineando quanto sia fondamentale che venga usata la chiave di lettura da loro proposta, nel valutare i casi loro sottoposti, affinché trovino una risposta realmente adeguata al contesto "montagna".

Correttamente, quando si è esaminato il tema delle frodi assicurative, se ne è stigmatizzata la connessa ricaduta economica, ma anche nel tema che è stato trattato, della responsabilità in montagna, non può trascurarsi l'effetto di valutazioni particolarmente severe circa la condotta da tenersi da parte di guide o accompagnatori.

Si consideri il caso dei settemila soccorritori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino del CAI che vediamo quasi quotidianamente in televisione impegnati in operazioni di salvataggio: si tratta di figure di volontari, rispetto alle cui condotte letture eccessivamente severe non possono non incidere sulla disponibilità a continuare ad operare. Penso al fatto che, quando l'interesse prevalente è quello di tutelare ad ogni costo il danneggiato, vengono create figure come il contratto sociale, che pure potrebbero individuare una fonte di responsabilità extracontrattuale ma che, di contro, parte della giurisprudenza, anche stereotipata sta inquadrando nell'ambito di quella contrattuale. In tal modo viene a contrattualizzarsi anche la responsabilità dei volontari il che, oltre ad essere manifestamente anomalo, crea degli scompensi a danno della disponibilità del volontariato e finisce con l'avere una ricaduta economica indiretta e negativa. Allora io ritengo che, anche sotto questo profilo, un maggiore equilibrio tra i due poli – tutela del danneggiato e principio di autoresponsabilità – si ottenga tramite una corretta interpretazione da parte della magistratura, capace di dare una risposta adeguata agli spunti e alle argomentate riflessioni emerse negli odierni lavori, a beneficio di tutti coloro che intendano frequentare la montagna, nei diversi ruoli oggi considerati.

Grazie a tutti per l'attenzione.

LE PROBLEMATICHE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE NELL'ASSICURARE I RISCHI DELLA MONTAGNA

PIETRO NEGRI

*avvocato; responsabile Ufficio legale ANIA
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici*

In effetti non so da dove iniziare. Gli stimoli che ho ricevuto sono tantissimi, quindi preferisco iniziare dai ringraziamenti.

Ho preparato una presentazione con delle slides che proietteremo nel corso della relazione ma andrò un po' a salti perché nel corso del Convegno le imprese di assicurazione sono state sollecitate sotto diversi aspetti. Vorrei fare poi alcune digressioni in quanto frequentatore da sempre della montagna in tutte le sue molteplici forme.

Innanzitutto ringrazio il presidente Passerin d'Entrèves e l'avvocato Waldemaro Flick per l'invito. Conosco i lavori della Fondazione dal 1998, avendo assistito Aurelio Donato Candian nella predisposizione della sua relazione e anche il responsabile della Sezione Tecnica RC ANIA del tempo, il dottor Armando Fedeli. Le loro relazioni furono di molto anticipatorie di quelli che poi sono stati gli sviluppi della materia nel corso del tempo.

Vorrei anche ringraziare il professor Montalenti per le cose assolutamente condivisibili che ha detto prima e l'avvocato Torti, che ha detto molte cose che avrei voluto dire io.

Sono socio CAI da molti anni in una piccola sezione appenninica, quella di Amatrice. In Appennino è possibile trovare pareti notevoli, che non sono paragonabili alle vostre ma la giurisprudenza di quei luoghi, in particolare quella del Tribunale di Avezzano, ha sviluppato una casistica notevole che merita un'attenzione particolare.

Prima di parlare da rappresentante degli assicuratori, vorrei parlare da amante della montagna.

Nell'ambito CAI si è aperto l'anno scorso un dibattito molto interessante, promosso da Alessandro Gogna, sulla libertà di andare e su come andare in montagna. Personalmente aderisco pienamente a quel tipo di impostazione che persegue la massima libertà di ciascuno di esprimersi come vuole in ambito montano, sempre ovviamente nel rispetto degli altri. Per andare in montagna bisogna assumersi innanzitutto la responsabilità delle proprie azioni e bisogna essere consapevoli non solo di dove si va ma anche del fatto che, se capita qualche imprevisto, non può essere sempre colpa di qualcun altro. Dico questo anche perché, purtroppo, come ha sottolineato lo stesso avvocato Torti, certa giurisprudenza ha di fatto limitato le attività delle sezioni del CAI, perché gli accompagnatori volontari ormai certe iniziative non le assumono più perché hanno timore delle possibili conseguenze giudiziarie nelle quali potrebbero incorrere e, quindi, certe esperienze che in passato potevano essere fatte dai soci oggi sono del tutto precluse. C'è un caso molto importante oggi all'esame del Tribunale dell'Aquila che vede una persona imputata di omicidio colposo perché insieme a un compagno l'anno scorso ha tentato la direttissima,

che è una salita di secondo grado della cima principale del Gran Sasso. Ora non vi sto a spiegare le modalità di accadimento dell'incidente, però, secondo me, c'è una responsabilità concorrente di tutte e due le persone, nell'essersi cacciate nei guai. In quel caso ha prevalso il fatto che una delle due, quella che si è salvata, fosse vagamente più preparata e più esperta dell'altra.

Premetto subito che in questa mia relazione farò arrabbiare un po' tutti i presenti: gli avvocati, i giudici, i consumatori e, seppur forse un po' meno, anche i gestori degli impianti.

Se partiamo da un'analisi economica del diritto, infatti, non possiamo pensare che l'assicurazione privata possa essere considerata sempre come un ammortizzatore sociale. L'assicuratore privato è un imprenditore che a fini di lucro svolge un'attività imprenditoriale e, quindi, prima di tutto non può essere considerato il soggetto che paga "pronta cassa" solo per il fatto che c'è un danneggiato; questo discorso si collega al fatto non solo che parliamo di un imprenditore privato ma anche che uno dei punti cardine su cui si sviluppa il mercato assicurativo in Europa è la stabilità delle imprese sottoposte a vigilanza di un'autorità amministrativa indipendente, l'IVASS, come l'attività delle banche o degli altri intermediari finanziari, che deve verificarne la sana e prudente gestione. Prendetela come volete: la sana e prudente gestione dell'assicuratore-imprenditore è un elemento fondamentale della nostra attività economica perché la stabilità del patrimonio dell'assicuratore si riverbera sull'intera mutualità degli assicurati.

Non a caso le imprese di assicurazione non vengono sottoposte a fallimento ma a liquidazione coatta amministrativa che è una procedura, come i giuristi presenti in sala ben sanno, molto più 'morbida' proprio per prevenire i danni che un fallimento vero e proprio potrebbe produrre sulla mutualità generale che è alla base dell'attività assicurativa.

Queste cose le dico anche perché l'attività assicurativa ha una ulteriore peculiarità rispetto alle altre: nel nostro settore esiste l'inversione del ciclo produttivo (lo chiamiamo così tecnicamente): prima prendiamo i soldi, il premio di polizza; poi, in futuro, ma solo se si verifica un sinistro che deve essere sempre incerto, paghiamo un risarcimento per il rischio coperto. Non possiamo pensare che l'assicuratore possa coprire dei rischi che abbiano una certezza nel loro verificarsi a priori, deve sempre esserci un'alea, altrimenti non si può parlare di assicurazione.

Queste premesse per me sono molto importanti, perché talvolta è un comune sentire quello di individuare l'assicuratore come soggetto che debba comunque pagare un indennizzo o un risarcimento e supplire a quello che molte volte lo Stato non fa.

Per quanto riguarda il sito predisposto dal Tribunale di Aosta e che ci avete presentato non posso promettere il fatto del terzo, quindi non posso promettere che le imprese di assicurazione lo alimenteranno, ma sicuramente come ANIA ne daremo diffusione, lo faremo conoscere alle nostre associate.

A tale proposito nel sito c'è una sezione dedicata alle calamità naturali. Ora, non voglio parlare di calamità naturali perché apriremmo un filone infinito, ma voglio solo ricordare che ci sono diversi disegni di legge per cui l'assicuratore verrebbe considerato il soggetto che dovrebbe garantire il ristoro dei danni subiti dalla collettività a seguito di calamità naturali. Ebbene, se voi ci chiedete di assicurare le case situate sul Vesuvio vi diciamo di no, che non possiamo farlo, ma non possiamo farlo per i motivi che ricordavo prima. Di contro siamo pronti a collaborare su altri presupposti: nel caso specifico, per esempio, un'ipotesi potrebbe essere quella di rendere obbli-

gatoria l'assicurazione sugli immobili, ma non solo per coloro i quali sono già in una zona rischiosa, bensì su tutti gli immobili di tutti gli italiani, anche quelli presenti in Sardegna dove dalla notte dei tempi non si è mai verificato un terremoto e dove mai potrà verificarsi perché è geologicamente provato che tale evento possa verificarsi. Così si realizza una vera mutualità assicurativamente sostenibile.

Torniamo al tema della montagna solo per dare alcune coordinate che, secondo me, sono fondamentali nel dibattito generale: molti numeri che abbiamo reperito derivano dal sistema Simon, che ben conoscete ma che non è più alimentato costantemente e dalle rilevazioni della Polizia di Moena e da alcuni indicatori, sebbene parziali, che sono riuscito a reperire presso le nostre imprese di assicurazione socie.

A tale proposito, l'ANIA rappresenta praticamente il 98% del mercato italiano in termini di imprese associate e circa il 90% per quanto riguarda il totale della raccolta premi.

La prima slide è dedicata ai numeri (v. pag. 152). Per quanto riguarda gli sports in montagna si parla prevalentemente di sci, ma non si può negare che oggi anche l'arrampicata in tutte le sue forme ha assunto una rilevanza enorme. In Appennino in inverno, giusto per fare un esempio, ci sono bellissime montagne con notevoli cascate di ghiaccio e a gennaio alle sette del mattino potete trovare anche cento persone che salgono e scendono: una cosa impensabile solo fino a 7/8 anni fa...

Ho portato alcuni numeri per dare miglior rappresentazione delle dimensioni del fenomeno. I dati servono a calcolare il premio puro – la base tecnica di un premio di polizza – che si basa sulle statistiche dei sinistri verificatisi in passato.

Ci sono dei dati interessanti. Per esempio, gli sciatori sono molto più soggetti ai sinistri degli *snowboarder*. (v. pag. 153). Questo può essere un dato molto interessante per un assicuratore. Chi pratica certi tipi di sport sa perfettamente che lo *snowboarder* è portato a eseguire diagonali molto più lunghe e molto più larghe e generalmente va più piano di uno sciatore. Qui subentra un problema di organizzazione. In Appennino le piste non raggiungono mai più di trenta o quaranta metri di larghezza. Facciamo delle piste per tutti o facciamo delle piste separate? Gli spazi sono quelli che sono e non dobbiamo disboscare una montagna.

Ci sono dei dati interessanti anche sulla concentrazione degli incidenti nelle settimane festive. Perché? Perché ormai lo sport di montagna è diventato uno sport di massa, cioè è diventato una valvola di sfogo. Mi riferisco per lo più allo sci, perché poi i dati principali sono su questa attività. Per esempio, i sinistri interessano in massima parte sciatori relativamente inesperti. La frequenza dei sinistri per i più esperti è molto più bassa, magari perché frequentano piste più difficili dove gli altri non vanno riducendo il rischio di scontri con altri praticanti, ma anche perché hanno un controllo dello sci molto più efficace di quanto non possano avere i principianti.

Si è parlato molto dell'importanza della responsabilità del gestore e qui apro una finestra interessante del dibattito. Casualmente, pochi giorni prima di essere invitati a partecipare a questo Convegno, i rappresentanti dei gestori aderenti a Confindustria Abruzzo sono venuti a parlare con l'ANIA per lamentare quella che possiamo definire come "*la fuga degli assicuratori dal rischio*". In sostanza i gestori lamentano il fatto di non riuscire più a trovare coperture adeguate agli obblighi che sono tenuti a rispettare per poter esercitare la loro attività. È un problema serio che si collega alla necessità di assicurare rischi che possano mantenere un'alea nel loro verificarsi, non l'assoluta certezza che vi sarà un sinistro!

Recentemente l'UNI, l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione deputato per conto dell'Unione Europea a standardizzare determinati aspetti tecnici delle diverse attività, nel luglio scorso ha proposto degli standard uniformi che riguardano la sicurezza per i nastri trasportatori e anche la segnaletica che deve essere utilizzata. (v. pag. 153). Si tratta di norme di mero riferimento, non obbligatorie, ma se il gestore ottiene la certificazione UNI significa che si è sottoposto volontariamente a una valutazione da parte degli uffici certificatori che hanno verificato l'applicazione di quelle regole tecniche che lo stesso UNI ha ritenuto di dover predisporre. Tutto ciò viene tenuto in considerazione dall'assicurazione e può dare diritto, ad esempio, ad uno sconto sul premio di polizza di responsabilità civile.

Tutti questi livelli di autovalutazione e auto protezione che esistono a monte del verificarsi di un sinistro gravano sugli operatori professionali, ma dovrebbero riguardare anche tutti noi che pratichiamo sport invernali. Nel momento in cui decidiamo di svolgere una determinata attività sportiva, dovremmo in qualche modo autovalutarci e verificare se siamo pronti e adeguatamente preparati (e assicurativamente coperti) ad affrontare un rischio. Questo vale per qualsiasi tipo di disciplina. Io non credo che, se andassimo a vedere la casistica degli incidenti che si verificano sui campi di calcetto, i numeri sarebbero tanto diversi; anzi, probabilmente potremmo riscontrare cifre molto più alte. Anche in quell'ambito c'è stata un'evoluzione tecnica importante. Per esempio, per un certo periodo sono stati utilizzati tappeti verdi particolarmente rischiosi, perché non si scivolava e quindi si verificavano dei sinistri molto frequenti alle articolazioni: è normale che i premi delle polizze di r.c. dei gestori dei campi sportivi abbiano avuto un'impennata direttamente proporzionale.

L'UNI ha pensato di individuare alcune modalità adeguate per lo svolgimento delle attività, per esempio ha stabilito che quello di utilizzare cartelli rotondi debba essere il criterio preferibile per indicare una situazione di pericolo. Notiamo in tal caso un'evidente assonanza con quanto previsto nel Codice della Strada, perché nel sentire comune, a livello mondiale, il cartello rotondo ha una funzione sostanzialmente di avviso di pericolo. I cartelli utilizzati, poi, dovrebbero avere determinate caratteristiche. È chiaro che, se un gestore si rivolge ad un assicuratore ed è in grado di produrre una valutazione UNI, l'assicuratore potrà tenerne conto in sede contrattuale perché il verificarsi di un sinistro sul rischio assicurato sarà stato ridotto e, in qualche modo, prevenuto.

In questo caso vorrei fare una piccola digressione in tema di contratto.

È stato detto stamattina che i contratti di assicurazione sono poco chiari. In qualche misura è anche vero: in questa direzione c'è un lavoro molto rilevante da svolgere. Visto che siete tutti esperti, vorrei che mi diceste chi di voi ha letto un contratto bancario o un contratto finanziario nel dettaglio senza avere nessun problema. Sicuramente si tratta di materie molto tecniche e molto complesse. In passato l'ANIA fece un tentativo, anzi, ne fece diversi, uno in particolare con associazioni di consumatori per elaborare testi contrattuali più leggibili; si provò a redigere un modello contrattuale in cui le clausole standard (quelle di delimitazione dell'oggetto della garanzia) e le dichiarazioni precontrattuali (l'aggravamento del rischio, la riduzione del rischio...) fossero rese in un italiano meno tecnico o comunque fossero rese comprensibili al contraente medio. Bene, in un caso quel tentativo – ricordo, svolto pariteticamente dalle imprese di assicurazione e dai consumatori – è stato giudicato poco trasparente dalla Corte di Cassazione! Questo per dire che non è

sempre facile scrivere le cose in modo chiaro. Tra l'altro, molte volte si cerca di parafrasare norme del Codice Civile e questo è un errore in partenza, perché allora è meglio che faccia un rinvio alla norma stessa piuttosto che parafrasarla.

Oggi ci sono strumenti normativi nuovi. Il governo Monti ha attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la capacità di valutare, se interpellata dalle imprese, la vessatorietà di una clausola. Ad esempio, una compagnia di assicurazione, quando non è convinta della tenuta giuridica di un testo contrattuale, può sottoporre la clausola alla valutazione dell'Antitrust. La valutazione dell'Antitrust, rappresenta per così dire un *Safe Harbour* per l'assicuratore, perché, se ha ricevuto un giudizio positivo molto difficilmente la clausola potrà essere giudicata vessatoria...

È stato anche detto stamattina che talvolta i contratti sono pieni di franchigie, sono pieni di clausole di scoperto, ecc. Allora diciamo subito una cosa: la franchigia e lo scoperto sono strumenti utilizzati per responsabilizzare l'assicurato, servono cioè fondamentalmente per evitare il *moral hazard*, l'azzardo morale. Se io so che c'è qualcuno che mi copre le conseguenze del verificarsi di un sinistro, posso tenere dei comportamenti che, invece – se fossi in qualche modo responsabilizzato nel mio comportamento tenendo a mio carico una parte del sinistro – non terrei. Allora, al di là del fatto che la franchigia serve ad abbattere il costo del premio e a ridurre i costi complessivi della garanzia, il prevedere, comunque, una franchigia è utile per responsabilizzare l'assicurato, perché il fatto che l'assicurato sappia che anche per una piccola fascia di danno verrà chiamato in causa, nel senso che dovrà tenere a proprio carico quella parte di danno, è un deterrente molto importante che ha una funzione anche di tipo sociale. Perché? Perché, se l'assicuratore all'interno del proprio portafoglio non inserisce assolutamente nessuna franchigia, molto probabilmente avrà una frequenza di sinistri molto più alta; quell'anno avrà preso una fregatura, ma l'anno dopo alzerà i premi per tutti, anche per coloro che non hanno avuto sinistri....

Ancora, tanto per non parlare di rc-auto, si parla tanto della prossima (speriamo) approvazione da parte del Consiglio dei Ministri delle tabelle per il risarcimento del danno biologico derivante da danni superiori a 10 punti percentuali e fino a 100 punti. Questa volta speriamo che il Presidente della Repubblica firmi il provvedimento perché in passato queste tabelle non sono riuscite a vedere la luce. Per ora esistono solo le cosiddette tabelle micro permanenti fino a dieci 10 punti percentuali. Le associazioni delle vittime della strada e gli avvocati hanno gridato allo scandalo. Bene, noi riteniamo che queste tabelle siano uno strumento di moralizzazione, di calmierizzazione dei prezzi e soprattutto di equità sociale, perché, solo attraverso la loro introduzione, il risarcimento potrà divenire uniforme a Palermo come a Milano. Ho preso spunto dalla r.c. auto perché comunque i numeri delle attività sportive svolte in montagna stanno assumendo una dimensione non dico simile a quella della r.c. auto, però ci stiamo aprendo a un'attività molto più ampia.

Un tempo si andava in montagna coi maglioni di lana, le scarpe di cuoio: adesso anche solo l'abbigliamento è tutta un'altra storia. Allora si arrampicava solo sulla roccia: oggi ci sono tante palestre *indoor*. Bene, c'è gente che in una palestra *indoor* arriva a gradi molto alti e che in montagna sul quarto grado, quando l'ultima protezione è ormai sei metri sotto i piedi, rimane completamente paralizzata. In quel caso l'autovalutazione è fondamentale e va insegnata in ambito CAI, va insegnata

nelle palestre, va insegnata anche dagli stessi gestori e dai maestri di sci. Io credo che insegnare bene come si va in montagna sia una responsabilità di tutti quelli che in qualche modo si trovano ad interagire con i frequentatori della montagna.

Oggi è stato citato il professor Izzo dell'Università di Trento che ha raccolto in una pubblicazione l'analisi su circa 1.200 sentenze riguardanti gli sport in montagna: ebbene emerge da tale analisi che molti degli incidenti sono la diretta conseguenza di come venga intesa l'attività nelle terre alte. Attività ricreative che richiedono poca fatica e molto divertimento che una branca della psicologia cognitiva – che studia l'utilità perseguita dallo sciatore – ha definito *sensation seeking* (teorizzato da Martin Zuckerman) cioè: voglia di accrescere le proprie capacità tecniche a prescindere dal contesto in cui ci si trova. Come diretta conseguenza di tale approccio avremo che più la pista è levigata e liscia più sono propensi a prendere velocità, in modo da esprimere al meglio le mie capacità di sciatore provetto liberandomi in tal modo delle frustrazioni accumulate durante la settimana di lavoro.

E si realizza un paradosso: una volta i genitori, prima che ci fossero i tappi salvavita, chiudevano i farmaci nell'armadietto con i detersivi, per cui c'erano bassissimi casi di intossicazione di bambini. Dopo l'invenzione di sistemi di chiusura più sicuri, invece, la casistica di bambini intossicati è cresciuta notevolmente. Cosa significa questo discorso? Che il senso di sicurezza che deriva da una pista ben battuta potrebbe diventare un boomerang se non accompagnato dal senso di responsabilità di ciascun fruitore... È per questo che quando si fa una riflessione sulla responsabilità del gestore nella tenuta della pista, bisogna avere un minimo di attenzione. Se oggi io giro per Roma con il motorino, dopo la settimana di pioggia che c'è stata, trovo una grande quantità di buche nelle strade e devo fare la gimcana per evitare di cadere... Questa è insidia occulta. Ma devo essere io a provare che ho fatto tutto il possibile per evitare le buche, che a Roma sono un'infinità, a Monte Mario piuttosto che a Tor Sapienza, in via del Corso, in via Tomacelli, in pieno centro di Roma. Perché? Perché comunque, se ci fossero azioni legali nei confronti del Comune di Roma, il Comune di Roma chiuderebbe il giorno dopo, non avendo le risorse economiche per far fronte alle richieste di risarcimento del danno.

Dicevo che lo sci è diventato uno sport di massa. A questo proposito, c'è un tema interessante riguardo alle motoslitte di cui il CAI si è interessato molto. C'è stato anche un tentativo di disegno di legge nel settembre 2012 per aggiornare il Codice della Strada, ma ormai è scaduto; speriamo che venga ripreso perché una qualche forma di identificazione di questi mezzi che ormai invadono qualsiasi sentiero di montagna è comunque necessaria.

Ma torniamo allo sci: la legge del 2003 ha rappresentato un passaggio importante perché ha sistematizzato una materia molto ampia e perché ha comunque codificato le norme di comportamento della FIS che, di fatto, sono diventate il *benchmark* di riferimento per i giudici.

Vorrei fare ancora una digressione sull'obbligo di assicurarsi; obbligo che la Regione Piemonte, come si è detto stamattina, ha previsto. Nel nostro ordinamento esistono moltissimi tipi di assicurazione obbligatoria: in passato abbiamo cercato di censirli e siamo arrivati a oltre duecento che coprono un numero infinito di attività economiche. L'assicurato è obbligato a stipulare una copertura assicurativa ma l'assicuratore ha l'obbligo di contrarre con questi solo nella r.c. auto.

L'obbligo a contrarre è una jattura per l'assicuratore è un *unicum* in tutta Europa, nel senso che non esiste da nessuna parte l'obbligo per l'assicuratore di accettare

tutte le proposte di assicurazione che gli vengano rivolte. È una jattura perché parliamo di uno strumento che non ammette la selezione nell'assunzione del rischio violando così i principi di mutualità che l'assicuratore intende creare nel proprio portafoglio. Ma anche l'obbligo di assicurarsi *tout court*, senza adeguato senso di responsabilizzazione, potrebbe divenire diseducativo per una cultura della sicurezza. Questo proprio per i motivi che dicevo prima: se io so che qualcuno mi assicura senza assumermi alcuna responsabilità del mio comportamento sarò portato a disinteressarmi delle modalità di comportamento che assumerò successivamente; è in questo modo che si favoriscono l'azzardo morale e le frodi.

Per quanto riguarda l'accadimento dei sinistri, abbiamo maturato una certa esperienza nel valutarli e abbiamo verificato una diretta correlazione con l'evoluzione tecnica delle attrezzature che hanno permesso di sciare e scalare anche a chi non era assolutamente in grado di farlo: forse il passaggio è stato un po' troppo veloce e ci si è ritrovati a percorrere piste e a fare scalate senza un adeguata esperienza. In altri ambiti le cose funzionano diversamente. Ad esempio a un diciottenne è impossibile guidare una macchina al di sopra di una certa cilindrata mentre per lo sci una cosa del genere non esiste. Al diciottenne non posso mettere in mano una Ferrari, devo aspettare che abbia compiuto ventuno anni, in modo che abbia il tempo, in tre anni, di farsi un'esperienza sulla sua capacità di guida. Non dico che bisogna introdurre tecniche o modalità di questo tipo, però andrebbe fatta una riflessione anche su questo aspetto.

L'area sciabile è stata allargata e inevitabilmente si sono creati alcuni comportamenti che possono essere definiti comportamenti sociali di moda. Il consumo di alcol nelle baite è un dato di fatto. Non so se nel sito del Tribunale di Aosta si riusciranno a registrare anche questi dati specifici di ciascun incidente. È sempre più frequente, comunque, il caso di chi scende in piena notte e passa la serata al rifugio, dove alza il gomito... Ma poi, se succede qualcosa, bisogna sapersi assumere le proprie responsabilità. Se io assumo un certo quantitativo di alcol e mi fanno la prova del palloncino mi levano la patente o quanto meno mi tolgono punti dalla patente. Sugli sci cosa succede?

Da ultimo, si riscontra un aumento del tasso di litigiosità degli italiani che io, francamente, ritengo abbastanza assurdo. In quest'ambito vorrei fare un breve cenno alla mediazione... non vorrei che gli avvocati presenti, ostili alla mediazione obbligatoria, mi saltassero addosso, però la Corte Costituzionale gli ha dato ragione sostenendo che l'obbligo di esperire un preventivo tentativo di mediazione è illegittimo. Gli assicuratori non volevano l'obbligo della mediazione, soprattutto nella r.c. auto, perché lo ritenevano fondamentalmente un inutile passaggio per accrescere le richieste degli assicurati o dei danneggiati. In un paese come il nostro, però, il fatto di obbligare tutti a cercare di risolvere preventivamente una controversia prima di andare in giudizio avrebbe meritato una certa considerazione. Sono sicuro che il prossimo governo riprenderà questo tema forse non ponendo un obbligo, ma dando un incentivo importante sul piano fiscale o un aggravamento del contributo unificato a chi vorrà ricorrere alla mediazione in via preventiva. La mediazione potrebbe essere uno strumento molto utile per dirimere controversie derivanti dalle pratiche montane ma bisogna aumentare la consapevolezza circa l'utilità di un tale strumento.

Infine, giusto per tornare sui poveri gestori – è da lì che siamo partiti – vorrei ricordare che il gestore deve compiere una serie di attività se stipula una polizza collettiva o "*per conto di chi spetta*". Il regolamento n. 35 Isvap prevede che nel contratto tra assicuratore e gestore, quest'ultimo si obblighi a informare gli assicurati dell'esistenza

della copertura; il regolamento grava il gestore di un obbligo informativo nei confronti di un futuro soggetto terzo che al momento della stipulazione del contratto non è conosciuto; di solito i gestori provvedono attaccando delle locandine nel luogo in cui si paga materialmente lo *skipass* circa l'esistenza della copertura.

Nel corso del Convegno si è fatto, anche, riferimento all'elevato livello dei premi; ma in tal caso non è stato citato un altro invitato importante che invece va evocato: il riassicuratore. Insomma, non è che l'assicuratore faccia sempre le cose per conto proprio, a monte, spesso e volentieri i rischi vengono riassicurati, ma a livello mondiale i grandi riassicuratori che sono in grado con la loro forza economica di imporre comportamenti agli assicuratori sono al massimo cinque o sei. Non voglio scaricare le responsabilità, dico però che i riassicuratori impongono il loro punto di vista...

Molto rilevante per il costo delle polizze è l'alta incidenza delle spese di lite.

In tal senso molto interessante è la sentenza della Corte d'Appello di Roma citata stamane dall'avv. Flick... Fra l'altro, richiamo anche la sentenza della Corte di Cassazione n.2018/2013 sull'onere della prova. Su quest'ultimo aspetto vorrei riferirvi di come i gestori delle zone appenniniche stiano provando a rendersi più 'appetibili' agli assicuratori. Nelle condizioni di vendita degli *skipass* si dice che l'acquisto e il possesso del biglietto comportano la conoscenza e l'accettazione integrale del regolamento di esercizio del trasporto e delle condizioni generali di vendita. (v. pag. 156). Con l'acquisto del biglietto, pertanto, l'utente dichiara la propria personale capacità a usare l'impianto di risalita, dichiara di avere verificato la disponibilità di piste adatte alle sue personali possibilità tecniche e di essere in grado di percorrere le stesse in sicurezza; inoltre, eventuali incidenti devono essere denunciati agli addetti, mentre in assenza di un rapporto di soccorso le richieste non sono prese in considerazione (parlo delle richieste indirizzate, *prima facie*, al gestore). Da ultimo, è sempre più diffuso anche sulle piste l'uso delle telecamere, però ci sono problemi di *privacy* e anche di utilizzo delle telecamere. Per esempio, se ho gli occhiali, non sono riconoscibile. Adesso, con gli strumenti tecnici che sono in grado di monitorare il percorso dello sciatore sulla pista attraverso ogni passaggio ai cancelletti o sugli impianti sciaviari, si riesce in qualche modo a mappare il comportamento tenuto, la velocità (salvo che lo sciatore non si sia fermato al bar a bere un drink...) e via dicendo. Solo in caso di reale *fumus* in merito all'esistenza di un sinistro il gestore invia la denuncia alla compagnia di assicurazione. I gestori che operano nell'Appennino stanno iniziando a comportarsi in questo modo, perché solo in questo modo riescono a fare un lavoro di scrematura di tutte le richieste che ricevono e che molte volte non considerano meritorie di attenzione; poi magari vengono citati in giudizio, ma questa è un'altra storia.

Sulle coperture esistenti nel corso della giornata si è già detto molto: solitamente viene preferita la polizza *third-party liability*, la polizza di responsabilità civile, e in tal senso viene citata la polizza *Snowcare* che copre tutte le spese sanitarie, le garanzie sui danni diretti, le garanzie di assistenza e tutela legale... In questo senso, i costi sono molto contenuti ma i massimali sono molto bassi. Se si sceglie, invece, una polizza *third-party insurance*, cioè un'assicurazione infortuni, si potrebbe obbligare tutti a stipulare una polizza infortuni per poter frequentare le piste superando così il problema di come verificare la responsabilità di ciascuno nella causazione di un sinistro ma è chiaro che così i costi schizzerebbero inevitabilmente verso l'alto....

Detto questo, vi ringrazio e resto a disposizione per le vostre eventuali domande....
(vedi slides pagg. 152-159).

I GESTORI DEGLI IMPIANTI A FUNE

FERRUCCIO FOURNIER

*Presidente AVIF - Associazione Valdostana
Impianti a Fune*

Buon pomeriggio a tutti.

Volutamente non ho preparato nessuna relazione perché, essendo l'ultimo, mi sono ripromesso di trarre spunto dai vari interventi di chi mi ha preceduto per poter mettere a punto alcune situazioni.

In modo particolare, farò una breve sintesi di che cosa è successo in Valle d'Aosta e parlerò della legge regionale e dei regolamenti successivi che disciplinano le piste di discesa.

Devo dire che le piste di discesa inizialmente non si sapeva che esistessero, l'unico riferimento dato dalla Regione è nel contenuto della legge regionale del '77, che prevedeva, nell'ambito dell'organizzazione dell'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci, che i maestri di sci, in cambio di certe agevolazioni, collaborassero al miglioramento dell'organizzazione, in modo particolare per la battitura e la manutenzione delle piste servite dagli impianti di trasporto a fune. La normativa regionale dà un'indicazione: le piste da sci in Valle d'Aosta ci sono, sia pure limitate a quel contesto. Nell'86, sempre con la modifica dell'organizzazione delle scuole di sci, il riferimento è, sempre in cambio di agevolazioni, solamente all'attività di soccorso in caso di emergenza sugli impianti, sulle piste, ecc.. Successivamente qualsiasi riferimento scompare. La lobby dei maestri di sci ha mantenuto le agevolazioni, ma ha rinunciato a prestare la collaborazione, o almeno, continua ad esserci collaborazione, ma non in una forma specificamente prevista da una normativa.

Comunque, in modo molto pragmatico, al di là di responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, come esercenti noi ci siamo guardati e abbiamo detto: ma in fin dei conti noi che cosa vendiamo? Vendiamo soprattutto le discese e quindi è necessario che in qualche modo vengano disciplinate, con regole certe, nell'interesse innanzitutto degli esercenti e degli utenti e anche di chi, in caso di contestazione e di incidenti, è tenuto ad applicare le regole del codice civile e del codice penale. Su questo si è quindi incentrato l'interesse congiunto della Procura della Repubblica, dell'Amministrazione regionale e degli esercenti e si è arrivati nel '92, con la legge n. 9 del 17 marzo (la prima in assoluto in Italia).

Nel '96, dopo lunga discussione e lungo esame, è apparso il regolamento di attuazione. In questa legge (e prendo a riferimento quello che è stato detto) c'è un elemento che ci dovrebbe far ottenere le tariffe agevolate nel pagamento dei premi, perché il regolamento regionale prevede, e l'Associazione Valdostana Impianti a Fune la promuove, l'unificazione della segnaletica dei comprensori, e in particolare adegua la simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo che devono conformarsi alle norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

In seguito, a livello di esercenti che cosa abbiamo fatto? Non solo per le piste di discesa, tutte le aziende maggiori hanno ottenuto la certificazione di qualità ISO, che è lunga da ottenere e che richiede una specifica procedura di mantenimento.

Dopo otto anni, viene promulgata finalmente la legge statale 363/2003 che, nell'anno 2004, viene recepita dalla Regione, che ha competenza statutaria primaria in materia di piste da sci, mentre le competenze in materia di sicurezza sono statali.

Questo è il quadro normativo.

Le leggi sono una buona cosa, ma devono essere applicate bene. La legge regionale prevede, tra l'altro, l'istituzione del servizio specifico per le piste di discesa e quindi si è promossa una suddivisione di compiti: la Regione Valle d'Aosta si occupa della formazione iniziale dei direttori di piste, dei cosiddetti *pisteur-secouriste*, mentre gli esercenti assicurano la formazione e l'aggiornamento continuo. Successivamente, c'è stata un'ulteriore modifica con cui è stata istituita la figura dell'aiuto-*pisteur*, cioè un addetto che non ha tutti i compiti del *pisteur-secouriste*, per esempio non può fare le operazioni di soccorso vero e proprio, ma collabora con questi ultimi per quanto riguarda la segnaletica o la valutazione sull'apertura e sulla chiusura iniziale della pista. Noi abbiamo puntato molto su queste professionalità perché riteniamo che uno dei patrimoni fondamentali delle aziende sia la clientela, alla quale noi dobbiamo offrire tutto quello che serve affinché il singolo sciatore venga sulle piste al mattino sperando in una bella giornata e se ne torni a casa contento. Questo anche per una valutazione egoistica nostra: se lo sciatore è soddisfatto tornerà ancora da noi. Per ottenere questo, evidentemente, bisogna garantire, fra l'altro, condizioni di sicurezza.

Vi cito solamente alcuni dati per dimostrarvi lo sforzo che stiamo facendo, al quale la Regione Valle d'Aosta partecipa in modo notevole, anche dal punto di vista finanziario.

Per i comprensori sciistici noi abbiamo in servizio in inverno 27 direttori di pista, 148 *pisteur-secouriste* e 19 aiuto-*pisteur*, cioè 194 persone su un organico complessivo di 960 dipendenti, tra addetti agli impianti, all'innnevamento, alla biglietteria, alla promozione e agli uffici; di questi, quindi, il 20% è costituito da incaricati al servizio delle piste. In più, abbiamo una collaborazione straordinaria, splendida, con la Polizia. La presenza di persone in divisa che hanno un'altissima professionalità (qui tengo a dirlo e a ribadirlo) non è tanto in funzione di un servizio di soccorso vero e proprio, quanto è utile per lo svolgimento di compiti di polizia veri e propri. È quello che veniva detto prima a livello di Procura della Repubblica: l'accertamento dell'incidente, se è fatto immediatamente da parte di un agente di polizia, ha naturalmente un valore probatorio molto più forte che non se è fatto dopo.

Nel quadro della nostra formazione, è indispensabile non chiudersi. Con degli amici svizzeri abbiamo costituito un'organizzazione denominata *Sécurité Sans Frontière* il cui compito è quello di "*comparer la méthode de formation et d'intervention dans chaque région*", cioè la Valle d'Aosta, il Canton Vallese e le zone francofone svizzere, la Savoia e l'Alta Savoia. Le riunioni si svolgono due volte all'anno in sede itinerante con lo scopo di "*renforcer la Commission par la présence d'un juriste pour pays et d'une secrétaire*", con lo scopo di analizzare e confrontare i modi di agire nelle regioni vicine: noi impariamo da loro e loro, naturalmente, imparano da noi.

Cito un piccolissimo esempio: in Valle d'Aosta la delimitazione delle piste è costituita da una palinatura con la parte destra catarifrangente arancione di ottanta centimetri e la parte sinistra di trenta centimetri e questo per far sì che lo sciatore sappia che si trova all'interno della pista, soprattutto in caso di nebbia e di scarsa visibilità. Questo accorgimento io l'ho visto in una stazione nel Vallese e siccome è una cosa semplice e furba, l'abbiamo inserita anche noi nella legge del '92. La

Regione Lombardia nella sua legge ha adottato lo stesso principio. Questo è un piccolissimo esempio per dimostrare che copiare dagli altri può essere utile tenuto anche conto che, come è stato detto da qualcuno, abbiamo delle difficoltà gigantesche a ottenere una direttiva europea sulle piste di discesa, quindi ci stiamo ingegnando in proprio per imparare, andando a vedere che cosa viene fatto di meglio altrove e, di riflesso, insegnarlo agli altri.

Non esprimo alcuna valutazione soggettiva sul comportamento degli sciatori perché ripeterei quello che è stato detto prima, ma indico il nostro obiettivo di arrivare ad una polizza unica a livello regionale. Mi rendo conto che questo è un sogno, però grazie alla continua formazione anno per anno, stagione per stagione, delle varie professionalità per fare anche prevenzione si ottengono buoni risultati.

L'Associazione detiene tutte le statistiche riguardanti gli infortuni sciistici. Naturalmente il numero degli infortuni non deve essere valutato in se stesso, ma deve essere riferito al numero dei passaggi o dei primi ingressi sugli impianti. Noi avevamo una media di 1,39-1,40 interventi ogni 10.000 passaggi sugli impianti. In Valle d'Aosta, 2005/2006, avevamo 26 milioni di passaggi sugli impianti e 3.570 interventi. Questo rapporto nel 2011/2012 è leggermente sceso, ha raggiunto la punta nel 2007/2008 e poi è sceso a 1,29, 1,39, 1,36, 1,30. Questo può essere la conferma di due situazioni: una, un migliore comportamento da parte degli utenti, la cosiddetta autodisciplina di cui abbiamo parlato; l'altra, l'attenzione che viene data alle piste di discesa. Piste di discesa non significa solo gestione invernale. La valutazione del rischio viene fatta soprattutto nel periodo estivo, in quanto è la natura del terreno che a volte costituisce un ostacolo; non occorre che ci sia il masso, può esserci un cambiamento di pendenza un po' brusco che non è un ostacolo, ma che, se c'è scarsa visibilità, provoca un incidente senza che ci sia colpa da parte dell' esercente.

Io sono stato per quarant'anni l'esercente del comprensorio Monterosa Ski per Ayas e Gressoney e per sette anni ho gestito anche gli impianti del versante piemontese della Valsesia e posso dire che il fatto di segnare su una cartina il punto esatto in cui era avvenuto un incidente dava la possibilità alla fine della stagione di verificare se in quel punto c'era stata una maggiore frequenza di incidenti. A volte non c'entra il comportamento soggettivo, a volte c'è qualcosa, una strettoia, o magari un incrocio non proprio segnalato bene, una curva con tre o quattro alberi che tolgono la visuale. Questa verifica dava la possibilità, senza spendere somme enormi, di diminuire la percentuale di incidenti. Fra l'altro si aveva uno strumento per intervenire anche presso gli uffici competenti in materia di protezione dell'ambiente e dire: lasciateci mettere un escavatore, un bulldozer, lasciateci tagliare un po' di alberi, perché così facendo evitiamo una serie di incidenti.

Per venire al tema dell'assicurazione riferita agli impianti, la determinazione della copertura assicurativa per le piste, al di là del premio che può essere alto, degli eventuali risarcimenti, ecc., non costituisce un problema enorme. Perché? Perché la copertura assicurativa interviene per incidenti singoli. Forse c'è una ripetizione di tanti incidenti, ma non c'è la contemporaneità dell'incidente serio, mentre qui io mi riferisco al problema degli impianti.

Cito un caso di cui è la prima volta che ne parlo in pubblico, ma lo faccio perché è stato oggetto anche di una trasmissione televisiva. Sono stato amministratore di una società dove trent'anni fa si verificò un gravissimo incidente: caddero tre veicoli con quattro persone a bordo, morirono undici persone e una sola si salvò. Scusa-

te questo riferimento autobiografico, però è finalizzato ad alcune indicazioni ben precise. Quell'impianto era stato soggetto a revisione generale sette mesi prima, con tanto di visita di collaudo da parte della Motorizzazione. Al di là di un comportamento umano di riavvio degli impianti, riguardo alla sicurezza dell'impianto io dissi: ma com'è possibile che sia successo? La Procura della Repubblica nominò dei periti, le compagnie di assicurazione nominarono dei periti, noi nominammo dei periti e la valutazione fu: chissà che cos'è successo. Allora si decise che la ricerca della verità era voluta da tutti, i periti lavorarono in gruppo arrivando alla conclusione che si trattò di un fatto incognito ed occasionale contro il quale tutte le misure di prevenzione adottate dal personale delle funivie si rivelarono inutili; l'esame dimostrò la solerzia e la tempestività di tutte le operazioni di manutenzione che doveva fare il personale. Tutto questo per dire che anni prima io ed altri esercenti avevamo messo in piedi una polizza assicurativa che doveva coprire tutti i rischi a cui gli esercenti vanno incontro, che non sono solo quelli derivanti dalla gestione delle piste e degli impianti, sono anche quelli derivanti da tante altre situazioni. Noi avevamo confezionato questa polizza con dei massimali che allora erano adeguati e ci aveva aiutato anche un *broker* assicurativo che è oggi è qui presente, mettendo in un *pool* undici o dodici compagnie di assicurazione, per cui, al di là dell'esito del processo, al termine del quale io fui prosciolto, le compagnie di assicurazione intervennero garantendoci anche la tutela legale da parte dei migliori professionisti che allora si potevano trovare.

Una seconda considerazione riguarda l'importanza delle polizze di assicurazione.

Oggi le società esercenti in Valle d'Aosta, che negli anni '70 erano trentanove, si sono ridotte a sei. Mi rivolgo a tutti gli esperti delle compagnie di assicurazione, stante la necessità di stipulare polizze con delle coperture assicurative riferite anche al danno biologico e a tante altre situazioni da parte di singole aziende che hanno impianti che trasportano su un solo veicolo un numero di persone che va sino a centocinquanta unità. Questo significa che Courmayeur deve avere una propria polizza per coprire questi impianti, così come Cervinia, così come per gli altri. La copertura del rischio è veramente complessa in quanto in caso di incidente potrebbero essere coinvolte centoquaranta persone... Non oso neanche pensarci anche se la tecnologia oggi è estremamente affidabile e rende gli impianti particolarmente sicuri.

Allora io mi chiedo: siccome non ci sono più di sei grandi aziende in Valle d'Aosta il cui azionista di riferimento è uno, non possiamo costituire, indicateci voi come, un *pool* e stipulare in forma associata una polizza di assicurazione dove mettiamo tutti gli impianti della Valle d'Aosta? Questo è un modo di ripartire il rischio maggiore dando altresì coperture assicurative importanti.

Questa è la richiesta finale a cui volevo arrivare. È possibile farlo? Nell'interesse nostro, nell'interesse degli utenti e forse anche nell'interesse delle stesse compagnie di assicurazione.

Un ringraziamento non formale a tutti, ai relatori in particolare.

Tra poco avremo la riunione del Comitato Scientifico dove disegneremo le attività dell'anno prossimo e credo che gli stimoli che abbiamo avuto oggi siano numerosi e "Rischio e responsabilità in montagna" continuerà a sciare su piste molto sicure.

Grazie a tutti e arrivederci.

Montagna, rischio e responsabilità

Le problematiche delle compagnie di assicurazione
nell'assicurare i rischi della montagna

Pietro Negri — Servizio Legale e compliance
dell'ANIA

Courmayeur 5 aprile 2013

Pietro Negri

1

1.

Gli sport invernali in Italia in cifre

- oltre **3,5 milioni** i praticanti
- circa **2.300** impianti di risalita
- più di **300** stazioni sciistiche con **7.800 km** di piste da sci alpino e **13.400 km** di piste da fondo
- **1.853.000** praticanti di sci alpino (**9,1%** degli sportivi italiani)
- **461.000** praticanti di snowboard (**2,3%** degli sportivi italiani)

Pietro Negri

2

2.

Sistema di sorveglianza epidemiologica SIMON (Sorveglianza degli Incidenti in MONTagna) attivo dal 2003 al 2006 presso l'Istituto Superiore di Sanità (in collaborazione con 24hAssistence) e Centro addestramento alpino della Polizia di Moena

35 mila vittime di infortuni sugli sci ogni anno

1 morto ogni 880 interventi di soccorso → circa **40** morti all'anno più della metà delle quali dovute a malore

L'80% degli incidenti avviene entro i **45** anni.

Il **73%** degli infortuni si verifica in seguito ad una **caduta accidentale** mentre **l'14%** avviene per uno scontro con altro sciatore (**1 incidente su 10**)

Gli incidenti tra sciatori sono più frequenti che tra gli snowboarder

A perdere la vita sulle piste sono soprattutto i maschi (...atteggiamento più spavaldo ??...malattie cardiovascolari??.....maggior consumo di alcool??)

Tipologie di infortunio: distorsioni (**32%**), contusioni (**26%**), fratture (**12%**), ferite di vario genere (**7%**) lussazioni (**6%**) altro (**17%**)

Nella maggioranza dei casi (**70%**) dopo un primo intervento c'è bisogno di ulteriore accertamento medico (pronto soccorso/ambulatorio)

3.

La maggior parte degli incidenti avviene durante il weekend in particolare la domenica e nelle fasce orarie di maggior afflusso.

Concentrazione di incidenti nelle due settimane di Capodanno; il maggior numero di infortuni si verifica **nella tarda mattinata**

La maggior parte degli infortuni avviene in condizioni meteorologiche buone e con la pista in buone condizioni (neve compatta ma non ghiacciata). Una scarsa percentuale degli incidenti si verifica su pista innevata artificialmente. Una modesta parte degli incidenti avviene in condizioni di scarsa o insufficiente visibilità

La maggior parte degli infortuni avviene nelle piste di media difficoltà, mentre solo una piccola parte accade sulle piste difficili.

Norma UNI EN 15700 (19 luglio 2012) in materia di **"Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico"**

- La segnaletica svolge un ruolo importantissimo per garantire la sicurezza: i gestori degli impianti di risalita sono obbligati dalla legge a installare specifici segnali sulle piste da sci, il cui grado di difficoltà deve essere chiaramente indicato con **cartelli rotondi (Codice della strada ??)** che indichino, in maniera corretta e visibile, pericoli e divieti.

- I cartelli devono avere forma, dimensioni, altezza dal suolo, colori, segni grafici corrispondenti alle norme UNI.

4.

Come era:

- sci di legno, piste battute "a mano", seggiovie sospese sul vuoto, skilift impervi e di difficile utilizzo...
- arrampicata in «palestra di roccia»/scalate per pochi appassionati, quasi sempre nell'ambito del CAI
- escursioni/scalate invernali in montagna riservate ad una più o meno ristretta cerchia di appassionati

Come è oggi:

attività ricreativa con poca fatica e molto divertimento...La psicologia cognitiva studia l'utilità perseguita dallo sciatore → **voglia di accrescere le proprie capacità tecniche** (c.d. *sensation seeking* - Marvin Zuckerman) **conseguenza = eccesso di confidenza** nei mezzi e nei sistemi di sicurezza oggi esistenti sulle piste (c.d. *lulling effect*, es. confezioni di farmaci vs bambini)

- sci come fenomeno di massa (anche sci alpinismo)
- cascate di ghiaccio/dry tooling
- scalate in falesia palestre indoor montagna estate e inverno
- Motoslitte (assicurabilità, RCO o RCT?, identificazione, d.d.l. modifica al Codice della strada sett. 2012)

5.

La legislazione Italiana – 1/2

La legge n. 363/2003 ha introdotto l'obbligo assicurativo per i gestori della polizza RCT (peraltro già esistente in diverse leggi regionali e provinciali) senza tuttavia disciplinare dal punto di vista assicurativo gli scontri tra sciatori e per le cadute accidentali (eccezione: obbligo di casco per i minori di 14 anni).

La legge codifica le norme di comportamento (FIS) cui deve attenersi lo sciatore

→l'assicuratore RC può esercitare azione di regresso contro l'assicurato/danneggiante in caso di negligenza grave (es: ignorate segnalazioni di pericoli di valanghe e di piste bloccate oppure se si scia in stato d'ebbrezza)
 →L'assicuratore infortuni può ridurre la prestazione in caso di infortunio

Regole FIS utilizzate dai Tribunali come benchmark di riferimento per valutare i comportamenti → **PROVA DIFFICILE**

La legge n. 2/2009 Regione Piemonte - assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per gli sciatori per danni o infortuni a terzi, ivi compreso il gestore - sanzioni amministrative per chi non è assicurato

N. B. Generalmente l'esistenza di un'assicurazione obbligatoria non aiuta a creare una cultura della sicurezza e non responsabilizza l'utente favorendo spesso l'azzardo morale e talvolta la possibilità di frodi.

6.

La legislazione Italiana – 2/2

Professione del maestro di sci - Legge Quadro n. 8 marzo 1991 n. 81
Professionista autonomo o «ausiliare» della scuola

Adempimenti:

apposita abilitazione - iscrizione in Albi professionali regionali

Compiti e doveri (contratto di prestazione d'opera):

- insegnamento delle tecniche sciistiche (e delle connesse regole di comportamento) → obbligazione «di mezzi»
- obblighi di protezione verso gli allievi (da rapportarsi alle caratteristiche dell'allievo, dipendenti dall'esperienza e dall'età) → obbligazione «di risultato»

Prova dell'inadempimento differenziata a seconda dei casi a carico dell'allievo (negligenza + nesso di causalità vs inadempimento contrattuale)

L.R. Valle d'Aosta 28 dicembre 2011, n. 34 (modifica L.R. 31 dicembre 1999, n. 44)

Legge 2 gennaio 1986, n.6 - Ordinamento della professione di Guida Alpina
L. R. Valle d'Aosta 7 marzo 1997, n. 7

7.

Le modalità di accadimento dei sinistri

E' aumentata la frequenza e la gravità gli incidenti sulle piste da sci causati più che dall'insita difficoltà della pratica sportiva:

- dall'evoluzione tecnica delle attrezzature che consentono maggiore velocità a fronte di una preparazione tecnica e fisica non sempre adeguati;
- dall'aumento della portata degli impianti di risalita a fronte di un marginale allargamento dell'area sciabile
- da alcuni comportamenti sociali "di moda" (.....consumo di alcool nelle baite in quota...).

Last but not least → Progressivo aumento del tasso di litigiosità degli italiani con conseguente aumento del contenzioso civile fra gli utenti delle piste e contro le società di gestione

8.

Le coperture assicurative per i Gestori degli impianti, per le scuole e per i maestri di sci

Cosa copre una Polizza impianti? ... infortuni e gli incidenti causati agli utenti e derivanti dall'utilizzo degli impianti → sensibile miglioramento della qualità dei servizi offerti con bassa frequenza (2% degli incidenti complessivi) raramente catastrofe (crollo della funivia, ecc..)

1. Adempimenti di carattere amministrativo: Regolamento IVASS n. 35/2010 Art. 30, comma 7 - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni Informativa precontrattuale «7. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le imprese di assicurazione inseriscono nella convenzione stipulata con il contraente una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest'ultimo agli assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, delle condizioni di assicurazione.»

2. Pubblica consultazione del regolamento IVASS - Aree riservate sui siti web delle imprese a disposizione dei contraenti (e le collettive ?) per consultare le coperture in essere (vita e danni), le condizioni contrattuali sottoscritte, stato dei pagamenti, scadenze) - **Dematerializzazione** (... artt. 22, comma 8 e 22, comma 15-bis ss., d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012 c.d. «Cresci Italia bis») **Regolamento IVASS in pubblica consultazione fino al 30 aprile p.v.** che però esclude le polizze di breve durata).

3. Problemi riassicurativi → aumento dei premi e difficoltà nel trovare massimali catastrofali adeguati al tipo di impianto

4. Alta incidenza delle c.d. spese di lite per resistere all'azione del presunto danneggiato (responsabilità «oggettiva» del gestore, cfr. C. Cass. sent. n. 2706/2005) **Onere della prova** (da ultimo C. Cass. n. 4018/2013)

9.

La prassi operativa scelta da alcuni gestori

Nelle condizioni di vendita degli skipass è riportato ... «L'acquisto od il possesso del biglietto ,..., comporta la conoscenza e l'accettazione integrale del regolamento di esercizio del trasporto e delle condizioni generali di vendita».

Pertanto - con l'acquisto del biglietto e utilizzando l'impianto (e le piste) - l'utente dichiara:

-la sua personale capacità ad usare l'impianto di risalita (seggiovia, scivovia, nastro trasportatore) e i suoi accessori tecnici (cancellotti, cadenzatori, tappeto mobile di imbarco) secondo le norme riportate sui cartelli esposti presso la stazione di imbarco;

-di aver verificato, attraverso la visione delle plastigrafie della stazione e delle comunicazioni sullo stato delle piste esposte presso le stazioni di imbarco, **la disponibilità di piste adatte alle sue personali possibilità tecniche e fisiche e di essere in grado di percorrere le stesse in sicurezza;**

Ed inoltre:

- Eventuali incidenti devono essere immediatamente denunciati agli addetti agli impianti o alle forze di pubblica sicurezza che provvedono a prestare il necessario soccorso e a stilare il relativo rapporto.

-In assenza di rapporto di soccorso, eventuali richieste di risarcimento non saranno prese in considerazione

Sempre più diffuso utilizzo di telecamere → Privacy! (es: scatole nere sugli autoveicoli)

Dubbia «legalità» di procedure e clausole di questo genere maEffetto deterrenza!!

A seguito di una richiesta di risarcimento il gestore richiede una «corposa» serie di informazioni e - dopo averle acquisite (comprese le testimonianze del personale) - valuta se riconoscere la propria responsabilità o la rigetta motivandola.

Solo in caso di reale fumus sull'esistenza del sinistro si invia tutta la documentazione alla compagnia

10.

Decalogo dello sciatore

- 1. Rispetto per gli altri.** Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.
- 2. Padronanza della velocità e del comportamento.** Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.
- 3. Scelta della direzione.** Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
- 4. Sorpasso.** Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
- 5. Immissione ed incrocio.** Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.
- 6. Sosta.** Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.
- 7. Salita.** In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.
- 8. Rispetto della segnaletica.** Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni.
- 9. Soccorso.** Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
- 10. Identificazione.** Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

11.

Le coperture assicurative dello sciatore

Rischi derivanti da una caduta accidentale per fatto proprio o del terzo (gestore o altro sciatore)

(First party insurance)

- Infortunio:** conseguenze temporanee e permanenti
- Danni ai beni:** l'attrezzatura da sci ma anche la micro tecnologia portatile (telefonini, macchine fotografiche digitali, palmari etc.);
- Perdite pecuniarie:** i costi sostenuti per accedere alle piste, alle lezioni, alla vacanza, ecc...; pacchetto vacanze → responsabilità del Tour Operator
- Spese di cura:** ..necessità di interventi urgenti:
 1. Il servizio di soccorso sulle piste è gratuito (Forze dell'ordine/personale addetto) stesso discorso vale per l'elicottero (118)
 2. L'ambulanza dalla base delle piste all'ambulatorio è gratuita;
 3. Ambulatorio pubblico → SSN vs Ambulatorio privato i cui costi sono a carico dello sciatore.

Oppure

Responsabilità civile per danni provocati a terzi (gestore o altro sciatore) con il proprio comportamento

(Liability)

..... Responsabilità per il proprio comportamento → PROVA, CONCORSO DI COLPA, «RESPONSABILITÀ OGGETTIVA», ecc...

12.

Polizze disponibili sul mercato (First party o Liability)



- **Polizza del capofamiglia:**danni involontariamente cagionati a terzi da un componente del nucleo familiare per eventi che si verifichino nell'ambito della vita privata compresa la pratica di sports ma, a volte, escludono lo sci (arrampicata entro il terzo grado).....validità territoriale limitata
- **Polizze «in regalo» collegate all'apertura di un conto corrente**
- **Polizze collegate alla tessera FISI o all'appartenenza al CAI o altre associazioni sportive**
- **Polizze acquistabili alle casse degli impianti insieme allo skipass (Snowcare)** La formula di vendita comunemente utilizzata può essere di **inclusione automatica** (tutti gli sciatori sono assicurati) o di **opzione facoltativa** (in quest'ultimo caso saranno assicurati, con un sovrapprezzo solo gli sciatori che ne faranno richiesta alle casse). **Snowcare assicura:** Responsabilità civile per danni a persone terze, Responsabilità civile per danni a cose di terzi, Tutela giudiziaria, Spese di soccorso in toboga, Spese di soccorso in elicottero, Spese mediche d'urgenza, Autista a disposizione, Rimborso skipass per infortunio, Rimborso skipass per meteo avverso, Rimborso noleggio materiale da sci per infortunio, Rimborso lezioni di sci per infortunio, Rientro sanitario. Le garanzie variano in funzione della specifica località sciistica. I massimali e le franchigie sono calibrati sulle esigenze del singolo sciatore

13.

Applicazione di criteri limitativi della responsabilità ??



Per contenere i costi si potrebbe far riferimento a quanto già in essere per la Rc Auto con le Tabelle per il risarcimento del danno biologico...?? (cfr. artt. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private)

La circolazione stradale è qualificabile ormai come un diritto costituzionalmente garantito

Ma.....il diritto alla salute è un bene incompressibile, la cui protezione non può trovare una limitazione - sotto il profilo risarcitorio - a seconda della causa che ha procurato la lesione..... una lesione alla salute non può trovare un risarcimento diverso a seconda che sia stato cagionato dal sinistro stradale piuttosto che da una caduta dagli sci o da una caduta da cavallo

Quindi..... nella r.c. auto il giudice applica i parametri previsti dal Codice delle Assicurazioni (che per le c.d. micropermanenti, escludono il c.d. danno morale, come componente del danno non patrimoniale ma che la giurisprudenza ha ampiamente considerato nell'entità complessiva del risarcimento dovuto), ...nelle altre ipotesi il giudice può fare applicazione del criterio equitativo o, comunque, di quello stabilito convenzionalmente attraverso le tabelle dei vari tribunali (o al triplo della pensione sociale ex art. 4, comma 3, legge n. 39/1977)...

14.

158

Azione diretta verso l'assicuratore ?



Il riconoscimento dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore è rarissimo e sussiste solo nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie → RC Medica

I casi da trattare possono essere abbastanza complessi e l'assicuratore potrebbe non essere in grado di gestirli in modo adeguato in assenza di una seria e completa assistenza da parte del presunto danneggiante.

Molto meglio chiamare prima in causa l'assicurato che poi a sua volta potrebbe richiedere l'intervento del proprio assicuratore (art. 1917 c.c., ultimo comma) che avrebbe tutto l'interesse ad intervenire sempre e in qualsiasi sede a protezione dei diritti dell'assicurato, in quanto ne copre il patrimonio a seguito della stipula del contratto assicurativo di responsabilità civile.

Se si volesse introdurre l'azione diretta, dovrebbe essere in ogni caso previsto un dovere di massima collaborazione in capo all'assicurato per la ricostruzione dei fatti e le modalità di accadimento del sinistro.

Tale collaborazione andrebbe resa espressamente obbligatoria prima di tutto nella fase stragiudiziale di trattazione del sinistro e poi anche nell'eventuale processo, disponendo un litisconsorzio necessario (Mediazione ex d.lgs. n. 28/2010)

15.

...in conclusione



L'impegno di tutti deve essere ora quello di **sensibilizzare e informare meglio** gli sciatori e diffondere una cultura che consenta di praticare sempre più in sicurezza questo sport «di massa»

Tutti gli operatori coinvolti (gestori, scuole di sci, strutture sanitarie, forze dell'ordine, e le assicurazioni...) **dovrebbero cooperare per trasmettere maggiori conoscenze** agli sciatori che aiutino ad affrontare i rischi con maggiore conoscenza.

In questo contesto c'è un'assoluta **affinità di interessi delle compagnie di assicurazione con l'interesse pubblico --> ridurre gli infortuni vuol dire ridurre i sinistri ed i rimborsi assicurativi con conseguente riduzione dei premi di polizza.**

16.

Finito di stampare
nel mese di dicembre 2013
presso Musumeci S.p.A.
Quart (Valle d'Aosta)



FONDAZIONE
CENTRO INTERNAZIONALE SU
DIRITTO, SOCIETÀ E ECONOMIA
OSSERVATORIO SUL SISTEMA MONTAGNA
"LAURENT FERRETTI"

Via dei Baqni, 15
11013 COURMAYEUR,
Valle d'AOSTA
Tel. (0165) 846498 - Fax (0165) 845919
www.fondazionecourmayeur.it
E-mail: info@fondazionecourmayeur.it
C. F. 91016910076

Il volume è anche disponibile su www.fondazionecourmayeur.it

